

# ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

VERONIKA BÍLKOVÁ, Full Prof. Charles University in Prague

FRANCESCO BONINI, Rettore Università "Lumsa"

FRANCESCO P. CASAVOLA, Pres. Em. Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Prof. Em. Università di Bologna

JAVIER FERRER ORTIZ, Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI, Ord. Università di Modena e Reggio E.

LUIGI LABRUNA, Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO, Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI, Ord. Università di Bologna

PAOLO MENGOZZI, Prof. Em. Università di Bologna

CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Cat. Universidad Complutense de Madrid

FRANCISCA PÉREZ MADRID, Cat. Universitat de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO, Cat. Universidad de Huelva

MARÍA JOSÉ ROCA FERNÁNDEZ, Cat. Universidad Complutense de Madrid MIGUEL

RODRIGUEZ BLANCO, Cat. Universidad de Alcalá



STEM Mucchi Editore



# ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

*Filippo Serafini*  
*dal 1868*

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

*Direzione*

**GERALDINA BONI**

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

**VERONIKA BÍLKOVÁ**, Full Prof. Charles University in Prague

**FRANCESCO BONINI**, Rettore Università “Lumsa”

**FRANCESCO P. CASAVOLA**, Pres. Em. Corte Costituzionale

**GIUSEPPE DE VERGOTTINI**, Prof. Em. Università di Bologna

**JAVIER FERRER ORTIZ**, Cat. Universidad de Zaragoza

**VITTORIO GASPARINI CASARI**, Ord. Università di Modena e Reggio E.

**LUIGI LABRUNA**, Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”

**PASQUALE LILLO**, Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo

**GIOVANNI LUCHETTI**, Ord. Università di Bologna

**PAOLO MENGOZZI**, Prof. Em. Università di Bologna

**CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN**, Cat. Universidad Complutense de Madrid

**FRANCISCA PÉREZ MADRID**, Cat. Universitat de Barcelona

**CARLOS PETIT CALVO**, Cat. Universidad de Huelva

**MARÍA JOSÉ ROCA FERNÁNDEZ**, Cat. Universidad Complutense de Madrid

**MIGUEL RODRIGUEZ BLANCO**, Cat. Universidad de Alcalá



STEM Mucchi Editore



Archivio giuridico *online* - ISSN 2282 2828  
appendice semestrale *open access* di  
*Archivio giuridico Filippo Serafini*

[www.archiviogiuridiconline.it](http://www.archiviogiuridiconline.it)



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)  
Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consente la consultazione e la con-  
divisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2024  
Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
e-mail: [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) - [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
indirizzi web: [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it) - [www.archiviogiuridiconline.it](http://www.archiviogiuridiconline.it)  
facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, gestione sito web: Stem Mucchi Editore (MO)  
Pubblicato nel mese di dicembre 2024

### ***Direzione***

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Veronika Bílková – Full Prof. Charles University in Prague; Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carmen Otero García-Castrillón – Cat. Universidad Complutense de Madrid; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; María José Roca Fernández – Cat. Universidad Complutense de Madrid; Miguel Rodríguez Blanco – Cat. Universidad de Alcalá

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna  
Salvatore Amato – Università di Catania  
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma  
Christian Baldus – Università di Heidelberg  
Michele Belletti – Università di Bologna  
Michele Caianiello – Università di Bologna  
Germana Carobene – Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
Marco Cavina – Università di Bologna  
Giuseppe Comotti – Università degli Studi di Verona  
María del Rosario Cristóbal Roncero – Universidad Complutense de Madrid  
Olivier Echappé – Université de Lyon 3  
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore  
María Isabel Garrido Gómez – Universidad de Alcalá  
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya  
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano  
Herbert Kronke – Università di Heidelberg  
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna  
Angelo Licastro – Università degli Studi di Messina  
Francesco Morandi – Università di Sassari  
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid  
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”  
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne  
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma  
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata  
Gianni Santucci – Università di Bologna  
Nicoletta Sarti – Università di Bologna  
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Michele Spinozzi – Università Politecnica delle Marche; Prof. Alessandro Tira – Università degli Studi di Bergamo; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

## ***Norme e criteri redazionali***

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Luisa Borgia, Rosa Maria Gaudio

## LA DIGNITÀ DEL CADAVERE E DEI RESTI UMANI NELLE ESPOSIZIONI. TRA DIRITTO E BIOETICA\*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il cadavere: *res sacra extra commercium*. – 2. L'utilizzo del corpo umano o parti di esso per fini terapeutici o scientifici come deroga ai principi di inviolabilità e intangibilità. – 2.1. Il consenso 'informato': imprescindibile requisito etico e giuridico. – 3. Il contesto normativo. – 3.1. Il quadro regolatorio italiano. – 3.2. Il quadro regolatorio internazionale. – 4. Utilizzo dei corpi non reclamati. – 5. Collezioni di resti umani in musei. – 6. Restituzione. – 7. Sepoltura. – 8. Esposizioni. – 8.1. Esposizioni di corpi plastinati. – 9. La tecnica della plastinazione. – 10. Il caso della mostra 'Body Worlds'. – 10.1. La questione (irrisolta) della provenienza dei corpi. – Conclusioni.

### Introduzione

Le collezioni di resti umani in istituzioni scientifiche pubbliche e private hanno una lunga tradizione, anche se spesso, nel corso della storia, il rispetto e la dignità che tali tessuti richiedono ha mostrato livelli variabili.

Nel Rinascimento, con la riscoperta del corpo umano e il fiorire dell'interesse scientifico per l'anatomia, nel tentativo di ovviare alla penuria di cadaveri ed agli «inconvenienti che accompagnano la sezione», si ricorse a preparati artificiali che permettevano ai medici di studiare l'anatomia perfezionando la ricerca morfologica passando dalle modalità espressive dei disegni ai modelli preparatori di cera (materiale facilmente reperibile, malleabile e colorabile<sup>1</sup>) in scala ridotta.

\* Contributo sottoposto a valutazione.

Luisa Borgia è autrice dei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10; Rosa Maria Gaudio è autrice dei paragrafi 3.1 e 9.

<sup>1</sup> Tra i numerosi artisti della ceroplastica anatomica, è doveroso citare Ludovico Cardi, detto il Cigoli, che realizzò un piccolo scorticato, lavoro importante poiché fu la prima anatomia in cera conosciuta; il modello, oggi custodito al Museo Nazionale del Bargello di Firenze assieme ad una copia in bronzo attri-

Nel 1500, con la tendenza a prestare sempre maggiore attenzione all'approccio scientifico in ogni settore dello scibile umano, si sperimentarono sistemi atti a preparare parti anatomiche in grado di evitarne un rapido deterioramento e permetterne uno studio più approfondito. Verso la fine del '600 comparvero i primi modelli anatomici in cera colorata molto rispondenti alla realtà, che diventarono presto una valida alternativa ai preparati umani disseccati. Successivamente, in tutte le università d'Europa, l'autopsia divenne pratica comune e le dissezioni si spostarono negli anfiteatri anatomici trasformandosi in uno spettacolo aperto al pubblico pagante<sup>2</sup>.

Con l'utilizzo del cadavere reale per le dissezioni e con la raccolta dei resti umani reali per le collezioni si sviluppò il dibattito sul rispetto dovuto ai defunti e sulle responsabilità di chi opera in tale ambito e, più recentemente, anche la bioetica ha iniziato a sviluppare una serie di importanti riflessioni su tale tematica.

Sebbene la tecnologia consenta oramai ai medici di avvalersi di strumenti artistici e tecnologici alternativi per i più vari scopi di formazione e di ricerca scientifica, la letteratura internazionale concorda nel ritenere insostituibile l'esperienza diretta sul cadavere per quanti vogliano acquisire appieno le competenze necessarie<sup>3</sup>.

---

buita al Foggini, è interessante per la buona resa della muscolatura esterna e anche perché, avendo dimensioni ridotte rispetto al normale, non è stato costruito prendendo il calco dei muscoli direttamente da un cadavere. La fortuna di questo modello è attestata dalle numerose copie e repliche realizzate nei più diversi materiali durante i secoli successivi. Il Cigoli, che nelle indagini anatomiche era guidato dal Maiering, un anatomico fiammingo, con lo *Scorticato* antipico quella che sarà la grande diffusione della ceroplastica anatomica del '700.

<sup>2</sup> Molte università europee ed italiane dispongono di collezioni di componenti scheletrici ed organi conservati in liquidi fissativi o in cera per dare l'opportunità agli studenti di poterne apprezzare la fine architettura in senso topografico e sistematico. Le opere di ceroplastica anatomica sono state risparmiare nei secoli, e sono giunte fino a noi più o meno intatte per l'interesse scientifico, più che artistico, che suscitavano. Tali raccolte, tra le quali si segnalano, in particolare, le collezioni di cere anatomiche presso il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Bologna, sono custodite, infatti, negli ospedali o presso le facoltà di medicina.

<sup>3</sup> M. ESTAI ET AL., *Best teaching practices in anatomy education: A critical review*, in *Ann. Anat.*, 208, 2016; S.K. GHOSH, *Cadaveric dissection as an ed-*



Tuttavia, l'utilizzo del cadavere per uso medico per la ricerca e per l'insegnamento presenta notevoli aspetti di criticità che si accrescono esponenzialmente quando i resti umani vengono destinati a forme di esposizione.

Obiettivo del presente articolo è affrontare alcune delle complesse questioni bioetiche e giuridiche relative alla dignità del cadavere e dei resti umani nelle esposizioni.

### 1. *Il cadavere: res sacra extra commercium*

Dopo la morte, il corpo del defunto riveste una peculiare caratteristica nosografica: *res*; non *res nullius* o *res derelicta*, come accade, invece, per parti anatomiche asportate chirurgicamente o fluidi biologici, bensì *res sacra* ed *extra commercium* a cui è dovuto rispetto in virtù della dignità che si riconosce alla persona in vita. Tale nozione risale al diritto romano che, dividendo la realtà in base alla condizione giuridica, colloca il corpo umano fra le *res extra patrimonium* (non suscettibili di proprietà privata) ed *extra commercium* (non suscettibili di commercio), una categoria di elementi su cui avevano diritto gli dei, denominate *res nullius divini iuris* e comprendenti le *res sacrae, religiosae* e *sanctae*.

Analogamente, per il diritto moderno la persona è un fine e non un mezzo, pertanto, se il corpo non è oggetto, bensì 'soggetto', assume una dignità infinitamente superiore alla 'cosa'.

La questione della dignità del cadavere intesa, non univocamente, come mera estensione della dignità della persona vivente, promana dall'ampio e complesso dibattito sulla dignità della persona nei differenti approcci filosofico-morali.

Se la dignità del vivente è intesa come la protezione dei suoi diritti, della sua autonomia e della sua integrità fisica e psicologica, la dignità del cadavere rappresenta una tematica più complessa, in quanto la morte interrompe molte delle ca-

---

*ucational tool for anatomical sciences in the 21st century*, in *Anat. Sci. Educ.*, 10, 2017, 3, pp. 286-299.

ratteristiche che giustificano il rispetto della dignità umana (come l'autonomia e il raziocinio).

Purtuttavia, se la dignità è considerata un valore che nasce dalla relazione tra l'individuo e la società, la morte non elimina completamente questa relazione e persiste un 'valore morale' legato al corpo anche dopo la morte.

Vale la pena di richiamare alcune tra le prospettive filosofiche che più di altre hanno affrontato questa tematica e di metterle in relazione ai rispettivi orientamenti normativi che ne promanano.

Secondo l'approccio kantiano, la dignità è legata al valore intrinseco della persona come fine in sé, in quanto portatrice di razionalità e di autonomia. Tuttavia, una volta che la persona è deceduta, la sua capacità di esercitare razionalità o autonomia cessa. La dignità del cadavere, quindi, potrebbe essere considerata come un riflesso del rispetto per la persona che è stata e non un valore intrinseco che persiste nel defunto. Questo implica un riconoscimento simbolico della dignità della persona che non è necessariamente legato a caratteristiche fisiche o morali, ma a un principio di rispetto verso la persona che è stata. Tale prospettiva prelude a leggi che proteggono i corpi dai trattamenti indegni come il disinteresse per le procedure funebri o la profanazione, ma potrebbe non richiedere obblighi legali specifici verso il trattamento del corpo una volta che non vi è più una persona da rispettare.

Secondo l'approccio utilitaristico, il rispetto per la dignità del cadavere è giustificato in base alle conseguenze sociali ed emotive del trattamento dei corpi, ossia in base al suo impatto sulle persone viventi piuttosto che come un valore in sé. In taluni casi tale rispetto potrebbe rappresentare un dovere laddove, ad esempio, il rispetto per il cadavere contribuisse a mantenere la coesione sociale, la fiducia e la tranquillità emotiva. Pertanto, tale prospettiva potrebbe giustificare leggi che regolano il trattamento dei corpi in modo da massimizzare il benessere sociale o minimizzare il danno psicologico alle persone viventi.

Secondo l'approccio della bioetica relazionale, la dignità del cadavere è giustificata in base alla relazione tra le persone viventi e i defunti. Il rispetto per il cadavere potrebbe essere vi-

sto come un atto di rispetto per la memoria e l'identità della persona defunta, nonché per le persone che sono rimaste. In questo caso, la dignità non rappresenta solo una questione individuale, ma sociale e comunitaria. Tale prospettiva potrebbe giustificare normative che enfatizzano la necessità di rispettare i corpi per evitare danni emotivi e culturali ai familiari e alla comunità.

Secondo l'approccio esistenzialista, la dignità del cadavere è riconducibile all'idea di rispetto per l'esperienza individuale della persona, anche dopo la morte. La morte potrebbe essere vista non come la fine di un valore, ma come una transizione che implica la necessità di un'etica che rispetti la storia e l'esperienza della persona, anche quando il corpo non è più vivo. Questo tipo di approccio si oppone all'idea di una 'morte anonima' o di una riduzione del corpo a mera materia.

In definitiva, la riflessione sullo *status* del cadavere richiede di andare oltre la mera applicazione della dignità come estensione di quella della persona vivente. La dignità del cadavere va giustificata attraverso una comprensione filosofica che esplora la sua relazione con la persona, con la società e con i valori morali universali.

La sfida, anche per la bioetica, è quindi quella di articolare questi valori in modo che non solo rispondano a un imperativo etico, ma che siano capaci di essere tradotti in norme giuridiche e pratiche culturali rispettose.

Un approccio critico al concetto ontologico di dignità umana è presentato dal filosofo statunitense David Boonin<sup>4</sup>, secondo cui la dignità non rappresenta più un valore assoluto o intrinseco, ma deve essere compresa e applicata attraverso i diritti umani e i principi morali che proteggono gli esseri umani da trattamenti ingiusti, degradanti o disumani. In altre parole, il rispetto della dignità umana va bilanciato con altri principi morali e considerazioni etiche. La dignità, quindi, non è un concetto che si applica a un individuo per il suo semplice *status* di essere umano, ma piuttosto una qualità normativa che emerge in relazione al trattamento rispettoso e giusto che me-

---

<sup>4</sup> D. BOONIN, *Dead Wrong: The Ethics of Posthumous Harm*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

rita ogni persona, in base alla sua autonomia e capacità morale. Analogamente, la dignità del cadavere deve essere considerata alla luce delle volontà espresse in vita dal defunto, delle pratiche culturali e delle implicazioni morali.

Al contrario, nell'approccio bioetico del personalismo ontologico, in cui gli autori si riconoscono, la dignità del cadavere è profondamente legata al riconoscimento dell'unicità e del valore della persona umana. La morte, pur segnando la fine della vita terrena, non riduce la dignità della persona, intesa nella sua dimensione ontologica e spirituale che rimane intatta, ma impone, al contrario, una responsabilità maggiore nel trattare il corpo del defunto con il rispetto che merita. Il corpo, pur senza vita, conserva un legame con la persona che è stata, e per questo motivo deve essere trattato con la stessa dignità e cura che gli si riserverebbe durante la vita.

Da tale prospettiva deriva il divieto della profanazione del cadavere, l'obbligo del trattamento etico degli organi *post-mortem* ispirato al principio di solidarietà e del rispetto della volontà della persona in vita, l'importanza dei rituali funebri e del ricordo dei defunti.

Su tali basi filosofiche si fonda la considerazione negativa della 'mercificazione' del corpo che, in quanto dotato di un valore intrinseco, non ha un prezzo. Ciò vale in riferimento sia al corpo umano vivente sia al corpo non vivente, in quanto 'memoria' del vissuto del valore della corporeità dal quale traspare la dignità della persona, valore che di per sé merita rispetto.

In tale contesto si inserisce l'argomento complesso e controverso della compensazione economica per la donazione degli organi, affrontato da numerosi antropologi e bioeticisti, con approcci distinti ma pur sempre legati alle implicazioni etiche, morali e sociali della pratica.

Tra le differenti posizioni, particolarmente interessanti risultano quelle di David Lamb<sup>5</sup>, Nancy Scheper-Hughes<sup>6</sup> e Iona Hetah<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> D. LAMB, *Organ transplants and ethics*, Routledge Library Editions, London-New York, 2020.

<sup>6</sup> N. SCHEPER HUGHES, *Il traffico di organi nel mercato globale*, Ombre Corte, Verona, 2002.

<sup>7</sup> I. HETAH, *Contro il mercato della salute*, Bollati Boringhieri, Torino, 2016.

David Lamb, noto per il suo lavoro sullo sfruttamento e le disuguaglianze globali, ha studiato anche il mercato degli organi e, sebbene non si concentri esplicitamente sulla compensazione economica, il suo approccio antropologico critica la mercificazione della donazione degli organi, in particolare nei contesti in cui i poveri sono spinti a vendere i propri organi per ragioni economiche. Lamb esplora come l'industria degli organi possa portare a una 'trappola del debito' e come le disuguaglianze globali, sia economiche sia sociali, siano alla base di queste dinamiche. In tale ambito, la compensazione economica può essere vista come una forma di sfruttamento, dove le persone in situazioni di vulnerabilità economica sono costrette a prendere decisioni drastiche a causa della loro condizione.

Nancy Scheper-Hughes si concentra sulle implicazioni culturali ed etiche delle pratiche di donazione di organi in contesti di povertà, come in Brasile, argomentando la propria decisa contrarietà alla compensazione economica per la donazione degli organi che porterebbe ad esacerbare le disuguaglianze sociali e a trasformare la donazione in una merce. Tale forma di mercificazione implicherebbe una disumanizzazione dei donatori, identificati come risorse da sfruttare piuttosto che come individui con diritti e dignità. In particolare, Scheper-Hughes ha documentato come la povertà e la disperazione possano spingere le persone a vendere i propri organi, un atto che considera moralmente problematico, soprattutto quando le persone sono spinte da necessità economiche. In tal senso, la compensazione economica rappresenterebbe un 'compromesso etico', che conduce facilmente a forme di truffe e sfruttamento.

Iona Heath ha affrontato la questione della donazione degli organi in una prospettiva più clinica, esplorando le implicazioni etiche della 'donazione altruistica' *versus* la 'mercificazione'. Sebbene non si concentri nello stesso modo sui mercati degli organi o sulla compensazione economica come Scheper-Hughes, Heath è critica nei confronti delle politiche che possono incentivare o giustificare la compensazione monetaria per la donazione. La sua posizione è più incentrata sulla dignità del corpo umano e sul rischio che la compensazione economi-

ca possa alterare la relazione tra donatore e ricevente, trasformando un atto altruistico in una transazione economica.

In generale, Heath sembra essere preoccupata non tanto per l'incentivazione della donazione, ma per come il sistema sanitario e la società possano trattare i donatori e i riceventi. In particolare, la donazione altruistica, priva di motivazioni economiche, è preferibile poiché mantiene intatti i valori etici legati alla salute pubblica e alla dignità umana.

Pur nella difformità delle soluzioni, la posizione degli autori succitati è critica verso l'introduzione di meccanismi economici che possano incentivare la donazione degli organi, preferendo approcci basati sull'altruismo e sul rispetto della dignità delle persone coinvolte.

In generale, le norme nazionali ed internazionali vietano le forme di mercificazione del corpo umano e delle sue parti.

La legislazione italiana riconosce ai cadaveri dignità e protezione<sup>8</sup>, sanzionando atti e comportamenti lesivi del sentimento di pietà che la collettività prova nei confronti dei defunti<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> In Italia, il cadavere non è considerato un oggetto che possa appartenere a qualcuno. In base all'art. 5 c.c., infatti, sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo, salvo eccezioni di cui infra, in vita e, sempre con eccezioni, in morte (per gli atti di disposizione in vita sono consentiti il trapianto di organi fra vivi – per sangue, fegato, rene – mentre rispetto alla disposizione *post-mortem* è consentito il trapianto da cadavere e la donazione del proprio corpo alla scienza per fini di studio). Gli eredi, pertanto, non possano essere considerati 'proprietari' del corpo del defunto che rimane indisponibile, anche dopo la morte. I familiari e/o eredi, in mancanza di disposizioni lasciate dal *de cuius*, hanno la possibilità di scegliere la modalità di sepoltura (cremazione o meno) e il luogo (cimitero, cappella privata, abitazione, città in cui si trovano, ecc.), ma non sono proprietari del cadavere che rimane indisponibile anche dopo la morte.

<sup>9</sup> In Italia, la dignità e la protezione dei cadaveri è tutelata dal Codice penale, nel Libro secondo, Titolo IV (*Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*), Capo II (*Dei delitti contro la pietà dei defunti*), attraverso i seguenti articoli: art. 407 (*Violazione di sepolcro*); art. 408 (*Violazione delle tombe*); art. 409 (*Turbamento di un funerale o servizio funebre*); art. 410 (*Vilipendio di cadavere*); art. 411 (*Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere*); art. 412 (*Occultamento di cadavere*); art. 413 (*Uso illegittimo di cadavere*). La gestione delle salme è normata nel *Regolamento di polizia mortuaria* (approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

In ambito bioetico, il *Comité Consultatif National d'Éthique pour les sciences de la Vie et de la Santé* (Francia) è stato tra i primi organismi ad esprimersi sulla illiceità della commercializzazione del corpo umano, appellandosi allo statuto soggettivo e affermando più volte che «il corpo non è una cosa» e che «né il corpo umano, né una parte del corpo umano può essere venduta o comprata», pertanto è illecito «il commercio da parte degli individui di feti, di embrioni, di gameti, di tessuti, di cellule»<sup>10</sup>.

Successivamente, in uno specifico articolo, la Convenzione di Oviedo ha sancito il divieto di profitto dall'utilizzo del corpo umano e delle sue parti<sup>11</sup>.

Il rispetto del cadavere ha permeato tutta la storia dell'umanità, fin dalle prime forme di vita sociale di cui si ha testimonianza e la comparsa dei riti funerari e della sepoltura come segno di rispetto verso il corpo ha caratterizzato il percorso di civilizzazione dell'essere umano, dapprima per contrastare le conseguenze dello scempio dei cadaveri e, successivamente, con la comparsa del senso di trascendenza, per consentire all'anima del defunto di trovare la pace e la via dell'aldilà.

Pertanto, il culto dei morti e il rispetto del corpo attraverso i riti della sepoltura o della cremazione sono espressione di un profondo sentimento della natura umana e di valori etici, sociali e civili presenti in ogni cultura, in virtù di uno *status* speciale attribuito agli esseri umani rispetto ad altri organismi biologici. La spiritualità, la capacità cognitiva, la parentela e altre caratteristiche sono le fondamenta per l'attribuzione della dignità agli esseri umani anche dopo la morte, con trattamenti e rituali speciali dei cadaveri<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, *Avis sur la non-commercialisation du corps humain*, 1990.

<sup>11</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e della biomedicina* (nota come Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa, 1997), art. 21 (*Divieto del profitto*): «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto».

<sup>12</sup> T.W. LAQUEUR, *The work of the dead: A cultural history of mortal remains*, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2015.

Ogni religione ha da sempre celebrato la morte come momento fondamentale della vita, con riti di passaggio verso la risurrezione dei corpi o verso una nuova forma di vita.

Nella religione ebraica il corpo umano è una proprietà divina, perciò inviolabile. Pertanto, il *Talmud* prevede severe leggi contro il 'disonorare i defunti', anche nel caso degli esseri più deprivati<sup>13</sup>, e ogni ebreo ha il dovere di dare degna sepoltura a coloro che muoiono senza una famiglia in grado di provvedere al funerale<sup>14</sup>.

Il cristianesimo consolidò il culto dei defunti delle antiche civiltà rinnovandolo con il senso della trascendenza, con la fede nell'immortalità dell'anima e il dogma della resurrezione dei corpi<sup>15</sup>.

Nel variegato contesto islamico, mentre la concezione del corpo umano come *res sacra* appare teologicamente e giuridicamente problematica, è unanime la nozione del rispetto del corpo umano (vivo o morto).

## *2. L'utilizzo del corpo umano o parti di esso per fini terapeutici o scientifici come deroga ai principi di inviolabilità e intangibilità*

Nel corso del tempo, l'unica forma eticamente e giuridicamente accettabile per derogare ai principi di intangibilità e inviolabilità è la 'donazione' del corpo umano per consentire la realizzazione di un bene superiore rappresentato dalla salva-

---

<sup>13</sup> «Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte e appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità» (Dt 21,23).

<sup>14</sup> Cfr. *L'accompagnamento della persona anziana morente*, a cura di M. PETRINI, F. CARETTA, L. ANTICO, R. BERNABEI, CEPSAG-UCSC, Roma, 1994.

<sup>15</sup> Il corpo, che in vita è «tempio dello Spirito Santo» e «membro di Cristo» (1 Cor. 6,15-9) è degno di rispetto e venerazione, come le cose più sante, e avrà il compimento definitivo nella trasformazione spirituale della resurrezione.



guardia della salute di un altro essere umano o dallo sviluppo della scienza<sup>16</sup>.

Di conseguenza, le questioni riguardanti l'uso dei cadaveri in anatomia dovrebbero rappresentare un punto nodale nella riflessione bioetica che, al contrario, si dedica principalmente alle ricerche su soggetti viventi<sup>17</sup>.

Come ha correttamente indicato l'Assemblea Nazionale Francese nel suo rapporto sulla revisione della legge specifica, «La bioetica non può essere definita soltanto come l'etica dei vivi. Si tratta anche di determinare cosa i vivi non possono fare con i corpi dei morti, i resti che portano la memoria del deceduto»<sup>18</sup>.

Un elemento di criticità bioetica, ad esempio, è rappresentato dalla difficoltà di definire i criteri di inclusione dei diversi tipi di tessuti nelle collezioni e di attribuire agli stessi uno *status*, dal momento che lo spettro dei tessuti umani è ampio e ricomprende casi che occupano un posto intermedio tra la proprietà inanimata e l'essere umano<sup>19</sup>. Infatti, tra i maggiori problemi che gli utilizzatori dei resti umani devono affrontare figura la determinazione del limite oltre il quale i tessuti cessano di rappresentare una 'persona', intesa come essere umano con i relativi privilegi etici. Tale determinazione incide sostanzialmente sui requisiti richiesti per il consenso su modalità di utilizzo, conservazione ed eventuale smaltimento dei resti. Come è immaginabile, la risposta non è univoca, poiché l'attribuzione dello *status* risente dei contesti legali, del tipo di

---

<sup>16</sup> Per una approfondita valutazione bioetica sull'argomento, si rimanda al documento del COMITATO SAMMARINESE DI BIOETICA, *Donazione del corpo o parti di esso a fini terapeutici o scientifici*, 2016.

<sup>17</sup> Tra le riflessioni bioetiche in tale ambito si segnala Y. BARILAN, *Anatomy, Ethics of*, in *Encyclopedia of Applied Ethics*, editor R. CHADWICK, Academic Press, Amsterdam, 2012<sup>2</sup>, pp. 116-126.

<sup>18</sup> Rapporto informativo n. 2235 sulla *Révision des lois de bioéthique, Favoriser le progrès médical, awarer la dignité* (relatore: Jean LÉONETTI), 2010, capitolo 8 *Il rispetto dell'identità e del corpo della persona deceduta*.

<sup>19</sup> D.G. JONES, M.I. WHITAKER, *Speaking for the dead: The human body in biology and medicine*, Ashgate, Aldershot, 2009; A. WINKELMANN, *Consent and consensus. Ethical perspectives on obtaining bodies for anatomical dissection*, in *Clinical Anatomy*, 29, 2016, pp. 70-77.

utilizzo previsto e dell'*humus* culturale e sociale da cui questi ultimi provengono. Storicamente, secondo una visione ereditata negli USA dalla *Common Law* inglese utilizzata in riferimento ai cimiteri, i tessuti umani sono considerati non proprietà. Ne consegue che i responsabili delle collezioni anatomiche sono considerati non 'proprietari' ma 'custodi', un termine che sottolinea le responsabilità etiche in tema di supervisione e trattamento dei resti umani. In tale contesto, la custodia non è intesa come un termine legale ma denota un rapporto non commerciale tra persone, non una relazione tra persone e cose.

Inoltre, le collezioni ereditarie contengono spesso tessuti umani prenatali<sup>20</sup>, le modalità di utilizzo e di cura dei quali può essere influenzata dalla definizione del relativo *status*. Le Raccomandazioni dell'*American Association for Anatomy*<sup>21</sup>, la più autorevole Linea Guida (LG) attuale per le collezioni anatomiche ereditarie, li definiscono come qualsiasi tessuto umano raccolto prima del parto. Senza riconoscere o assegnare loro uno *status* di personalità, le suddette LG li descrivono esplicitamente come 'tessuti umani' e, di conseguenza, li rendono meritevoli di un trattamento etico. Per tale motivo, in tutti i riferimenti, i tessuti prenatali sono ricompresi fra quelli umani, senza offrire un parere sulle diverse visioni filosofiche<sup>22</sup>. In

---

<sup>20</sup> Si cita, come esempio, il Museo Mütter di Filadelfia: R. CARTAGENA, R. GIORDANO, *A shake-up at the Mütter Museum means it could get way less weird*, in *The Philadelphia Inquirer*, 3 giugno 2023.

<sup>21</sup> AMERICAN ASSOCIATION FOR ANATOMY, *Recommendations for the Management of Legacy Anatomical Collections*, pubblicate in J. CORNWALL ET AL., *American Association for Anatomy recommendations for the management of legacy anatomical collections*, in *Anat. Rec.*, 2024. Per l'illustrazione dei principi contenuti in tali Raccomandazioni, si rimanda al capitolo: *Collezioni di resti umani nei musei*.

<sup>22</sup> In merito a tale argomento si rimanda a: J. EL-HADDAD, G. ŠTRKALJ, N. PATHER, *A global perspective on embryological and fetal collections: Where to from here?*, in *The Anatomical Record*, 2022, 305, 4, pp. 869-885; S.E. FOURNIQUET, K.J. BEITER, J.C. MUSSELL, *Ethical rationales and guidelines for the continued use of archival collections of embryonic and fetal specimens*, in *Anatomical Sciences Education*, 12, 2019, 4, pp. 407-416; M. MARKERT, *Ethical aspects of human embryo collections: A historically grounded approach to the Blechschmidt collection at the University of Göttingen*, in *Cells, Tissues, Or-*

Germania, dove è particolarmente elevato il rischio di collezionare esemplari embrionali e fetali provenienti dalle vittime dei crimini perpetrati dalla dittatura nazionalsocialista, sono state pubblicate apposite LG per l'uso di collezioni storiche che invocano la sepoltura e la cremazione di campioni embrionali e fetali<sup>23</sup> ove non esistano ragioni valide e superiori a

---

*gans*, 2020, 209, 4-6, pp. 189-199. Si riporta, a titolo esemplificativo, come si è scoperto solo in un secondo tempo che circa quaranta campioni embriologici storici della collezione anatomica dell'Università di Jena collocati nella sala di dissezione erano stati acquistati all'inizio degli anni '40 da Karl Lange, un tassidermista di Lipsia. All'epoca, in Germania, sotto il regime nazionalsocialista, venivano praticati aborti forzati e sterilizzazioni di lavoratori stranieri. Pertanto, tali esemplari, per i quali non si può escludere un contesto di ingiustizia, non sono più esposti ma conservati separatamente negli archivi della collezione in attesa di un'indagine più approfondita sulla loro origine (U. LÖTZSCH, C. REDIES, *Case Report. The Anatomical Collection at the University of Jena: Reinventing an exhibition of human remains based on ethical considerations*, in *Annals of Anatomy*, 2023, 250, 2023, 152139). Tra le più importanti collezioni di embriologia umana si cita la 'Collezione Blech-Schmidt' presso il Centro di Anatomia, Centro medico universitario di Göttingen, Germania.

<sup>23</sup> 'Stuttgarter Empfehlungen' (Raccomandazioni di Stoccarda) della Bundesärztekammer - Associazione Medica Tedesca (*Bundesärztekammer. Mitteilungen: Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten aus menschlichem Gewebe in Sammlungen, Museen und öffentlichen Räumen*, in *Dtsch. Ärztebl.*, 2003, 100, A1960-A1965); S.E. FOURNIQUET, K.J. BEITER, J.C. MUSSELL, *Ethical rationales and guidelines for the Continued use of archival collections of embryonic and fetal specimens*, in *Anat Sci Educ.*, 12, 2019, 4, pp. 407-416; M. MARKERT, *Ethical Aspects of Human Embryo Collections: A Historically Grounded Approach to the Blechschmidt Collection at the University of Göttingen*, in *Cells Tissues Organs*, 2020, 209, pp. 189-199; Arbeitskreis "Menschliche Präparate in Sammlungen". *Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten aus menschlichem Gewebe*, in *Dtsch. Ärztebl.*, 100, 2003, A1960-A1965. I teschi con ferite di arma da fuoco e altre parti del corpo che rivelavano una probabile connessione con i crimini nazisti presenti nella collezione anatomica dell'Università di Jena furono sepolti nel 1993 nella tomba per 'vittime di guerra e violenza' presso il Cimitero Nord di Jena e, per commemorare le vittime del nazionalsocialismo i cui corpi erano stati consegnati all'Istituto Anatomico, nel 2005 fu installata una targa commemorativa nell'atrio dell'Istituto (U. LÖTZSCH, C. REDIES, *Case Report*, cit.). Sulla base delle pressanti preoccupazioni legate alle trasgressioni etiche durante l'era nazista, l'Università di Göttingen ha finanziato una ricerca indipendente per un'analisi storica ed etica completa di una raccolta accademica di tessuti di embrioni e feti umani. Tale iniziativa, della durata di due anni, rappresenta il primo progetto nel suo genere e, poiché la storia e l'etica delle collezioni sono di crescente

sostegno di una specifica, significativa rilevanza ai fini della ricerca, dell'insegnamento o della formazione.

Ancora, in alcune società indigene, i capelli, definiti 'sacri' e 'pieni di significato e potere', assumono un rilievo culturale e spirituale talmente elevato che alcuni musei stanno provvedendo alla loro restituzione alle loro famiglie e comunità d'origine<sup>24</sup>. Altre culture considerano portatori di umanità e, come tali, sacre le cellule tumorali umane<sup>25</sup> o il DNA umano<sup>26</sup>. Sebbene non esistano regole che consentano di definirli in modo univoco, tutti coloro che raccolgono, conservano, utilizzano e smaltiscono diversi tipi di tessuti dovrebbero considerare le criticità appena espresse e utilizzare Linee Guida in grado di supportarli nella gestione.

Anche i secoli o millenni trascorsi dal momento del decesso o della raccolta dei tessuti in un'urna possono assumere significato e valore diversi in culture differenti a mano a mano che svanisce la memoria di un essere umano<sup>27</sup> e richiamano,

---

importanza in molti paesi e contesti, diversi suoi aspetti potrebbero interessare i decisori e i ricercatori di altri siti di raccolta.

<sup>24</sup> Si cita, come esempio, la Collezione Woodbury del Peabody Museum dell'Università di Harvard: PEABODY MUSEUM, *Addressing the Woodbury collection: Reconnecting relatives*, 2022.

<sup>25</sup> Tra queste, le cellule HeLa: R. SKLOOT, *The immortal life of Henrietta lacks: An ethical analysis*, in *Journal of Medical Ethics*, 44, 2018, 2, pp. 104-110.

<sup>26</sup> L. PERBAL, *The "warrior gene" and the Māori people: The responsibility of the geneticists*, in *Bioethics*, 27, 2013, 7, pp. 382-387; D. WENSLEY, M. KING, *Scientific responsibility for the dissemination and interpretation of genetic research: Lessons from the "warrior gene" controversy*, in *Journal of Medical Ethics*, 34, 2008, 6, pp. 507-509; S. ALPASLAN-ROODENBERG, *Ethics of DNA research on human remains: Five globally applicable guidelines*, in *Nature*, 2021, 599, 7883, pp. 41-46.

<sup>27</sup> Bundesärztekammer. *Arbeitskreis "Menschliche Präparatesammlungen": Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten aus menschlichem Gewebe in Sammlungen, Museen und öffentlichen Räumen*, in *Deutsches Ärzteblatt*, 2003, 8, pp. 378-383. Un esempio di personalità storica il cui nome e identità sono ancora ricordati è Jeremy Bentham, che ha donato il suo corpo (UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON, *Jeremy Bentham finds new home in student center*, 2020: [www.ucl.ac.uk/news/2020/feb/jeremy-bentham-finds-new-home-ucls-student-centre](http://www.ucl.ac.uk/news/2020/feb/jeremy-bentham-finds-new-home-ucls-student-centre)).

pertanto, ad un' a profonda riflessione bioetica<sup>28</sup>. Ci si interroga, in particolare, se il trascorrere del tempo abbia un effetto 'desacralizzante' in base ad una prospettiva relativistica, per la quale sarebbero degni di rispetto solo i resti umani recenti o identificabili, il cui significato speciale sarebbe legato alla vicinanza temporale e affettiva o se, in base ad una prospettiva olistica, la vera natura umana rimane immutata nell'essenza e conferisce a tali resti uno *status* speciale che trascende il tempo<sup>29</sup>. L'approccio olistico e universalista, condiviso dagli autori di questo articolo, considera i resti umani come vestigia di una storia comune che i viventi continuano a portare avanti, pur nella consapevolezza che il loro rispetto si manifesta secondo consuetudini diverse nelle differenti culture. In molte comunità non occidentali, ad esempio, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti è labile, da qui l'importanza di eseguire determinati rituali. Inoltre, è importante distinguere tra resti umani e tombe in quanto le tombe sono oggetto di concessione, nella maggior parte dei casi temporanea, mentre i resti umani in esse contenuti vengono in genere rimossi e collocati in fosse comuni o ossari.

Inoltre, è ora oggetto di una emergente discussione etica la nuova problematica dei prodotti inanimati derivati da tessuti umani quali rappresentazioni digitali, immagini, scansioni di superfici 3D, repliche stampate e calchi che rappresentano la forma anatomica dei resti umani<sup>30</sup>. Una delle questioni aperte

---

<sup>28</sup> J.M. MONGE, F. RÜHLI, *The anatomy of the mummy: Mortui viventes docent. When ancient mummies speak to modern doctors*, in *The Anatomical Record*, 2015, 298, pp. 935-940.

<sup>29</sup> G. CLAVANDIER, *De nouvelles normes à l'égard des restes humains anciens: de la réification à la personnalisation?*, in *Revue Canadienne de Bioéthique*, 2, 2019, 3.

<sup>30</sup> La discussione è molto attiva tra gli anatomopatologi (J. CORNWALL, D. CALLAHAN, R. WEE, *Ethical issues surrounding the use of images from donated cadavers in the anatomical sciences*, in *Clinical Anatomy*, 29, 2016, pp. 30-36; J. CORNWALL, *The ethics of 3D-printing copies of bodies donated for medical education and research: What is there to worry about?*, in *Australasian Medical Journal*, 9, 2016, 1, pp. 8-11; J. CORNWALL, *Body donation and digital technology: The ethical issues*, in *International Journal of Experimental and Clinical Anatomy*, 11, 2017, 1, pp. 42-45; D.G. JONES, *Three-dimensional printing in anatomy education: Assessing potential ethical dimensions*, in *Anatomi-*

riguarda l'attribuzione a tali immagini dello stesso rispetto e della stessa dignità dovuta ai tessuti 'reali', come suggeriscono taluni autori<sup>31</sup>.

Oggi il fondamento bioetico e giuridico dell'utilizzo dei corpi e dei resti umani risiede nella donazione, che presuppone un'azione attiva che indichi la decisione della persona, formalizzata attraverso il consenso informato scritto, circa il destino del proprio cadavere dopo la morte.

La donazione attesta la generosità del soggetto per il bene del prossimo o della conoscenza scientifica e, giuridicamente, è l'atto con cui il donante arricchisce intenzionalmente il donatario, disponendo – o obbligandosi a disporre – di un proprio diritto senza conseguire un corrispettivo.

La donazione del corpo è, dopo quello della vita, l'atto di più alta valenza morale, poiché il corpo rappresenta l'essenza della dimensione terrena. Essa, pertanto, va accolta con il massimo rispetto, inteso sia come accettazione delle volontà sia come responsabilità del ricevente di attenersi a comportamenti, procedure ed azioni atti a preservare i diritti della persona, come se quest'ultima fosse ancora in vita.

---

*cal Sciences Education*, 12, 2019, 4, pp. 435-443), nelle scienze forensi (R.M. CAREW ET AL., *Exploring public perceptions of creating and using 3D printed human remains*, in *Forensic Science International: Reports*, 2023, 7, 100314), in antropologia (C. KRMPOTICH, *Teaching collections management anthropologically*, in *Museum Anthropology*, 38, 2015, 2, pp. 112-122) e bioarcheologia (J. HARRIES, *Exposure: The ethics of making, sharing and displaying photographs of human remains*, in *Human Remains and Violence*, 4, 2018, 1, pp. 3-24). Non si è giunti ad un accordo generale su questo argomento, sebbene la Federazione Internazionale delle Associazioni degli anatomopatologi (IFAA) abbia pubblicato nel 2013 specifiche Raccomandazioni illustrate nel capitolo *Utilizzo di corpi non reclamati*.

<sup>31</sup> F. ALVES-CARDOSO, V. CAMPANACHO, *To replicate, or not to replicate? The creation, use, and dissemination of 3D models of human remains: A case study from Portugal*, in *Heritage*, 2022, 5, pp. 1637-1658; R.M. CAREW ET AL., *Exploring public perceptions of creating and using 3D printed human remains*, in *Forensic Science International: Reports*, 2023, 7, 100314.

## 2.1. *Il consenso 'informato': imprescindibile requisito etico e giuridico*

Se la conoscenza scientifica, la ricerca e l'istruzione biomedica traggono indiscutibile vantaggio dall'uso parziale o totale di cadaveri umani, l'avanzamento della cultura deontologica, giuridica e bioetica impone di individuare i principi guida per un approccio rispettoso della dignità del defunto.

Il concetto di donazione del corpo basato sul consenso informato ha rappresentato un grande progresso in quanto rispetta due importanti norme deontologiche: la dignità e l'autonomia personale individuale. Il concetto di dignità umana che promana dall'essere vivente al proprio cadavere stabilisce così la continuità tra i vivi e i morti e, bioeticamente, rappresenta anche un crescente riconoscimento dell'autonomia personale<sup>32</sup>.

Il concetto di consenso informato nella ricerca su soggetti viventi, formalizzato per la prima volta nel Codice di Norimberga del 1947<sup>33</sup> a seguito degli efferati crimini perpetrati dai medici nei campi di concentramento nazisti, diventa pietra miliare nella comunità medica mondiale attraverso la Dichiarazione di Helsinki<sup>34</sup> nella versione originale e negli aggiornamenti successivi.

Esso, sviluppato per la ricerca su esseri umani viventi, necessita di alcuni correttivi se traslato al campo della donazione anatomica perché la persona non è più in grado di esprimersi e perché lo *status* del cadavere non è soggetto a identica interpretazione nei differenti ordinamenti nazionali. Pertanto, si sta sviluppando un interessante dibattito bioetico sulle

---

<sup>32</sup> C. MACKENZIE, *Autonomy*, in *The Routledge Companion to Bioethics*, ed. J.D. ARRAS, E. FENTON, R. KUKLA, Routledge, New York, 2015.

<sup>33</sup> *Codice di Norimberga*, 1947

<sup>34</sup> L'Associazione Medica Mondiale ha adottato la prima Dichiarazione di Helsinki nel 1964 e ha apportato fino ad ora sette revisioni. Quella attualmente in vigore è del 2013, adottata a Fortaleza. In vista della prossima revisione, l'AMM sta attuando una serie di consultazioni con enti religiosi; si segnala, in particolare, la Conferenza organizzata dall'AMM e dalla Pontificia Accademia per la Vita, *WMA Conference on the Revision of the Declaration of Helsinki: research in resource – poor settings*, 18-19 gennaio 2024, Città del Vaticano.

possibili integrazioni da apportare al consenso informato in tale ambito. La relativa discussione accademica è essenziale per coloro che si occupano di donazione di corpi e utilizzano cadaveri per la ricerca e l'insegnamento<sup>35</sup> proprio per la dignità che viene attribuita al cadavere, principio centrale dell'etica della dissezione anatomica e della deontologia. Basti pensare che, a differenza di quella orientata ai soggetti viventi, la ricerca su cadaveri non è regolamentata a livello internazionale e la stessa Dichiarazione di Helsinki, nella sua ultima versione del 2013<sup>36</sup>, parla di 'materiale umano identificabile' che non comprende i tessuti o gli organi prelevati da una persona deceduta<sup>37</sup>.

Il defunto, pur avendo espresso la propria volontà in vita sull'utilizzo del proprio corpo *post-mortem*, necessita di qualcuno che si occupi dell'attuazione della propria volontà, paragonabile ad un esecutore testamentario o, come nel caso della legge italiana, ad un 'fiduciario'<sup>38</sup>. Non solo, nonostante le specificazioni contenute nelle ultime volontà, in alcuni Paesi «lo *status* etico dei cadaveri ... è difficile da definire»<sup>39</sup>. Qualche autore ha definito il cadavere nella sala anatomica 'uomo ambiguo'<sup>40</sup>, perché porta con sé aspetti di un oggetto e di un soggetto, essendo, al contempo, un 'resto' materiale, accessibile alla manipolazione fisica, e una persona deceduta, un '*focus*' di lutto, memoria e rituali religiosi o di altro genere. Tale ambiguità, fonte di fascino e di ansia, è difficilmente risolvibile in maniera definitiva<sup>41</sup>: privilegiarne la qualità 'oggettiva' attra-

---

<sup>35</sup> Y. BARILAN, *Anatomy, Ethics of.*, cit.

<sup>36</sup> WMA (64° Assemblea Generale, Fortaleza), *Dichiarazione di Helsinki*, 2013.

<sup>37</sup> A. WINKELMANN, A-K. HEINZE, S. HENDRIX, *Acknowledging tissue donation: Human cadaveric specimens in musculoskeletal research*, in *Clin Anat.*, 29, 2016, 1, pp. 65-69.

<sup>38</sup> Per i dettagli sulla normativa italiana si rimanda al paragrafo successivo.

<sup>39</sup> T.H. CHAMPNEY, *A proposal for a policy on the ethical care and use of cadavers and their tissues*, in *Anat Sci Educ.*, 49, 2011, 4, pp. 49-52.

<sup>40</sup> F.W. HAFFERTY, *Into the Valley: Death and the Socialization of Medical Students*, Yale University Press, New Haven, 1991.

<sup>41</sup> B.D. ROBBINS ET AL., *Lessons from the dead: the experiences of undergraduates working with cadavers*, in *Omega (Westport)*, 58, 2008, pp. 177-192.



verso un approccio riduzionista condurrebbe a reificare o, addirittura, a mercificare il cadavere in violazione della dignità della persona; al contrario, concentrarsi solo sulla sua qualità ‘sogettiva’ sarebbe difficilmente compatibile con la moderna biomedicina, le cui attività si basano su un approccio fisico al corpo umano. La suddetta condizione irrisolvibile del corpo umano *post-mortem* non è fissata da norme ma soggetta a compromessi che tengano conto delle necessità della scienza, delle volontà precedentemente espresse in vita dalla persona e dell’intervento dei familiari.

Alla luce di ciò, alle informazioni fornite al soggetto umano vivente consapevole e libero da ogni forma di coartazione, quali la spiegazione delle finalità della donazione e dell’eventuale destino dei resti, alcuni autori<sup>42</sup> propongono di aggiungere ulteriori elementi quali la prospettiva dei parenti, degli anatomopatologi e, in maniera più ampia, della comunità, dal momento che il defunto può essere paragonabile ad altri soggetti vulnerabili come minori o pazienti in stato di incoscienza, per i quali la ricerca medica prevede specifiche forme di tutela<sup>43</sup>. In tale prospettiva, il consenso rappresenterebbe un processo che parte dalle persone ancora in vita e, dopo la morte, continua coinvolgendo una rete in grado di proteggere tali ‘soggetti vulnerabili’ e creare una base più ampia per la donazione del corpo. L’avvento dei programmi di donazione del corpo, quindi, rappresenterebbe un progresso in tal senso, poiché il termine ‘donazione’ potrebbe essere utilizzato da entrambe le parti: donatori e riceventi, attraverso non solo l’accordo di donazione, ma anche il linguaggio che stabilisce un legame più diretto tra i soggetti coinvolti.

Su questo filone, numerosi autori tendono a sostituire il termine ‘donatore’ a quello di ‘cadavere’ o ‘corpo’ per sottolineare la qualità soggettiva del mettersi a disposizione. Tale approccio colmerebbe ancora meglio il divario tra il defunto e la società, ad esempio, nelle scuole di anatomia conferendo al

---

<sup>42</sup> A. WINKELMANN, *Consent and Consensus. Ethical Perspectives on Obtaining Bodies for Anatomical Dissection*, in *Clinical Anatomy*, 29, 2016, pp. 70-77.

<sup>43</sup> WMA, *Dichiarazione di Helsinki*, 2013.

primo un ruolo ‘attivo’ e socialmente riconosciuto di insegnante. In tale ambito, gli studenti americani ritengono convincente tale ruolo<sup>44</sup> e gli studenti asiatici definiscono il cadavere in sala anatomica un ‘insegnante silenzioso’<sup>45</sup>, ‘mentore silenzioso’<sup>46</sup> o ‘grande insegnante’<sup>47</sup>.

Come già accennato, il consenso informato ha una doppia valenza poiché, al di là di quella legale, deve essere considerata come prioritaria la valenza etica determinata da una serie di elementi correlati tra loro, quali la documentata volontà del defunto consapevolmente e liberamente espressa, il punto di vista della famiglia e della comunità discendente laddove tale volontà non sia nota<sup>48</sup> e il rispetto della dignità della persona in rapporto a un utilizzo non a fini personali e/o commerciali ma nell’interesse pubblico di accrescimento della conoscenza<sup>49</sup>.

In sintesi, il consenso validamente espresso dovrebbe contemplare le seguenti caratteristiche: il consenso alla donazione del corpo per scopi didattici e di ricerca dovrebbe essere prestato in forma scritta; il donatore dovrebbe scegliere quali scopi consentire; il donatore dovrebbe indicare gli usi per i quali non desidera destinare il corpo; le informazioni complete dovrebbero essere divulgate ai donatori in modo esaustivo solo in caso di utilizzo orientato alla ricerca genetica<sup>50</sup>.

---

<sup>44</sup> M. BOHL, P. BOSCH, S. HILDEBRANDT, *Medical students’ perceptions of the body donor as a “first patient” or “teacher”: A pilot study*, in *Anat Sci Educ.*, 2011, 4, pp. 208-213.

<sup>45</sup> S.C. LIN, J. HSU, V.Y. FAN, “*Silent virtuous teachers*”: *anatomical dissection in Taiwan*, in *BMJ*, 2009, 339:b5001.

<sup>46</sup> T. GUO-FANG, W. YUEH-HAN, *Empathy and gross anatomy teaching* [abstract], in *Ann Anat*, 2014, pp. 196-218.

<sup>47</sup> A. WINKELMANN, F.H. GÜLDNER, *Cadavers as teachers: the dissecting room experience in Thailand*, in *BMJ*, 2004, 329, pp. 1455-1457.

<sup>48</sup> M.L. BLAKEY, *Walking the ancestors home: On the road to an ethical human biology*, in *Anthropology Now.*, 14, 2022, 1-2, pp. 1-20.

<sup>49</sup> T.H. CHAMPNEY ET AL., *Bodies Rus: Ethical views on the commercialization of the dead in medical education and research*, in *Anatomical Sciences Education*, 12, 2019, 3, pp. 317-325.

<sup>50</sup> G. MONTANARI VERGALLO ET AL., *Body donation in Italy and the issue of consent*, in *Operational suggestions, Legal Medicine*, 60, 2023, 102172.

### 3. Il contesto normativo

#### 3.1. Il quadro regolatorio italiano

Nel lungo percorso dell'utilizzo del cadavere umano e dei suoi resti, la formalizzazione delle procedure di donazione avviene a partire dalla seconda metà del XX secolo<sup>51</sup>.

L'Italia si colloca tra i pochi Paesi che hanno normato gli atti di disposizione del proprio corpo *post-mortem* a fini di studio e ricerca<sup>52</sup>, ribadendo i «principi di solidarietà e proporzionalità» per l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post-mortem* «secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano»<sup>53</sup>.

La Legge rappresenta l'atto finale di un lungo percorso costellato da costanti sollecitazioni giuridiche e bioetiche<sup>54</sup> per superare l'unica norma di riferimento precedente, emanata nel 1933<sup>55</sup>, in cui si prevedeva la possibilità di destinare ad attività didattiche e di studio i corpi delle persone decedute che risultavano essere 'sconosciute', e cioè prive di relazioni parentali e di amicizie, per le quali nessuno avrebbe fatto richiesta di sepoltura. Tale norma, pertanto, non prevedeva un esplicito consenso da parte del soggetto in vita e dava un valore preminente all'interesse collettivo rispetto all'autodeterminazione del singolo sul proprio corpo, generando una modalità definita eticamente inammissibile dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB). In una tale prospettiva si configurava una sorta di *appropriazione* indebita di parti del corpo e di

---

<sup>51</sup> A. GARMENT, S. LEDERER, N. ROGERS, L. BOULT, *Let the dead teach the living: The rise of body bequeathal in 20th-century America*, in *Acad Med*, 82, 2007, pp. 1000-1005.

<sup>52</sup> Legge 10 febbraio 2020, n. 10, *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica* (GU Serie Generale n. 55 del 04 marzo 2020).

<sup>53</sup> *Ibidem*, art. 1.

<sup>54</sup> Il COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA ha dedicato uno specifico documento a questa tematica nel 2013, argomentando con forza la necessità di superare il precedente quadro normativo, giudicato eticamente inadeguato: *Donazione del corpo post mortem a fini di ricerca e studio*.

<sup>55</sup> R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore* (GU n. 283 del 7 dicembre 1933 - Suppl. Ordinario n. 283).

*abuso* nei riguardi dell'identità e dell'autonomia, intesa come dignità e integrità, dei soggetti il cui corpo *post-mortem* diveniva oggetto di espoliazione rendendo, di fatto, il corpo una *res nullius*, mero materiale biologico deprivato del rispetto insito nei riti funebri, tra i quali la sepoltura.

La Legge italiana n. 10/2020 riprende alcune raccomandazioni del CNB e le declina in coerenza con la Legge n. 219/2017<sup>56</sup>, consentendo che, chi lo desidera, possa donare il proprio corpo alla scienza e alla formazione medica all'interno di un percorso chiaro, trasparente e univoco, nonché favorendo studi e ricerche<sup>57</sup> in una prospettiva solidaristica. Il principio di solidarietà, elemento cardine della nostra Costituzione (art. 2), implica il riconoscimento da parte di un individuo del proprio ruolo *all'interno* e *verso* una collettività più estesa, di cui ci si sente parte.

Accanto a tale principio, la Legge n. 10/2020 codifica altri principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana, quali quelli di autodeterminazione individuale (art. 3) e di promozione di ricerca e sviluppo (art. 9), specie se finalizzati alla tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» (art. 32).

Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, il Ministero della Salute ha individuato, con apposito decreto<sup>58</sup>, i Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti conservandone un elenco al suo interno. Al successivo Regolamento del 2023<sup>59</sup> è stata demandata la definizione delle norme attuative, in base alle quali, 1) dopo il de-

---

<sup>56</sup> Legge 22 dicembre 2017, n. 219, *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento* (GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018).

<sup>57</sup> COMMISSIONE PER L'ETICA E L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E COMITATO ETICO DELLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI, *Documento "Donarsi alla Scienza"*, prot. n. 0076334/2022.

<sup>58</sup> MINISTERO DELLA SALUTE, Decreto 23 agosto 2021, *Riconoscimento dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti* (GU Serie Generale n. 215 del 08 settembre 2021). I Centri di riferimento sono indicati in strutture universitarie, aziende ospedaliere di alta specialità e IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).

<sup>59</sup> D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47, *Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio*,

cesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto (‘disponente’) deve restare all’obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica; 2) vanno rispettate le cause di esclusione per l’utilizzo dei corpi a fini di studio, ricerca scientifica e formazione<sup>60</sup>; 3) il tempo trascorso per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l’utilizzo e la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento non deve superare i dodici mesi; 4) nel caso in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo al centro di riferimento, quest’ultimo provvederà alla sepoltura o alla cremazione (secondo le volontà del defunto); 5) l’elenco nazionale dei Centri di riferimento può essere consultato sul sito internet del Ministero della Salute<sup>61</sup>; 6) prima di prelevare il corpo del defunto, il Centro di riferimento acquisisce tramite la banca dati la prova del consenso espresso, adotta misure idonee a garantire la tracciabilità di tutte le fasi di utilizzo del corpo e delle parti anatomiche anche ai fini della successiva restituzione e, per dieci anni dal decesso del disponente, conserva la documentazione relativa all’accertamento di morte e quella sanitaria; 7) il fiduciario informa della volontà del disponente il medico che accerta la morte; 8) le attività dei Centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo o ai suoi organi e tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica

---

*di formazione e di ricerca scientifica* (GU Serie Generale n. 99 del 28 aprile 2023).

<sup>60</sup> Oltre alle cause di morte violenta o di sospetto di reato, sono esclusi i corpi di defunti (ibidem, art. 3): «a) affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all’assistenza – nei casi in cui l’infezione costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso – e infezioni correlate all’antimicrobico-resistenza, SARS-CoV-2 – inclusi i casi probabili, sospetti e confermati –, infezioni emergenti o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore; /b) sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici; /c) sottoposti a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria; /d) con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura post-traumatica; /e) di individui suicidi; /f) di individui deceduti all’estero».

<sup>61</sup> *Ibidem*, art. 2, nota 2. Tale Elenco deve essere «aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l’individuazione del Centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente».

approvati dal competente Comitato Etico indipendente Territorialmente (CET); 9) le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali adottano iniziative di informazione e comunicazione al personale medico/sanitario e ai cittadini anche avvalendosi dei Centri di riferimento, delle amministrazioni comunali e delle associazioni di volontariato.

Un ulteriore, recentissimo, aggiornamento della norma riguarda le modalità e le tempistiche di presentazione della candidatura per le strutture che vogliono diventare centri di riferimento per conservazione e utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica<sup>62</sup>.

Attualmente, in Italia, è ancora aperto il dibattito sui termini previsti dalle norme per la restituzione del corpo su esposte. Per alcuni esponenti del mondo scientifico, infatti, fissare un termine unico rischia di rendere le donazioni incompatibili con alcune attività di formazione, studio e ricerca, anche a causa dell'articolazione dell'*iter* autorizzativo delle diverse attività e propongono di rivedere tali termini temporali a favore di un periodo compreso tra i tre e i cinque anni, sulla base delle esperienze in altri Paesi occidentali<sup>63</sup>. Un ulteriore elemento di discussione è rappresentato dalla mancanza di specifiche in-

---

<sup>62</sup> MINISTERO DELLA SALUTE, Decreto 24 aprile 2024, *Definizione delle modalità e dei tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialità e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della legge 10 febbraio 2020, n. 10, nonché per la disciplina delle verifiche del possesso dei requisiti al fine del tempestivo aggiornamento dell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui all'articolo 5 della predetta legge* (GU Serie Generale n. 142 del 19 giugno 2024).

<sup>63</sup> R. DE CARO et al., *The Italian law on body donation: A position paper of the Italian College of Anatomopatologists*, in *Annals of Anatomy*, 2021, 238, 151761; B.Z. DE GAMA ET AL., *Cultural practices of the Zulu ethnic group on the body and their influence on body donation*, in *Anat. Sci.Educ.*, 13, 2020, 6, pp. 721-731; J.T. PARK, *The trend of body donation for education based on Koreansocial and religious culture*, in *Anat. Sci. Educ.*, 2011, 4, pp. 33-38; I.A. GURSES ET AL., *Profile and motivations of registered whole-body donors in Turkey: Istanbul university experience*, in *Anat. Sci. Educ.*, 2019, 12, pp. 370-385; UNITED KINGDOM, *Human Tissue Act 2004* (Commencement No. 5 and Transitional Provisions) Order 2006, Statut. Instrum., No. 1997 July 20<sup>th</sup>; UNIVERSITY OF ANTWERP, *Body Donation: Frequently Asked Questions* [WWW Document],

dichiarazioni sulla forma da conferire concretamente alla dichiarazione di espressione del consenso: si spera che le istituzioni colmino tale lacuna in maniera omogenea sul territorio nazionale proponendo modelli di semplice compilazione. In relazione alla restituzione del corpo alla famiglia, si auspica di prevedere la possibilità, per chi lo desidera, di escludere l'uso di alcune parti del proprio corpo che possono assumere un forte valore simbolico, emotivo ed affettivo (si pensi, ad esempio, al volto) o la donazione di altre (come l'encefalo o le gonadi) potenzialmente incompatibili con le proprie credenze religiose. Altri aspetti tuttora oggetto di discussione riguardano le finalità delle ricerche da svolgere (priorità ed esclusioni), la comunicazione di eventuali *incidental findings* ai familiari in vita, le misure di tutela della riservatezza, compresa la volontà di anonimato.

Infine, va segnalato che tali norme, nel nostro Paese, sono ancora poco conosciute sia in ambito medico sia nella cittadinanza e certamente non possono ritenersi sufficienti alcuni annunci di pubblica utilità trasmessi dalle reti televisive. È necessario promuovere una cultura della donazione attraverso non solo dibattiti pubblicamente accessibili ma anche lezioni e seminari dedicati nell'ambito del percorso curricolare nelle facoltà mediche.

### 3.2. *Il quadro regolatorio internazionale*

Come è noto, e ampiamente documentato, la storia delle dissezioni su cadaveri ha avuto un percorso tortuoso e le condizioni sono mutate nel corso del tempo<sup>64</sup>. Le limitazioni alle moderne forme di dissezione sono frequentemente attribuite alle obiezioni religiose, in particolare del Medioevo<sup>65</sup>, ma va

---

2020; FRENCH REPUBLIC, Decree No. 318, 2000 April 9<sup>th</sup>, *General Code of Local and Regional Authorities* - Article R2213-13 Amended by Decree No. 121/2011.

<sup>64</sup> R. PORTER, *The greatest benefit to mankind. A medical history of humanity from antiquity to the present*, Harper Collins, London, 1997; R. RICHARDSON, *Death, Dissection and the Destitute*, Phoenix Press, London, 2001<sup>2</sup>.

<sup>65</sup> R.E. ELIZONDO-OMANA ET AL., *Dissection as a teaching tool: Past, present, and future*, in *Anat Rec*, 285, 2005, pp. 11-15.

tenuto presente anche una particolare forma di obiezione 'laica' quando la dissezione riguarda i corpi vicini ai dissettori, sia per familiarità sia per vicinanza personale e sociale. Ad esempio, nella Bologna del XV secolo, un prerequisite formale era che il defunto provenisse da una città distante almeno 30 miglia<sup>66</sup>; nel corso dei secoli la scelta avveniva più frequentemente per i corpi 'non reclamati', fino ad arrivare ai corpi 'donati'.

Sebbene oggi i programmi di donazione possano essere considerati la regola generale, ben pochi Paesi si sono dotati di una specifica regolamentazione nazionale come quella italiana e, spesso, ove presente, questa rappresenta una norma di carattere locale<sup>67</sup>. In Germania e negli USA<sup>68</sup>, ad esempio, la dissezione anatomica è regolata da leggi regionali sulla sepoltura lievemente diverse l'una dall'altra ed in alcune

---

<sup>66</sup> K. PARK, *The criminal and the saintly body: Autopsy and dissection in Renaissance Italy*, in *Renaissance Quarterly*, 47, 1994, pp. 1-33.

<sup>67</sup> S. MCHANWELL ET AL., *The legal and ethical framework governing body donation in Europe. A review of current practice and recommendations for good practice*, in *European Journal of Anatomy*, 12, 2008, pp. 1-24. Per i riferimenti alle norme internazionali sulla donazione del corpo *post-mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica in alcuni Paesi europei e negli USA, si rimanda al seguente indirizzo: Camera dei deputati Dossier NIS16031. In ambito europeo e in una prospettiva più ampia, nel 1991 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione n. 1159 (1991) relativa all'armonizzazione delle regole in materia di autopsia, sulla base della quale il Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione n. R (99) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'armonizzazione delle norme in materia di autopsia medico-legale (adottata il 2 febbraio 1999). La Raccomandazione non è vincolante per gli Stati membri, tuttavia, essa fornisce un quadro strategico e proposte che i governi possono applicare in ambito nazionale. La Commissione non dispone di informazioni in merito allo stato dell'attuazione o del recepimento a livello nazionale della Raccomandazione (99) 3 negli Stati membri, o sulla necessità di aggiornarla, come suggerito dal firmatario (si veda: A. FARNETI, R. ZOJA, *La Raccomandazione del Consiglio di Europa diretta ad uniformare le procedure autoptiche medico legali*, in *Archivio di Medicina Legale*, gennaio 1999, pp. 4-13; G. PIERUCCI, M. COLONNA, M. BACCI, R. ZOJA, R.M. GAUDIO, *Proposta di procedure standard per l'autopsia medico-legale*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 27, 2005, pp. 127-183). La Commissione Europea ha poi emanato la *Raccomandazione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori*.

<sup>68</sup> T.H. CHAMPNEY, *A proposal for a policy on the ethical care*, cit.



aree la donazione del corpo viene praticata senza alcuna legge esplicita, ma semplicemente 'in analogia' alla Legge sui trapianti<sup>69</sup>.

Il motivo di tale carenza normativa risiede nel fatto che i programmi regolamentati di donazione dei corpi comportano alcune incertezze etiche e giuridiche, tra cui quelle che riguardano il ruolo da attribuire ai parenti del defunto e l'uso effettivamente legittimato della donazione<sup>70</sup>. La questione non è di poco conto, se si considerano le molteplici forme di utilizzo dei corpi, comprese quelle artistiche, rappresentato dalle mostre di cadaveri plastinati, o la dissezione pubblica. Ci si interroga sul fatto che il donatore debba avere una conoscenza dettagliata di come si utilizzerà il proprio cadavere o se debba lasciare istruzioni dettagliate su ciò che ritiene opportuno.

In una prospettiva di derivazione kantiana, secondo cui il corpo umano dovrebbe avere una dignità ma non un prezzo, le leggi esistenti relative alla dissezione anatomica mirano ad escludere qualsiasi commercializzazione del cadavere umano e delle sue parti.

Se il commercio di resti umani ha origini antichissime<sup>71</sup>, ancora oggi è possibile acquistare ossa umane, in particolare teschi<sup>72</sup>,

---

<sup>69</sup> R. KLEINKE, *Ein Blick auf die Körperspende des Jahres 1845 Einblick in die Körperspende heute. Dissertation*. Centrum für Anatomie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, 2007.

<sup>70</sup> A. WINKELMANN, *Consent and Consensus*, cit.

<sup>71</sup> Si cita, come esempio, il commercio di teste Maori mummificate, risalente al XVIII secolo e sviluppatosi nel secolo successivo.

<sup>72</sup> Si cita, come esempio, il caso della vendita all'asta per £2.000, nel Sussex, del teschio di John Parker, un uomo di trentasei anni giustiziato nella prigione di Gloucester nel 1813. Il teschio, venduto con la descrizione di 'pezzo antico' ed esposto in una cupola di vetro, recava incise le parole «John Parker impiccato per aver derubato la chiesa di Henbury e la scuola di De Boudrie». Il banditore coinvolto ha dichiarato: «È uno degli oggetti più stravaganti che abbiamo avuto» (*BBC News*, 2014). Parker fu giustiziato durante un periodo caratterizzato da un rigido sistema giuridico in Inghilterra, noto come il '*Bloody Code*', che prevedeva la pena di morte per centinaia di reati. Il *Murder Act* del 1752 stabiliva che tutti i criminali giustiziati per omicidio non sarebbero stati sepolti, ma appesi in catene (*gibbeting*) o sezionati e anatomizzati. Queste punizioni *post-mortem* erano progettate per agire come 'ulteriore terrore e peculiare segno di infamia'. Come la forca, la sentenza di dissezione e anatomizzazione aveva lo scopo di punire il criminale con la consapevolezza del suo

decorati o meno, soprattutto in rete<sup>73</sup>.

Ogni volta che parti del corpo umano vengono esposte al pubblico bisognerebbe fornire informazioni sul contesto in cui è vissuta la persona e sulle modalità di reperimento, ove possibile, poiché lo sguardo non è mai innocente e i resti umani acquisiscono nuovi significati mentre passano attraverso le mani di diversi professionisti, custodi e collezionisti, pertanto, ignorare deliberatamente tali informazioni può portare ad acogliere atti di ingiustizia storica<sup>74</sup>.

In alcuni contesti storici, lo smembramento del corpo *post-mortem* per i criminali<sup>75</sup> era visto come una ‘cattiva morte’, qualcosa che colpiva le credenze sulla degna sepoltura e, per i credenti della religione cattolica, sulla resurrezione del corpo<sup>76</sup>. Il risultato di queste punizioni fu che, nel passato, la me-

---

destino *post-mortem* mentre era in vita. Il viaggio del teschio di Parker dalla sua condanna a morte nel 1813 al lotto numero 202 nel 2014 rivela il sofisticato commercio illegale di cadaveri che collegava il sistema giudiziario, l'*establishment* medico e i ‘resurrezionisti’ o ultracorpi – individui che si procuravano il cranio e i corpi di persone recentemente morte (o in alcuni casi assassinate) per le fiorenti scuole di medicina di Inghilterra e Scozia. Per un approfondimento della vicenda legata alla vendita del cranio di John Parker si rimanda a: S. MCCORRISTINE, *The Dark Value of Criminal Bodies: Context, Consent, and the Disturbing Sale of John Parker's Skull*, in *Conserv Mus Stud.*, 13, 2015, 1.

<sup>73</sup> Dal 2016, il sito *eBay* ha vietato la vendita di parti di esseri umani (ad eccezione dei capelli) e da allora il commercio si è spostato su altre piattaforme, come, ad esempio, *Instagram*. Secondo un rapporto del 2017 degli archeologi D. HUFFER e S. GRAHAM, nel 2013 su *Instagram* sono state vendute ossa umane per un valore di 5.200 dollari, mentre ossa umane per un valore di 57.000 dollari sono state commercializzate nel 2016, dando un'idea della crescita di questo tipo di commercio *online*: D. HUFFER, S. GRAHAM, *The Insta-Dead: the rhetoric of the human remains trade on Instagram*, in *Internet Archaeology*, 45, 2017. Inoltre, parti del corpo continuano ad essere acquistate e vendute in prestigiose case d'asta, come Christies, come ‘pezzi antichi’.

<sup>74</sup> S.J.M.M. ALBERTI, *Morbid Curiosities: Medical Museums in Nineteenth Century Britain*, Oxford University Press, Oxford, 2011.

<sup>75</sup> Si veda, appunto, il succitato *Murder Act* del 1752, in Inghilterra.

<sup>76</sup> S. TARLOW, *Ritual, Belief and the Dead in Early Modern Britain and Ireland*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. Ivi si può trovare anche la descrizione dei disordini che avvenivano occasionalmente intorno al patibolo di Tyburn, nell'Inghilterra del XVIII secolo, tra i chirurghi che reclamavano i corpi dei giustiziati e i loro amici o familiari che volevano portarli via per dare loro degna sepoltura.

dicina e i musei medici, utilizzando i corpi dei criminali come oggetti di studio, divennero complici della mercificazione e della frammentazione di resti umani se non, in alcuni casi, complici di furti di corpi<sup>77</sup> e di funerali fittizi delle persone più povere e vulnerabili<sup>78</sup>.

In particolare, i teschi di alcuni tipi di persone erano maggiormente a rischio di furto e mobilità da parte dei cosiddetti 'craniolettici': popolazioni indigene, criminali giustiziati, geni creativi e coloro che morivano di malattie o condizioni rare<sup>79</sup>. Attualmente, la 'caccia alle teste' imperiale e il movimento di teschi subalterni attraverso i musei e le collezioni occidentali sono oggetto di acceso dibattito negli studi postcoloniali<sup>80</sup>.

Tuttavia, sebbene storicamente le leggi non abbiano impedito il trattamento non etico dei cadaveri nelle istituzioni mediche, ci sono segnali positivi che gli anatomopatologi, in ambito internazionale, abbiano riconosciuto l'impatto potenzialmente traumatico del loro lavoro, tanto che molti istituti anatomici organizzano servizi commemorativi e funebri annuali

---

<sup>77</sup> Accorata, su questo argomento, la riflessione di Richardson: «Il furto di corpi negava la tradizionale cultura della morte, tormentava i morenti e negava il conforto immaginativo della persona in lutto. Ha annullato i loro sforzi per garantire un riposo pacifico ai morti. Ha privato i morti del loro giusto posto nella tomba, e il futuro è stato preparato per loro, e ha privato i sopravvissuti del conforto di sapere dove comunicare con loro. Il furto di tombe ha distrutto i processi del dolore aggravando queste privazioni con la minacciosa minaccia di inquietudine e con la rottura delle speranze di una resurrezione amichevole»: R. RICHARDSON, *Human dissection and organ donation: a historical and social background*, in *Mortality: Promoting the Interdisciplinary Study of Death and Dying*, 11, 2006, 2, pp. 151-165.

<sup>78</sup> E. HURREN, *Dying for Victorian Medicine: English Anatomy and its Trade in the Dead Poor, c. 1834-1929*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012.

<sup>79</sup> C. DICKEY, *Cranioklepty: Grave Robbing and the Search for Genius*, Unbridled Books, Denver-Colorado, 2009.

<sup>80</sup> D.H. THOMAS, *Skull Wars: Kennewick Man Archaeology, and the Battle for Native American Identity*, Basic Books, New York, 2000; R. ROQUE, *Head-hunting and Colonialism: Anthropology and the Circulation of Human Skulls in the Portuguese Empire, 1870-1930*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010.

nei quali amici e donatori, insieme ad anatomopatologi e studenti, si riuniscono per ricordare i donatori<sup>81</sup>.

Recentemente, notizie di scandali riguardanti in Europa la ritenzione di cadaveri in decomposizione o di organi in ospedali e università<sup>82</sup> rischiano di minare la fiducia nei servizi sanitari nazionali così come notizie di furti illegali di organi, vendite 'volontarie' di parti del corpo in tempi di necessità e mercimonio di cadaveri in assenza di norme nei Paesi in via di sviluppo rivelano un incessante attenzione del mercato attorno ai corpi e ai resti umani. La situazione diventa ancora più oscura quando gli artisti utilizzano parti del corpo e campioni anatomici senza consenso<sup>83</sup>.

Tutto ciò ha indotto le istituzioni a intraprendere un percorso di riflessione per costruire un quadro regolatorio giuridico per l'utilizzo dei corpi e dei resti umani secondo principi etici.

Il Consiglio d'Europa ha promulgato nel 2015 un'apposita Convenzione contro il traffico di organi umani<sup>84</sup> e in Italia, il Regolamento di Polizia Mortuaria<sup>85</sup> punisce con una sanzione amministrativa il commercio e la detenzione non autorizzata di resti umani.

Purtuttavia, i programmi di donazione di corpi non possono escludere forme di transazioni finanziarie nelle quali né

---

<sup>81</sup> Cfr. *Commemorative resolution sparks debate*, in *The Commonwealth Times*, 27 gennaio 2014, <https://commonwealthtimes.org/2014/01/27/commemorative-resolution-sparks-debate/>.

<sup>82</sup> Cfr. *Spanish University storing donated corpses in 'Chamber of Horrors'*, in *The Telegraph*, 19 maggio 2014, [www.telegraph.co.uk/news/world-news/europe/spain/10841862/Spanish-university-storing-donated-corpses-in-chamber-of-horrors.html](http://www.telegraph.co.uk/news/world-news/europe/spain/10841862/Spanish-university-storing-donated-corpses-in-chamber-of-horrors.html); *Body parts found in University of Cologne's cellars*, in *The Guardian*, 13 marzo 2012, [www.theguardian.com/world/2012/mar/13/body-parts-university-cologne-cellar](http://www.theguardian.com/world/2012/mar/13/body-parts-university-cologne-cellar).

<sup>83</sup> N. CLARK, *Dead serious? Photo of Damien Hirst with severed head riles Richard III academics*, in *The Independent*, 12 luglio 2013, [www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/dead-serious-photo-of-damien-hirst-with-severed-head-riles-rich-ard-iii-academics-8706571.html](http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/dead-serious-photo-of-damien-hirst-with-severed-head-riles-rich-ard-iii-academics-8706571.html).

<sup>84</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione contro il traffico di organi umani*, 2015, ratificata dall'Italia nel 2016.

<sup>85</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*.

il donatore dovrebbe essere ricompensato economicamente né le parti del corpo dovrebbero essere 'vendute'. Ciò significa che le spese relative al trasporto, alla conservazione e alla lavorazione devono essere distinguibili dai prezzi di acquisto delle parti del corpo, pur nella complessità di operazioni che non sempre rendono facilmente identificabili le necessarie distinzioni<sup>86</sup>. Inoltre, la motivazione degli anatomopatologi e di chiunque altro utilizzi il corpo e parti di esso non dovrebbe essere oggetto di finanziamento, dal momento che la ricerca e la formazione medica è solitamente fondata sul progresso della scienza e sulla qualificazione del personale medico. Ciò implicherebbe anche il consenso più ampio della comunità per la ricerca con soggetti vulnerabili, specie ove la donazione del corpo sia finalizzata ad accrescere la conoscenza scientifica con particolari ricadute positive per la comunità locale, in analogia a quanto affermato nella Dichiarazione di Helsinki 2013: il gruppo coinvolto nella ricerca dovrebbe anche «essere in grado di trarre beneficio dalle conoscenze, dalle pratiche o dagli interventi che risultano dalla ricerca». I donatori dei corpi, ovviamente non potranno trarre alcun beneficio dai futuri progressi della medicina, ma si aspettano che i possibili benefici derivanti dal proprio atto potranno ricadere sui membri della loro comunità.

#### 4. *Utilizzo dei corpi non reclamati*

L'utilizzo dei corpi non reclamati in sala settoria è stata una regola per gran parte del XIX e del XX secolo ed è ancora legalmente praticata in alcune parti del mondo, in particolare dove la donazione incontra obiezioni culturali e religiose<sup>87</sup>. In

---

<sup>86</sup> D. DICKENSON, *Body Shopping. Converting Body Parts to Profit*, One-world, Oxford, 2008; K. HOEYER, *Tradable body parts? How bone and recycled prosthetic devices acquire a price without forming a 'market'*, in *BioSocieties*, 2009, 4, pp. 239-256.

<sup>87</sup> D.G. JONES, M.I. WHITAKER, *Anatomy's use of unclaimed bodies: Reasons against continued dependence on an ethically dubious practice*, in *Clin Anat.*, 2012, 25, pp. 246-254.

tali contesti, i ‘corpi non reclamati’, ossia di coloro che muoiono senza parenti conosciuti o qualcun altro che ‘rivendichi’ il corpo per la sepoltura, o anche di coloro che non possono permettersi le spese per la sepoltura vengono assegnati ai dipartimenti di anatomia che si assumono il diritto di dissezionare i cadaveri sostenendo poi i costi per la sepoltura.

La dissezione di un corpo non reclamato non necessariamente comporta una violazione della dignità, tuttavia, non è lecito ritenere che la persona deceduta avrebbe approvato la dissezione del proprio corpo. Pertanto, a livello individuale, tale pratica può essere considerata una violazione dell’autonomia personale del defunto e delle sue ultime volontà. Inoltre, bisogna considerare come l’uso di corpi non reclamati spesso rappresenta una discriminazione nei confronti delle persone povere che non possono permettersi una sepoltura e/o non hanno i mezzi per prendersi cura dei propri morti. Pertanto, la semplice consapevolezza che coloro che muoiono senza parenti o senza mezzi economici per la sepoltura possano finire sul tavolo dell’anatomopatologo può essere inquietante e minare la fiducia della comunità nei confronti degli specialisti, che, di fatto, trovano in tale contesto la maggiore sfida da affrontare<sup>88</sup>.

In una prospettiva bioetica utilitaristica, la dissezione di un corpo non reclamato reca potenziali benefici per un gran numero di persone, facendo avanzare la conoscenza medica, a fronte di un danno per poche persone.

Questa argomentazione sostiene che il beneficio percepito è così grande da giustificare in alcuni casi una pratica eticamente dubbia. Ciò sarebbe accettabile nell’approccio etico di John Stuart Mill<sup>89</sup> e in quello della prima formulazione dell’utilitarismo di Jeremy Bentham<sup>90</sup>, che vedono la ‘più grande felicità’ del maggior numero di persone come l’obiettivo generale delle decisioni morali. Tuttavia, lo stesso Bentham, nel-

---

<sup>88</sup> E. SENDEMİR, *On the difficulties to obtain body donation* [Abstract], in *Ann Anat.*, 2014, pp. 196-261.

<sup>89</sup> J.S. MILL, *Utilitarismo* (1836), StreetLib, 2024.

<sup>90</sup> J. BENTHAM, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1823), Dover Publication, Dover, 2007.

la sua successiva formulazione dell'utilitarismo, ha superato il concetto della massimizzazione del numero di persone, ritenendo inaccettabile che la maggioranza possa godere di grandi benefici a spese di una sofferenza enorme per la minoranza, e ha quindi radicato l'utilitarismo nella massimizzazione del benessere aggregato<sup>91</sup>.

Pertanto, risulta difficile accettare che alcune persone debbano essere danneggiate a beneficio di altre, producendo un'evidente ingiustizia e in una prospettiva bioetica non utilitarista l'uso dei corpi non reclamati dovrebbe essere evitato e dovrebbe essere creato un memoriale apposito a secondo della sede di provenienza. Un modo per affrontare la tematica potrebbe esser ricercare un consenso sui limiti di accettazione della donazione del corpo in una società la cui cultura è contraria a tale pratica.

Al momento, una delle poche certezze è rappresentata dalla necessità di produrre norme chiare e trasparenti proprio per le ambiguità bioetiche relative alla dissezione anatomica e alla donazione dei corpi. Tra le più autorevoli Linee Guida internazionalmente riconosciute, figurano quelle emanate nel 2012 dalla Federazione Internazionale degli Anatomopatologi (IFAA) per l'utilizzo dei corpi e tessuti umani per esami autotipici<sup>92</sup> e nel 2023 per l'educazione anatomica e la ricerca<sup>93</sup>.

La prima Raccomandazione del 2012 prevede la necessità di richiedere ai donatori un consenso informato finalizzato

---

<sup>91</sup> M. REICHLIN, *L'utilitarismo*, il Mulino, Bologna, 2013.

<sup>92</sup> IFAA. INTERNATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF ANATOMOPATOLOGS. FEDERATIVE INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ETHICS AND MEDICAL HUMANITIES (FICEM), *Recommendations of good practice for the donation and study of human bodies and tissues for anatomical examination*, 2012.

<sup>93</sup> IFAA. INTERNATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF ANATOMOPATOLOGS. FEDERATIVE INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ETHICS AND MEDICAL HUMANITIES (FICEM), *Recommendations for Good Practice Around Human Tissue Image Acquisition and Use in Anatomy Education and Research*, 2023. Si segnalano, inoltre, le seguenti Linee Guida internazionali: AMERICAN ASSOCIATION FOR ANATOMY, *Human body donation program best practices*, 2023 ([www.anatomy.org/AAA/AAA/Contacts/Sign\\_In.aspx?LoginRedirect=true&returnurl=%2fAAA%2fSearch%3fSearchTerms%3dHuman%2bbody%2bdonation%2bprogram%2bbest%2bpractices](http://www.anatomy.org/AAA/AAA/Contacts/Sign_In.aspx?LoginRedirect=true&returnurl=%2fAAA%2fSearch%3fSearchTerms%3dHuman%2bbody%2bdonation%2bprogram%2bbest%2bpractices)) e AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ANATOMOPATOLOGS (ACA), *Best practices guide for donation programs*, 2017<sup>2</sup>.

attraverso una decisione libera e consapevole che esclude, di conseguenza, i minori e gli altri soggetti ‘incompetenti’, nonché esplicitamente i prigionieri nel braccio della morte. Non vengono inclusi nel consenso i parenti o la comunità, ma ci si auspica che i donatori discutano i loro desideri con i loro familiari affinché anche i parenti più prossimi possano firmare il modulo in un’ottica di maggiore trasparenza tra istituzioni, potenziali donatori e loro parenti nell’arco dell’intero processo. Viene, pertanto, esclusa la donazione per iniziativa dei familiari senza il consenso del donatore. Un tale processo di ricerca del consenso rappresenta un’interazione tra pari, contrapposto all’uso di corpi non reclamati o all’uso di parti del corpo provenienti da altri continenti. Quest’ultima modalità, utilizzata per rifornire comunità carenti di corpi donati, rappresenta la meno convincente perché può sovrapporsi al commercio di parti del corpo.

In tale ottica, la donazione del corpo dovrebbe essere promossa come un servizio alla comunità locale e non solo come astratto progresso universale delle conoscenze e delle competenze mediche<sup>94</sup>.

Le recenti Raccomandazioni dell’IFAA del 2023, che integrano le precedenti, risentono dello sviluppo delle tecnologie digitali e della relativa necessità di acquisire, utilizzare e conservare le immagini derivate dai tessuti umani (fotografie, video e immagini di tessuti umani reali, nonché quelle generate da ultrasuoni, tomografia computerizzata e risonanza magnetica). Tali immagini, benché non siano campioni fisici ma loro rappresentazioni, derivano da persone reali e, pertanto, meritano una considerazione speciale, in quanto il loro uso e la lo-

---

<sup>94</sup> Esempi interessanti provengono dalla Thailandia, dove il sostegno della famiglia reale e il conferimento dello *status* altamente stimato di ‘Grande Insegnante’ ai donatori ha aiutato a superare le preoccupazioni religiose legate alla rinascita, e da Taiwan, dove l’interazione tra studenti e famiglie dei donatori nel curriculum ha contribuito a promuovere la donazione del corpo. Tali esempi potrebbero non essere sempre trasferibili ad altre comunità, ma discuterne può aiutare a trovare altre soluzioni e a promuovere l’importanza del consenso in materia di donazione di corpi e dissezione anatomica. Si veda: T. GUO-FANG, W. YUEH-HAN, *Empathy and gross anatomy teaching* [abstract], in *Ann Anat.*, 2014, pp. 196-218.



ro distribuzione in modi che non sono considerati etici possono minare il rapporto con le comunità locali.

Pertanto, l'uso di tali immagini dovrebbe essere autorizzato dal consenso informato del donatore, appropriato per le modalità di utilizzo (anche nel caso in cui le immagini siano condivise con altre istituzioni per scopi educativi e/o di ricerca), con scopo e durata della conservazione previsti e limitati. Analogamente, la dissezione anatomica di individui deceduti dovrebbe rimanere confinata a uno spazio protetto non pubblico.

Nei casi in cui è più probabile che le immagini vengano utilizzate per scopi commerciali, deve essere richiesto un consenso specifico. La documentazione dovrebbe, inoltre, contenere una dichiarazione dalla quale risulti specificamente autorizzata da donatori, parenti o rappresentanti legali qualsiasi immagine che permetta di identificare la persona. In generale, segni o altre caratteristiche potenzialmente identificativi dovrebbero essere censurati dalle immagini che, in nessun caso, dovrebbero essere trasferire su social media o siti *internet* non protetti da *password*. È accettabile solo l'uso su siti *web* di anatomia ad accesso limitato, come le piattaforme istituzionali, per impedire che i corpi donati vengano utilizzati in modo improprio e per scopi non accademici (inclusa la curiosità morbosa) ed è proibita ogni forma di mercificazione o commercializzazione delle immagini<sup>95</sup>, al fine di tutelare la dignità delle persone.

Le immagini di tessuti umani devono essere acquisite solo da fonti in cui è possibile verificare lo stato del consenso del donatore, ove si escludano immagini acquisite casualmente da *internet* e da sistemi educativi commerciali che non divulgano le fonti delle loro immagini.

---

<sup>95</sup> Se le immagini devono essere utilizzate nello sviluppo di libri di testo o altri prodotti educativi, il donatore deve acconsentire specificamente all'uso delle immagini per questo scopo e, ove possibile, anche i cari del donatore devono essere informati al momento del consenso. Il consenso specifico per questo scopo deve essere effettuato con documenti indipendenti dai processi di consenso *standard*: qualsiasi scopo educativo che possa avere conseguenze commerciali non è considerato parte della pratica di consenso *standard*.

Ove possibile, le immagini provenienti da collezioni storiche di persone sconosciute o non consenzienti devono essere sostituite con immagini di persone consenzienti, ad eccezione di contesti educativi che affrontano specificamente la storia e l'etica della loro acquisizione.

Le Raccomandazioni indicano anche le modalità per l'archiviazione delle immagini digitali<sup>96</sup>. Anche in tali recenti Raccomandazioni, IFAA riconosce che l'accesso ai corpi donati non è universale a livello globale e, nel caso in cui si utilizzino corpi non reclamati e non autorizzati nella rete non dotata di normativa *ad hoc*, le istituzioni dovrebbero comunque aspirare a soddisfare il più possibile i requisiti richiesti dalle Linee Guida.

## 5. *Collezioni di resti umani in musei*

Vi è una crescente attenzione alle questioni etiche associate alle collezioni di resti umani, sia pubbliche sia private, rivolta soprattutto all'acquisizione, alla conservazione, all'uso e alla disposizione di organi e corpi che spesso venivano raccolti senza consenso e senza la dovuta attenzione per le volontà o il rispetto della cultura dell'individuo.

Per affrontare tali problematiche, l'*American Association for Anatomy (AAA)* ha convocato una *Task Force* sulle Collezioni Anatomiche Ereditate, composta da esperti di bioetica e professionisti che lavorano con resti scheletrici nell'istruzione, nella ricerca e nelle collezioni museali per sviluppare specifiche Raccomandazioni<sup>97</sup>. Sebbene siano da ritenere un documento che potrà mutare nel tempo in relazione all'evoluzione

---

<sup>96</sup> L'archiviazione deve avvenire su dispositivi sicuri, protetti da *password*, accessibili solo a docenti, personale e studenti designati dall'istituto. Per mantenere la sicurezza e il controllo dei *database* di immagini e per facilitare l'accesso ai fini di un *audit* è una 'buona pratica' che tutte le immagini di tessuti umani siano archiviate localmente e non su *server* commerciali non istituzionali.

<sup>97</sup> AMERICAN ASSOCIATION FOR ANATOMY, *American Association for Anatomy Recommendations for the Management of Legacy Anatomical Collections*, cit.

del settore, tali Raccomandazioni sono il risultato di un lungo processo di analisi sull'argomento<sup>98</sup> e attualmente rappresentano la *'best practice'* per i ricercatori, gli insegnanti e i responsabili dei musei che devono salvaguardare il futuro delle collezioni anatomiche ereditate.

La documentazione storica e archeologica è ricca di esempi di persone che raccoglievano resti o tessuti umani per studio, istruzione o semplicemente per curiosità. Questi venivano solitamente acquisiti senza consenso o considerazione per le persone o le comunità da cui provenivano, poiché, come abbiamo evidenziato, prima della metà del secolo scorso la donazione di corpi e tessuti basata sul consenso informato era rara<sup>99</sup>.

Le collezioni che ne derivano sono onnipresenti nel mondo e vengono spesso definite *'raccolte anatomiche ereditate'* dagli accademici delle scienze anatomiche. Il periodo di tempo necessario affinché una collezione venga considerata *'legacy'*<sup>100</sup> dipende da diversi fattori, tra cui il significato storico, culturale ed etnico dei contenuti.

Tali collezioni si trovano spesso nei musei di anatomia, di patologia e di storia naturale e nei dipartimenti di anatomia o antropologia delle istituzioni accademiche. Ci sono anche raccolte di resti umani in collezioni storiche private. L'origine effettiva di molti dei tessuti collezionati potrebbe essere sconosciuta e potrebbe derivare dall'acquisto secondo gli standard legali del tempo<sup>101</sup>. D'altro canto, esistono grandi collezioni di tessuti umani in università e musei che sono state acquistate secondo le Linee Guida contemporanee<sup>102</sup>. La comunità anatomo-

---

<sup>98</sup> Si citano, come esempio, precedenti Linee Guida sulle collezioni museali: ICOM 2017 e ICOM 2021, che verranno illustrate di seguito, e le Linee Guida del British Museum: *Regarding the Dead: Human Remains in the British Museum*, ed. by A. FLETCHER, D. ANTOINE, Hill JD, 2014.

<sup>99</sup> S.J.M.M. ALBERTI, E. HALLAM, *Medical museums: Past, present, future*, Royal College of Surgeons of England, 2013.

<sup>100</sup> Ereditata, frutto di un lascito.

<sup>101</sup> A. ION, *Anatomy collections as "modern ruins": The nostalgia of lonely specimens*, in *Science in Context*, 2021, 34, pp. 265-279.

<sup>102</sup> HARVARD UNIVERSITY. *Report of the steering committee on human remains in university museum collections*, 2022, in [https://provost.harvard.edu/files/provost/files/harvard\\_university-\\_human\\_remains\\_report\\_fall\\_2022.pdf](https://provost.harvard.edu/files/provost/files/harvard_university-_human_remains_report_fall_2022.pdf)

mica ha necessità di un quadro regolatorio di riferimento anche in relazione alla crescente consapevolezza dello sfruttamento di popolazioni emarginate<sup>103</sup> nel reperimento e nell'uso di resti umani. Per tali motivi, le Raccomandazioni dell'AAA offrono una guida dettagliata per la comunità scientifica globale in assenza di un quadro normativo e incoraggiano la revisione critica delle attuali pratiche, con particolare riferimento all'inventario, all'uso, alla conservazione e alle disposizioni<sup>104</sup>. Il documento riconosce l'esistenza di due piani: quello giuridico, che impone un obbligo di diligenza da parte dei custodi nel rispetto delle norme locali, e quello etico, che si colloca ad un livello superiore rispetto alla mera osservanza delle leggi. La prima considerazione etica riguarda il riconoscimento dello *status* unico, speciale, degli esseri umani rispetto agli altri organismi biologici e, come già precisato all'inizio del presente lavoro, il riconoscimento della dignità si estende sia ai vivi sia ai morti e, considerazione ancor più rilevante, il custode non è titolare o possessore ma il guardiano, il protettore dei resti umani e ha l'obbligo di valutare il danno alle comunità, alle famiglie e ai discendenti dei defunti potenzialmente derivante da un uso improprio di questi. Elemento cardine diventa la consapevolezza culturale e la conoscenza dei fondamenti storici legati alle collezioni anatomiche o ereditarie perché, storicamente, sono stati oggetto di raccolte anatomiche e tissutali individui appartenenti a gruppi emarginati o sottorappresentati<sup>105</sup>. Laddove siano note, le comunità di discendenti

---

*f?m=1663090982*; Harvard University-Provost, *Steering committee on human remains in university museum collections*, 2022, in <https://provost.harvard.edu/steering-committee-human-remains-university-museum-collections>.

<sup>103</sup> M.L. BLAKEY, *Walking the ancestors home: On the road to an ethical human biology*, in *Anthropology Now.*, 14, 2022, 1-2, pp. 1-20; L. FELD, *Buried truths: Reconciliation through the repatriation of indigenous human remains and sacred objects*, in *The International Journal of the Inclusive Museum*, 15, 2022, 2, pp. 49-62.

<sup>104</sup> La sezione 'disposizioni' riguarda la documentazione, i processi decisionali e coloro che sono coinvolti, l'influenza della provenienza sulla disposizione, i mezzi a disposizione e le commemorazioni.

<sup>105</sup> E.C. HALPERIN, *The poor, the black, and the marginalized as the source of cadavers in United States anatomical education*, in *Clinical Anatomy*, 20, 2007, pp. 489-495.

dovrebbero essere coinvolte per interrompere il ciclo di abusi perpetrato nel passato<sup>106</sup>, attuando procedure di massima trasparenza disponibili al pubblico per tutti gli aspetti della collezione, pur garantendo l'anonimato, il rispetto e la dignità di coloro che sono stati affidati al museo.

Al fine di supportare la gestione etica delle collezioni è richiesto il meccanismo del controllo istituzionale attraverso un comitato di supervisione anatomica, o comitato di sorveglianza, in grado di fornire supporto ai custodi attraverso molteplici prospettive in grado di evitare i conflitti di interesse e mitigare i pregiudizi. Il rispetto della dignità dei resti è garantito anche attraverso la determinazione della provenienza dei resti umani tramite analisi genetiche o genomiche e la conseguente possibilità di fornire un contesto di origine sufficientemente preciso, di determinare se i tessuti siano stati ottenuti legalmente e di trattare i reperti in linea con le credenze e i valori della persona e della comunità d'origine della stessa.

Determinare la provenienza può rappresentare un'operazione problematica e richiedere un notevole impegno di tempo<sup>107</sup>, anche per la presenza di documentazione inaffidabile, incompleta o, nei casi di dubbie modalità di acquisizione, addirittura intenzionalmente occultata<sup>108</sup>.

Nel rispetto del principio bioetico di non-maleficenza si dovrebbe individuare il modo migliore per coinvolgere le famiglie, i discendenti<sup>109</sup> o, in alcuni casi, le comunità locali e culturali<sup>110</sup>. In particolare, bisognerebbe compiere tutti gli sfor-

---

<sup>106</sup> D.R. SUMNER ET AL., *Racism, structural racism, and the American Association for Anatomy: Initial report from a task force*, in *The Anatomical Record*, 2022, 305, 4, pp. 772-787.

<sup>107</sup> U. LÖTZSCH, C. REDIES, *The anatomical collection at the University of Jena: Reinventing an exhibition of human remains based on ethical considerations*, in *Annals of Anatomy*, 2023, 250, 152139.

<sup>108</sup> E. BAGATUR, *Max Clara: Sweet life in Istanbul with a bitter end 1950-1966 and the search for unethically obtained tissue specimens from his estate in Turkish collections*, in *Annals of Anatomy*, 2022, 239, 151822.

<sup>109</sup> V.E. GIBBON ET AL., *Confronting historical legacies of biological anthropology in South Africa. Restitution, redress and community-centered science: The Sutherland nine*, in *PLoS One*, 18, 2023, 5, e0284785.

<sup>110</sup> M. BLAKEY, *Sharing power and voice with descendants*, in *History News*, 74, 2019, 1, pp. 20-23.

zi possibili per determinare l'identità dell'individuo vissuto in particolari contesti di ingiustizie e atrocità storiche come, ad esempio, l'olocausto, il genocidio, la schiavitù<sup>111</sup>, poiché questi resti potrebbero costituire le uniche tracce in grado di consentire la commemorazione di tali esseri umani<sup>112</sup>. È inoltre richiesta la creazione di registri che documentino tutte le informazioni disponibili relative ai resti, compresi il sesso, eventuali patologie, la regione geografica, l'età della morte, i processi di acquisizione, la fonte (entità che ha trasferito i tessuti nell'istituzione) e le persone coinvolte nell'acquisizione e nel trasferimento, i documenti di consenso informato con i dettagli su cosa è stato specificamente consentito<sup>113</sup>, nonché la catalogazione attraverso un sistema che consenta la sicurezza dei dati e la capacità di controllo<sup>114</sup>. Ove la provenienza dei resti non sia nota o sia parzialmente nota, è fondamentale il supporto del comitato di sorveglianza per determinare la disposizione più opportuna.

In caso di trasferimento ad altre istituzioni, ciascuna di queste dovrebbe conservare i dati della tracciabilità in un registro permanente; anche in caso di trasferimento è esclusa l'opzione della commercializzazione di resti umani.

Ove non fosse possibile procedere con lo stoccaggio, il trasferimento o il rimpatrio, i resti umani dovrebbero essere smaltiti legalmente attraverso la sepoltura, la cremazione e

---

<sup>111</sup> S.E. WILLIAMS, A.H. ROSS, *Ethical dilemmas in skeletal collection utilization: Implications of the Black Lives Matter movement on the anatomical and anthropological sciences*, in *The Anatomical Record*, 2022, 305, 4, pp. 860-868.

<sup>112</sup> J.A. POLAK, *How to deal with holocaust era human remains: Recommendations arising from a special symposium "Vienna protocol" for when Jewish or possibly-Jewish human remains are discovered*, in *Jewish Book Council*, 45, 2021, 1, pp. 71-83.

<sup>113</sup> L.E. JOHNSON, A. McARTHUR, B. SCHMITT, *Analysis of statements in documents of gift for academic body donation programs in the United States, and recommendations for future practice*, in *Anatomical Sciences Education*, 2023, 16, pp. 391-404.

<sup>114</sup> T. CLOSE-KOENIG, *Cataloguing collections: The importance of paper records of Strasbourg's medical school pathological anatomy collection*, in *The fate of anatomical collections*, eds. R. KNOEFF, R. ZWIJNENBERG, Routledge, New York, 2016, pp. 211-230.

altre modalità legalmente accettabili. Ove sia nota la provenienza dei resti, dovrebbe essere tenuta in debito conto l'opinione della comunità poiché alcune culture ritengono inaccettabili specifiche forme di smaltimento, come la cremazione, procedura che comporta la distruzione irreversibile e, nell'impossibilità di contattare i discendenti o le comunità, richiede l'autorizzazione esplicita del comitato di garanzia. Va tenuto presente, infatti, che la distruzione irreversibile ha rappresentato in passato un metodo per eliminare consapevolmente le collezioni di tessuti 'problematici', quali quelle della Germania nazista<sup>115</sup>, tanto che tale scelta deve essere soppesata attentamente rispetto ad altre modalità di smaltimento ritenute eticamente dignitose.

Accanto alle Raccomandazioni su esposte, vi sono altri importanti documenti emanati dall'*International Council of Museums* (ICOM) che costituiscono delle pietre angolari per i musei e per il loro personale: il Codice Etico per i Musei<sup>116</sup> e le Linee Guida per la restituzione dei beni provenienti da musei e collezioni universitarie<sup>117</sup>.

Il Codice Etico, tradotto in numerose lingue, stabilisce *standard* minimi di pratica professionale e prestazioni; aderendo all'organizzazione, i membri ICOM si impegnano a rispettare tale Codice.

Nel complesso, tutti i principali documenti che abbiamo illustrato rappresentano delle forme di Linee Guida '*in progress*', in continua evoluzione, cioè, in base all'incessante approfondimento delle considerazioni etiche relative e dovranno essere diffusi e discussi all'interno delle diverse comunità professionali impegnate con le collezioni anatomiche per adottare pratiche etiche appropriate e innalzare gli standard di cura e

---

<sup>115</sup> P. WEINDLING ET AL., *The problematic legacy of victim specimens from the Nazi era: Identifying the persons behind the specimens at the Max Planck Institutes for Brain Research and of Psychiatry*, in *Journal of the History of the Neurosciences*, 32, 2023, 2, pp. 218-239.

<sup>116</sup> ICOM, *ICOM Code of Ethics for Museums*, 2017, in <https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf>.

<sup>117</sup> ICOM, *Guidance for restitution and return of items from university museums and collections*, 2021, in <http://umac.icom.museum/wp-content/uploads/2022/03/UMAC-Guidance-Restitution-2022.pdf>.

gestione. Potrebbero scaturirne nuovi metodi come: lo sviluppo di comitati nazionali che accreditano i detentori delle collezioni per contribuire a garantire la conformità agli *standard* etici, un sistema guidato dagli editori che richieda a tutte le riviste di produrre dichiarazioni etiche sull'uso delle collezioni *legacy*, produzione di rapporti annuali sulla detenzione e sull'utilizzo delle collezioni per garantire trasparenza.

Lo sviluppo delle Linee Guida rappresenta uno sforzo per far avanzare le prospettive contemporanee attorno ad un'appropriate gestione etica delle collezioni anatomiche e per affrontare le numerose e complesse sfide etiche in un panorama sociale e culturale in evoluzione. Riaffermare l'importanza dei principi etici fondamentali in anatomia, in linea con i quadri etici consolidati, garantisce una continuità di valori e principi che possono favorire la creazione nella comunità di un clima di fiducia verso i custodi delle collezioni.

Si segnala, infine, la nascente promozione di dibattiti pubblici da parte dei musei; in Italia, il museo egizio di Torino rappresenta il primo esempio di coinvolgimento dei visitatori, i quali sono invitati a riflettere prima di prendere visione delle spoglie mortali contenute in una delle sale<sup>118</sup>.

---

<sup>118</sup> In una delle grandi sale del Museo egizio di Torino, compare un pannello che invita a riflettere sull'antico dilemma: è giusto mettere in mostra un corpo umano o stiamo mancando di rispetto? Il problema viene analizzato sotto molti aspetti (culturale, religioso, etico, storico) ed emerge la necessità di creare un dibattito e osservare chi ci ha preceduto con il dovuto riguardo. Nello spazio multimediale il dibattito prosegue con un video esplicativo, che fa il punto sulla complessità del corpo e sui suoi significati. Nel sito del Museo, inoltre, è possibile partecipare ad un sondaggio per investigare l'opinione del proprio pubblico riguardo al tema dell'esposizione dei resti umani in un contesto museale: <https://museoegizio.it/esplora/notizie/lesposizione-dei-resti-umani-nei-musei/>. Una prima analisi dei dati raccolti ha confermato un interesse positivo dei visitatori nei confronti dei reperti umani esposti e anche la stessa modalità di presentazione di tali reperti è stata giudicata positivamente. Il report completo di tale sondaggio è reperibile all'indirizzo: <https://drive.google.com/file/d/1Jq9joWcfqFDZSntxeL1vzvaA52pFPyH/view>. Si segnala, infine, la rivista culturale *AEON* in cui, alla pagina [https://aeon.co/essays/do-the-dead-have-a-right-to-keep-their-bodies-out-of-museums?utm\\_source=Gmi+Mailchimp+INTEGRATION+Prod+List&utm\\_campaign=d069640b94-EMAIL\\_CAMPAIGN\\_2018\\_07\\_08\\_04\\_14\\_COPY\\_17&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_ff3735a749-d069640b94-56993045](https://aeon.co/essays/do-the-dead-have-a-right-to-keep-their-bodies-out-of-museums?utm_source=Gmi+Mailchimp+INTEGRATION+Prod+List&utm_campaign=d069640b94-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_08_04_14_COPY_17&utm_medium=email&utm_term=0_ff3735a749-d069640b94-56993045), affronta tale tematica affrontan-



## 6. Restituzione

Molte collezioni anatomiche ereditarie includono resti di persone che facevano parte di popolazioni emarginate e sono viste da alcuni come uno sfruttamento continuo<sup>119</sup>.

Negli Stati Uniti, le raccolte didattiche nelle principali scuole di medicina erano spesso costituite da un robusto commercio di scheletri umani provenienti dal sud-est asiatico<sup>120</sup> o da comunità povere locali da parte di chi sfruttava fosse comuni, tombe di poveri e campi di vasa<sup>121</sup> utilizzati come luoghi di sepoltura per persone sconosciute o non reclamate.

Dal 1990, il *Native American Graves Protection and Repatriation Act*<sup>122</sup> ha richiesto alle istituzioni statunitensi finanziate dal governo federale di mantenere un inventario dei resti umani e degli oggetti funerari nativi americani per facilitarne il ritorno alle rispettive tribù e, poiché la legge comporta ancora alcune lacune, si effettuano consultazioni con le tribù per giungere ad una revisione della legge stessa.

Nel Regno Unito, le due versioni dello *Human Tissue Act*<sup>123</sup> hanno sancito il principio del consenso e hanno criminalizzato il furto di DNA, cosicché nel 2011 il Museo di Londra ha re-

---

do due episodi molto dibattuti che fanno da apripista per infinite repliche fino ai nostri giorni: il primo riguarda il cosiddetto gigante irlandese, ovvero Charles Byrne, un uomo che in vita raggiunse i 231 centimetri; il secondo parte dal ritrovamento di un teschio chiamato 'L'Antico' lungo il fiume Columbia, in America del Nord. Entrambi i corpi furono oggetto di aspre diatribe.

<sup>119</sup> C. STANTIS ET AL., *Biological anthropology must reassess museum collections for a more ethical future*, in *Nature Ecology & Evolution*, 2023, 7, pp. 786-789.

<sup>120</sup> D.G. JONES, *Anatomopatologists' uses of human skeletons: Ethical issues associated with the India bone trade and anonymized archival collections*, in *Anatomical Sciences Education*, 2023, 16, pp. 610-617.

<sup>121</sup> C. DE LA COVA, *Marginalized bodies and the construction of the Robert J. Terry anatomical skeletal collection: A promised land lost*, in *Bioarchaeology of marginalized people*, 2019, pp. 133-155; E.C. HALPERIN, *The poor, the black, and the marginalized as the source of cadavers in United States anatomical education*, in *Clinical Anatomy*, 20, 2007, pp. 489-495.

<sup>122</sup> 25 U.S.C. 32 - *Native American Graves Protection and Repatriation (NAGPRA)*, 1990.

<sup>123</sup> *Human Tissue Act* (2004) e *Human Tissue (Scotland) Act* (2006).

stituito alle loro comunità di origine i resti di oltre 130 isolani dello Stretto di Torres<sup>124</sup>.

In Germania, la provenienza di resti umani provenienti da contesti di ingiustizia può riguardare il periodo dell'occupazione sovietica, così come l'era nazista o i contesti coloniali<sup>125</sup>, pertanto, sulla base di specifiche Raccomandazioni, i resti umani che mostrano tracce di morte violenta o sono di dubbia provenienza, devono essere separati dal resto della collezione e non utilizzati nella ricerca, nell'insegnamento o nelle mostre.

Recentemente, l'attenzione degli attivisti politici e dell'opinione pubblica si è indirizzata verso i contesti coloniali di ingiustizia e, oltre agli oggetti culturali, il *focus* comprende anche resti umani delle collezioni europee.

In Germania, da oltre un decennio i rimpatri di resti umani extraeuropei verso le comunità di origine avvengono spesso come risposta a richieste avanzate molti anni prima<sup>126</sup>.

Il concetto di ingiustizia coloniale è definito attualmente in modo molto ampio e viene applicato a qualsiasi contesto caratterizzato da squilibri di potere coloniale dal 1500 circa in poi.

In Belgio, a partire dalla metà del secolo XIX nacquero collezioni di resti umani che, durante il periodo coloniale, erano stati ottenuti molto spesso in circostanze problematiche. Sulla base di una specifica richiesta di parere, il Comitato Naziona-

---

<sup>124</sup> Cfr. *UK returns Torres Strait Islander remains*, in *Australian Geographic*, 11 marzo 2011, [www.australiangeographic.com.au/news/2011/03/uk-returns-torres-strait-islander-remains](http://www.australiangeographic.com.au/news/2011/03/uk-returns-torres-strait-islander-remains).

<sup>125</sup> In merito alle Raccomandazioni e Linee Guida tedesche su tali resti umani, si rimanda ai riferimenti in nota 19.

<sup>126</sup> Per la prima volta nel 2011, e da allora più volte, l'ospedale Charité di Berlino ha restituito ai discendenti che risiedono nell'attuale Namibia ossa di individui vittime del genocidio tedesco dei popoli Ovaherero e Nama tra il 1904 e il 1908 (A. WINKELMANN, *Repatriations of human remains from Germany – 1911 to 2019*, in *Mus. Soc.*, 2020, 18, pp. 40-51). Inoltre, in un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione tedesca *Lost At*, nel corso degli anni 2022 e 2023 sono stati studiati tutti i resti umani di presunta provenienza dall'Africa e dalla Papua Nuova Guinea, dove si trovavano ex colonie tedesche. I risultati del progetto forniranno ora la base per le future decisioni su come gestire questi resti umani e, in vista di ciò, sono stati avviati contatti con le istituzioni ufficiali in Namibia e Papua Nuova Guinea.

le di Bioetica belga ha emanato un documento<sup>127</sup>, in cui indica come non più giustificabile l'esposizione di tali resti nei musei del Belgio e si sofferma sul significato del termine 'restituzione', inteso come 'restituire la proprietà ai suoi legittimi proprietari', da cui deriva che l'appropriazione e il godimento del bene si basa su un atto moralmente riprovevole che rende illegittimo e ingiusto il bene reclamato. La restituzione, quindi, mira a ripristinare il diritto del legittimo proprietario al godimento e a tutte le prerogative inerenti alla proprietà (*usus, fructus, abusus*) con implicito riconoscimento dell'illegittimità del bene finora sostenuto indipendentemente dalla durata e della necessità di un atto di giustizia riparativa, di riequilibrio. Essa, soprattutto stabilisce nuove relazioni culturali basate su un'etica relazionale.

Al significato di restituzione si affianca il concetto di 'rimpatrio' quando sia richiesto dalle autorità del Paese di origine, anche nel rispetto della Risoluzione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni<sup>128</sup> che, in risposta alle richieste di questi ultimi, si è impegnata a sviluppare, in collaborazione con le popolazioni interessate, meccanismi equi, trasparenti

---

<sup>127</sup> BELGIAN ADVISORY COMMITTEE ON BIOETHICS, *Opinion n. 82 of 9 January 2023 on the status of human remains in museum, scientific and private collections*.

<sup>128</sup> *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni* (2007), art. 11: «1. I popoli indigeni hanno diritto a seguire e rivitalizzare i loro costumi e tradizioni culturali. Ciò comprende il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, quali i siti archeologici e storici ...; 2. Gli Stati dovranno provvedere a un risarcimento per mezzo di meccanismi efficaci – che possono implicarne la restituzione – messi a punto di concerto con i popoli indigeni, per quanto riguarda i beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali che siano stati loro sottratti senza il loro libero, previo e informato consenso oppure in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi»; articolo 12.1: «I popoli indigeni hanno diritto a manifestare, praticare, promuovere e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e le loro cerimonie; hanno diritto a preservare e proteggere i loro siti religiosi e culturali e ad avervi accesso in forma riservata; diritto all'uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali; e diritto al rimpatrio delle loro spoglie. 2. Gli Stati devono cercare di consentire l'accesso e/o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e delle spoglie in loro possesso per mezzo di meccanismi giusti, trasparenti ed efficienti stabiliti di concerto con i popoli indigeni in questione».

ed efficaci per l'accesso e il rimpatrio di resti umani, di oggetti cerimoniali e funerari a questi riconducibili e del contenitore in cui sono stati ritrovati a livello nazionale e internazionale. Tale Risoluzione è stata aggiornata nel 2019<sup>129</sup>, sottolineando l'importanza dei partenariati con UNESCO e OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale<sup>130</sup>) e nel 2020 sono state emanate le Raccomandazioni per gli esperti in relazione al meccanismo di rimpatrio degli oggetti cerimoniali. In ambito europeo, nel 2018 il Parlamento Europeo ha adottato una Risoluzione<sup>131</sup> che invita l'Unione Europea e i suoi Stati membri ad affrontare la questione dei diritti dei popoli indigeni in cui esprime esplicito sostegno alle richieste di rimpatrio internazionale avanzate da tali popolazioni e all'istituzione di un meccanismo internazionale per combattere la vendita di oggetti indigeni prelevati illegalmente.

Come affermato dal *Comité Consultatif National d'Éthique*, «la storia dimostra che tutti i popoli hanno sempre voluto onorare i propri morti. La richiesta dei popoli [impegnati nella richiesta di restituzione dei resti umani] esprime un'esigenza antropologica presente in tutte le civiltà: la ritualizzazione della morte e la concessione di sepoltura al defunto. Non si tratta solo di riconoscere un diritto di un popolo, ma anche di consentire loro di adempiere ai loro doveri verso i loro morti»<sup>132</sup>.

In Italia, il CNR è stato tra i primi organismi a dedicare attenzione al tema dell'etica della ricerca sul patrimonio cul-

---

<sup>129</sup> Risoluzione 42/19 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, *Human rights and indigenous peoples*, 26 settembre 2019.

<sup>130</sup> Report (A/HRC/45/35 - 2020)55 del CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, *Repatriation of ceremonial objects, human remains and intangible cultural heritage under the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples*, 21 luglio 2020.

<sup>131</sup> *Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni*.

<sup>132</sup> COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, *Avis sur les problèmes éthiques posés par l'utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d'exposition muséale*, Avis N° 111, 7 gennaio 2010.

turale quando, nel 2015, fu istituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione del Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali<sup>133</sup>. Oggi quest'ultimo rappresenta un potente strumento di orientamento e autoregolazione per ricercatori, consulenti o periti nelle diverse fasi di studio e nei più diversi contesti operativi ambientali e sociali.

Se la provenienza di una collezione anatomica ereditata sembrasse rappresentare individui provenienti da popolazioni emarginate, dovrebbero far parte del processo decisionale le comunità di assistenza che rappresentano gli interessi delle comunità discendenti che, in alcuni casi, possono svolgere un ruolo vitale nelle decisioni sul miglior modo di onorare i resti umani acquisiti in modo non etico<sup>134</sup>. Chi detiene tali raccolte dovrebbe attenersi ad un modello collaborativo<sup>135</sup> che promuove

---

<sup>133</sup> COMMISSIONE PER L'ETICA E L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA DEL CNR, *Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali*, approvato nel 2016 e rivisto nel 2019. Il Codice, che costituisce il primo codice organico dedicato specificatamente ai ricercatori del settore, è diretto a fornire prescrizioni etiche ai ricercatori nelle seguenti fasi della loro azione: 1) ricerca e raccolta di oggetti, beni e dati, loro descrizione, catalogazione e deposito; 2) gestione di oggetti, beni e dati, compresa la riproduzione di beni culturali, studio del patrimonio e pubblicazione dei risultati; 3) origine di oggetti, beni e dati e ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione; 4) cooperazione internazionale, operazioni di pace, ricerca e protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase post-bellica, nonché nelle zone a rischio. Il CNR continua a promuovere il dibattito sull'argomento attraverso attività di ricerca e seminari nonché di pubblicazione di articoli scientifici, mirate ad approfondire l'argomento e, nel 2019 istituisce un gruppo di lavoro sul trattamento dei resti antropologici di origine umana. Nel 2021 viene fondata la collana *Etica e Patrimonio culturale*, un progetto editoriale e scientifico promosso dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR e realizzato dal Centro Interdipartimentale omonimo, con la pubblicazione del volume I: *Trattamento e restituzione del Patrimonio culturale. Oggetti, resti umani, conoscenza*, a cura di M. ARIZZA, Edizioni Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 2021.

<sup>134</sup> V.E. GIBBON, *Confronting historical legacies of biological anthropology in South Africa. Restitution, redress and community-centered science: The Sutherland nine*, in *PLoS One*, 18 2023, 5, e0284785.

<sup>135</sup> M.L. BLAKEY, *Walking the ancestors home: On the road to an ethical human biology*, in *Anthropology Now*, 14, 2022, 1-2, pp. 1-20; K.A. JOHNSTON, *Community engagement: Exploring a relational approach to consultation and*

va dialoghi equi e trasparenti con i rappresentanti delle comunità o culture discendenti per facilitare il riconoscimento e la comprensione dei valori e delle credenze culturali utili a identificare la più adeguata modalità di gestione etica possibile<sup>136</sup>.

Le regioni geografiche conosciute sono informazioni chiave per determinare la potenziale comunità discendente dei resti umani, soprattutto quando questi ultimi sono stati separati da qualsiasi affinità culturale. Anche se i tessuti non sono accompagnati da documentazione d'archivio che indichi un'area geografica di origine o acquisizione, possono risultare evidenti indizi sui tessuti stessi, come il produttore del contenitore o *tag* o etichette *legacy*. È importante essere consapevoli che, visto che le collezioni di tessuti spesso migrano<sup>137</sup>, l'ubicazione dell'istituzione in cui è attualmente ospitata la collezione potrebbe non essere la comunità di origine<sup>138</sup>.

Le caratteristiche significative riguardano segni e iscrizioni presenti sui tessuti, in grado di fornire informazioni rilevanti per la ricostruzione del percorso seguito, specie in caso di scarsa documentazione associata. Spesso i tessuti umani sono contrassegnati con numeri di raccolta ereditata o di autopsia, etichette di società di fornitura anatomica, nomi di donatori o persino dettagli storici individuali che possono costituire il punto di partenza per un'indagine precisa sulla provenienza del reperto.

Fra le altre componenti in grado riconoscere l'uso pregresso dei tessuti e stabilire una sorta di narrazione vanno citati i segni di insegnamento anatomico, i dispositivi medici, gli im-

---

*collaborative practice in Australia*, in *Journal of Promotion Management*, 16, 2010, 1-2, pp. 217-234.

<sup>136</sup> K. GARDNER-VANDY ET AL., *Relationships first and always: A guide to collaborations with indigenous communities*, in *Bulletin of the American Anthropological Society*, 53, 2021, 4, pp. 1-7.

<sup>137</sup> L. FELD, *Buried truths: Reconciliation through the repatriation of indigenous human remains and sacred objects*, in *The International Journal of the Inclusive Museum*, 15, 2022, 2, pp. 49-62.

<sup>138</sup> F. SYSLING, *Not everything that says Java is from Java: Provenance and the fate of physical anthropology collections*, in *The fate of anatomical collections*, eds. R. KNOEFF, R. ZWIJNENBERG, Routledge, Oxford, 2016, pp. 195-210.

pianti e le protesi, ed è raccomandato di registrare accuratamente in termini grafici e topografici per ulteriori possibili indagini future.

In caso di rimpatrio dei resti umani, le relative procedure dipendono dalla comunità coinvolta e dai relativi ordinamenti. Il progetto di politica nazionale sudafricana sul rimpatrio e la restituzione dei tessuti umani e degli oggetti del patrimonio sottolinea che 'le comunità e le famiglie sono i legittimi custodi dei loro resti ancestrali', anche se si trovano in una collezione<sup>139</sup>. Una possibile soluzione in questo caso può essere la custodia condivisa, soprattutto perché i processi di rimpatrio possono essere complessi<sup>140</sup> e solitamente richiedono negoziazioni con la comunità discendente a vari livelli di coinvolgimento di governo. In Australia e in Nuova Zelanda, ad esempio, le agenzie nazionali forniscono orientamenti specifici per garantire rimpatri eticamente e culturalmente appropriati per le comunità indigene<sup>141</sup>.

Affinché ai resti umani restituiti sia riconosciuta la necessaria dignità e sia garantito il doveroso coinvolgimento delle comunità e dei discendenti dei defunti, si auspicano forme appropriate di commemorazione<sup>142</sup> che possono variare dall'esposizione in musei locali all'inserimento di testi nei materiali istituzionali, fino al sostegno finanziario associato alle indagini sulla provenienza delle collezioni esistenti in commemorazione dei resti non più esistenti.

Bisogna essere anche consapevoli che non tutte le comunità saranno ugualmente pronte a impegnarsi in procedure

---

<sup>139</sup> DEPARTMENT OF ARTS & CULTURE, *Draft National Policy on the repatriation and restitution of human remains and heritage objects*, Republic of South Africa, 2019.

<sup>140</sup> S.L. RUBENSTEIN, *Circulation, accumulation, and the power of Shuar shrunken heads*, in *Cultural Anthropology*, 22, 2007, 3, pp. 357-399.

<sup>141</sup> Si citano, come esempio, il *Karanga Aotearoa Repatriation Programme* per la Nuova Zelanda ([www.tepapa.govt.nz/about/repatriation](http://www.tepapa.govt.nz/about/repatriation)) e *A Repatriation Handbook* per l'Australia (M. PICKERING, *A repatriation handbook: A guide to repatriating Australian Aboriginal and Torres Strait Islander ancestral remains*, National Museum of Australia Press, Canberra, 2020).

<sup>142</sup> Cfr. *Commemorations and memorials: Exploring the human face of anatomy*, eds. G. ŠTRKALJ, N. PATHER, World Scientific, Singapore, 2017.

di rimpatrio, soprattutto quando le collezioni europee diventeranno proattive; è quindi ancora più opportuno sviluppare progetti di ricerca comuni e coinvolgere fin dall'inizio su un piano di parità i rappresentanti delle comunità e sfruttare le loro competenze anche per deviare, almeno in parte, l'attenzione dai conquistatori coloniali alle vittime con le relative biografie e ai relativi destini individuali.

La comunità internazionale della Bioetica ha affrontato per la prima volta in maniera sistematica tale argomento in una apposita sessione del 33° Forum Europeo dei Comitati Nazionali di Etica (NEC FORUM), tenutosi a Brussels nel maggio 2024<sup>143</sup>. In tale sede, lo *status* e la cura dei resti umani nei musei e nelle collezioni scientifiche e private e la restituzione alle comunità di origine sono stati inquadrati nella prospettiva della giustizia. Promuovere il principio bioetico di giustizia, infatti, significa considerare e riconoscere alcune pratiche strutturalmente ingiuste del passato, in particolare modo quelle relative al colonialismo europeo, affrontandone l'eredità problematica in un modo che consenta, se non di sanare il dolore e il danno provocati, almeno di ristabilire un equilibrio nel presente.

Si introduce, quindi, il principio della giustizia riparativa in un contesto globale nel quale vengono proiettate le questioni della tutela dei diritti umani e della partecipazione ai processi democratici e decisionali inclusivi e rappresentativi per tutte le comunità coinvolte.

---

<sup>143</sup> 33<sup>rd</sup> NATIONAL ETHICS COUNCILS FORUM (NEC FORUM), *From Past to the Future, How to Foster Justice in a Global World (Brussels, 16-17 may 2024, organised by the Belgian Advisory Committee on Bioethics in collaboration with the European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Ethics and Research Integrity Sector)*. Nell'*Abstract Book* del NEC FORUM è possibile avere un quadro degli interventi degli autorevoli relatori della sessione *The past: justice and care for human remains* in cui sono stati dibattuti i seguenti quesiti: quali sono le conseguenze nel tempo e nello spazio quando queste collezioni contengono resti umani che appartenevano ad altre società? che tipo di cura meritano i resti umani? come li trasmettiamo alle generazioni future? e come gestiamo il passato coloniale dei Paesi europei? il rimpatrio o la restituzione di tali resti possono aiutare a costruire una giustizia riparatrice e a scrivere una nuova storia comune con i paesi del Sud?



## 7. Sepoltura

Nella biografia di una persona rientra anche il destino delle spoglie mortali.

La paleontologia insegna che seppellire i morti segna una svolta nell'evoluzione. I primi umani si distinguono dagli animali proprio a causa della pratica della sepoltura. Sappiamo che già l'uomo di Neandertal seppelliva i suoi morti, che l'*homo sapiens* ha edificato una ritualità della sepoltura e che l'*homo sapiens sapiens* ha fatto di tale pratica una religione universale, rendendo il defunto un oggetto di ricordo, di cordoglio, di omaggio. Dare degna sepoltura, celebrare le esequie, accompagnare e testimoniare con un simbolo e soprattutto con un nome, è il modo in cui tutte le culture reagiscono all'annientamento della vita<sup>144</sup>.

Un cadavere insepolto e una fossa comune rappresentano un oltraggio alla dignità e alle leggi universali che impongono la pietà nei confronti degli uomini, anche degli sconosciuti. Persino nelle guerre, quando anche queste avevano un proprio codice non scritto, si concedevano tregue per dare degna sepoltura ai caduti<sup>145</sup>. Dal modo di seppellire i morti si misura il livello di umanizzazione di una società o di una generazione umana, come affermava già Pericle. E quando la società si deumanizza, compaiono le fosse comuni delle stragi e dei genocidi, le tombe violate dal fanatismo razzista, i corpi abbandonati.

L'importanza della sepoltura è descritta nella storia dell'umanità attraverso pagine immortali di letteratura, dalla mi-

---

<sup>144</sup> M. MAGGIANI, *Degna sepoltura*, in *Il Secolo XIX*, 24 luglio 2016.

<sup>145</sup> A questo proposito, si cita come esempio, il lavoro dell'agenzia del dipartimento della difesa americana DPAA (*Defense POW/MIA Accounting Agency*) impegnato a localizzare e identificare i soldati dispersi nel corso dei diversi eventi bellici che si sono susseguiti nella storia. Attualmente sono circa 73mila gli statunitensi mai ritrovati di cui, stimano gli esperti, 1.400 caduti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Si veda anche [www.nationalww2museum.org/war/articles/accounting-unrecovered-service-members-2018-dpaa-and-families-gather](http://www.nationalww2museum.org/war/articles/accounting-unrecovered-service-members-2018-dpaa-and-families-gather).

tologia greca<sup>146</sup> al Romanticismo italiano con il carne *I sepolcri* di Ugo Foscolo<sup>147</sup>. La storia di Ettore rappresenta un esempio di umiliazione post-mortale, così come l'uso dei corpi delle vittime naziste da parte degli anatomopatologi tedeschi è stato unanimemente identificato come un'ulteriore violazione della dignità delle vittime.

La storia delle religioni dimostra come anche i resti possono essere oggetto di una venerazione *post-mortem* che parte dalle forme primitive ed etniche dell'antichità e si amplia in quelle universali che venerano i ricordi superstiti della persona e della vita del fondatore<sup>148</sup>. Con il progredire del livello religioso, il devoto cessa di attribuire alle reliquie un valore magico, venera le stesse in quanto appartenute a uomini che hanno onorato la divinità, che sono stati esempio da imitare e il cui ricordo vale a suscitare la pietà.

In ambito giuridico, la sepoltura è individuata nel cosiddetto *ius sepulchri*, un istituto di derivazione romanistica tutt'ora accolto nel nostro ordinamento. Esso è disciplinato direttamente dall'art. 824 c.c. e, indirettamente, dall'art. 5 del medesimo codice, poiché, analogamente agli atti di disposizione del proprio corpo, il trasferimento del luogo di sepoltura deve considerarsi quale vero e proprio atto di disposizione della salma

---

<sup>146</sup> Esempi insuperabili della cultura mondiale sono, tra gli altri, la tragedia di Antigone che sfida il tiranno Creonte per dare degna sepoltura al fratello Polinice e la descrizione nell'Iliade della battaglia tra Achille ed Ettore. Memorabile la descrizione dell'accanimento di Achille sul cadavere del suo nemico e dell'attraversamento notturno degli accampamenti greci da parte del re Priamo che compie il più eclatante gesto di umiliazione solo per riprendere il corpo di suo figlio e darne degna sepoltura. Tutto ciò a testimonianza dell'importanza cruciale della sepoltura nel mondo antico: chi muore insepolto rimane maledetto da Dio e dagli dei.

<sup>147</sup> Insegnamento sublime di come i riti che abbiamo elaborato hanno un profondo significato per noi che restiamo e per le generazioni dopo di noi, che dovranno anch'esse imparare a morire e a seppellire i morti. La sepoltura, quando sia vissuta con consapevolezza e partecipazione, «causa un grande bene a chi la compie: lo porta a riflettere sull'interrogativo della morte; a misurare il proprio limite; a discernere ciò che è essenziale alla vita; a riflettere su cosa sono gli altri per noi» (E. BIANCHI, *La sepoltura dei morti, vita pastorale*, in *L'Osservatorio Romano*, 2016).

<sup>148</sup> Cfr. [www.treccani.it/enciclopedia/reliquie\\_\(Enciclopedia-Italiana\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/reliquie_(Enciclopedia-Italiana)).

in cui, in assenza della volontà del defunto e a seconda del tipo di sepolcro di cui si discorra (ereditario o familiare), variano le regole di attribuzione del suddetto diritto<sup>149</sup>.

Recentemente, una sentenza della X sezione del Tribunale civile di Milano<sup>150</sup> ha riaffermato il fondamentale culto del defunto e i principi fondamentali nella gestione delle spoglie condannando una madre a risarcire la propria figlia per averle impedito di onorare le spoglie del padre. Tale sentenza, in linea con una precedente sentenza della Corte Suprema di Cassazione<sup>151</sup> sancisce la violazione del 'diritto secondario di sepolcro', un diritto «di natura personalissima ed intransmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia»<sup>152</sup>. A differenza del diritto primario al sepolcro di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, il diritto secondario, piuttosto che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, consiste nella tutela del sentimento del parente verso il defunto. In altre parole, tale diritto «ha a contenuto sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e rappresentano dal punto di

---

<sup>149</sup> R. GIOVANELLI, *I modi di trasmissione del diritto al sepolcro* (Nota a Consiglio di Stato - Sezione Prima. Parere 15 febbraio 2021, n. 194).

<sup>150</sup> Tribunale di Milano, sez. X, sentenza 3 luglio 2024, n. 6664. Con tale sentenza, il giudice ha condannato una madre che dal 2014 aveva impedito alla figlia di entrare in casa per onorare l'urna funeraria in cui, per vent'anni, aveva fatto credere che fossero conservate le ceneri del padre. Tali ceneri, in realtà, erano state disperse dalla madre all'insaputa della figlia e soprattutto senza che il defunto (cremato) avesse lasciato un espresso consenso alla dispersione delle ceneri. È improbo, per l'arida contabilità giudiziaria peraltro priva di precedenti, monetizzare i danni per «la violazione della fiducia, l'amplificazione del trauma, le aspettative di comportamento morale, il danno alle relazioni familiari e alle memorie condivise, la mancanza di considerazione nei confronti della figlia per i suoi diritti e sentimenti»: sicché il giudice è ricorso a una valutazione equitativa, fissando in 50.000 euro il risarcimento al quale condanna la madre. Tale sentenza, pertanto, non solo risarcisce la figlia per il danno subito, ma riafferma anche principi fondamentali nella gestione delle spoglie dei defunti.

<sup>151</sup> Cassazione, sez. III civ., sentenza 10 gennaio 2023, n. 370.

<sup>152</sup> *Ibidem*.

vista giuridico la classe dei sentimenti-valori, qualificati positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro eventuali violazioni»<sup>153</sup>.

L'interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto e quello più generale a che tale luogo non sia trasformato, oltre che espressione della libertà religiosa (art. 19 della Costituzione) «sono inalienabile ed intangibile esplicazione di un diritto della personalità» (art. 2 della Costituzione): «La perdita di questo rito può causare un forte stress emotivo e un senso di perdita»<sup>154</sup> sicché, quando insorgano controversie tra familiari circa l'accesso al sepolcro domestico, il Tribunale deve garantire che tutti i soggetti legittimati possano esercitare il proprio diritto di visita e di culto, e sanzionare chi ne impedisca in tutto o in parte l'esplicazione.

Se tali sentenze evidenziano una rinnovata attenzione per il culto del sepolcro, assistiamo ad una ulteriore, progressiva estensione anche a forme di vita non umane: è sempre più vasta la schiera di proprietari che desiderano seppellire i propri animali d'affezione dando vita a vere e proprie attività imprenditoriali in un nuovo settore. Si moltiplicano norme regionali e comunali atte a individuare aree dedicate alla sepoltura di tutti gli animali di affezione nei pressi dei cimiteri umani e destinate a regolamentare i requisiti strutturali dell'area, le modalità di trattamento delle spoglie, i requisiti degli impianti di cremazione, le esumazioni e le multe per i trasgressori. Mentre i cimiteri per animali d'affezione stanno diventando una realtà in numerose città, alcuni comuni stanno regolamentando anche la possibilità di far riposare insieme per sempre gli animali e i loro padroni, con apposite modifiche al Regolamento per la gestione dei servizi cimiteriali che consentono di collocare l'urna delle ceneri dell'animale all'interno del loculo o nella tomba di famiglia, riconoscendo, di fatto, all'animale lo *status* di membro della famiglia<sup>155</sup>. In alcuni Paesi,

---

<sup>153</sup> *Ibidem*.

<sup>154</sup> Tribunale di Milano, sez. X, sentenza 3 luglio 2024, n. 6664, cit.

<sup>155</sup> Poiché l'allestimento dei cimiteri per animali di affezione può avvenire anche da parte di privati, va da sé che si sta assistendo a una fioritura di tali attività da parte di società che mettono a disposizione dei proprietari tutti i

come la Colombia, si sta pensando di introdurre la parità del lutto per umani e animali attraverso un congedo di due giorni retribuito<sup>156</sup>.

A fronte di queste pratiche di sepoltura per non umani che procedono speditamente senza grossi intralci, dobbiamo registrare non poche difficoltà per la richiesta di sepoltura dei feti umani non nati. In Italia è previsto il seppellimento dei feti superiori alle venti settimane in una zona del cimitero prevista per i bimbi nati morti e per i prodotti del concepimento da parte della struttura sanitaria<sup>157</sup> e, su richiesta dei ge-

---

servizi (rigorosamente 24 ore su 24), per «aiutare nel difficile momento della separazione». Si segnala, come esempio, quanto illustrato nel sito di una società di servizi funerari per animali ([www.ilriposodisnoopy.net/news/cimiteri-per-cani-le-nostre-sedi-per-i-tuoi-bisogni](http://www.ilriposodisnoopy.net/news/cimiteri-per-cani-le-nostre-sedi-per-i-tuoi-bisogni)): i servizi offerti riguardano le pratiche burocratiche e logistiche, la cancellazione dall'anagrafe regionale, il prelievo della salma, il trasporto fino al cimitero, la preparazione della salma in una camera mortuaria ('sala del commiato') avvolta in un sudario di cotone bianco, la sepoltura nel solo sudario o in una bara di legno non trattato o la cremazione, la produzione di un video della sepoltura in caso di impedimento alla partecipazione da parte del proprietario. Sono disponibili anche servizi accessori, come il calco della zampetta del peloso, che viene consegnata alla famiglia insieme all'urna con le sue ceneri e l'affissione di manifesti funebri simili a quelli degli umani nel luogo dove viveva l'animale (manifesti contenenti una frase, la foto e il nome dei 'familiari').

<sup>156</sup> Republica de Colombia, Camara de Representantes, Legislatura 2024-2025, Proyecto De Ley, *Por medio del cual se otorga la licencia remunerada de dos días al trabajador por la muerte de su animal domestico de compañía, de soporte emocional o de aquellos que cumplen la función de asistencia o servicio y se dictan otras disposiciones (Licencia por luto animal)*. Analoga iniziativa sta avvenendo anche in Cile, con la presentazione del progetto di 'Legge Duque' in cui si chiede il riconoscimento di un giorno di permesso lavorativo o scolastico.

<sup>157</sup> Cfr. *Regolamento di Polizia Mortuaria* (art. 7). Sulla base di questo D.P.R., l'allora ministro alla Sanità, Donat Cattin, emanò la circolare telegrafica n. 500/2/4 del 13 marzo 1988, tutt'ora in vigore, in cui si stabiliva la sepoltura di feti anche in assenza di richiesta dei genitori e si ricordava che «lo smaltimento attraverso rete fognante o i rifiuti urbani ordinari costituisce violazione del Regolamento di polizia mortuaria e del Regolamento di igiene», mentre lo «smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali, seppur legittimo, urta contro i principi dell'etica comune». Il D.P.R. n. 285 del 1990 prevede ugualmente che i feti, definiti «prodotti abortivi», di età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane vengano sepolti a cura della struttura ospedaliera; a richiesta dei genitori possono essere raccolti nel cimitero, con la stessa procedura, i resti di «prodotti del concepimento» di età inferiore alle venti

nitori, per i feti inferiori alle venti settimane. Tuttavia, raramente le strutture sanitarie forniscono le informazioni corrette su tali possibilità, nonostante numerose Linee Guida internazionali<sup>158</sup> le ritengano necessarie ai fini di una corretta assistenza. In Italia, SIGO, AGOI e AGUI hanno recentemente emanato specifiche Raccomandazioni in merito alla cura della natimortalità<sup>159</sup>. Risulta impossibile non fare il raffronto tra le due forme di sepoltura su citate: quella invocata unanimemente per gli animali di affezione, considerati ‘membri della famiglia’ e quella per i feti e gli embrioni, definiti dalla norma ‘prodotti del concepimento’ e in grado di suscitare così tanta esecrazione da portare a profondi scontri tra opposte scuole di

---

settimane. In questo caso la donna o un familiare, a titolo proprio, può raccogliere i resti dei bambini non nati e chiedere all’unità sanitaria locale, entro ventiquattro ore dall’intervento o dal parto, i relativi permessi del trasporto e del seppellimento compilando appositi moduli o, in assenza di tali moduli, formulando la richiesta in carta semplice e in triplice copia. Infine, dovranno accordarsi con i servizi cimiteriali, per l’atto di inumazione. Poiché non tutti i cimiteri dispongono di aree preposte alla sepoltura di feti ed embrioni, la struttura sanitaria dovrebbe disporre di un protocollo comprensivo delle indicazioni circa i cimiteri locali, comunali o provinciali in cui è possibile effettuare la sepoltura/dispersione delle ceneri.

<sup>158</sup> SANDS *Bereavement Support Book*, 2019 (UK); NHS, *The loss of your baby. Information and advice for bereaved parents*, 2015 (UK); B. FERVERS ET AL., *Guideline adaptation: an approach to enhance efficiency in guideline development and improve utilization*, in *BMJ Qual Saf*, 2011, 20, pp. 228-236; A. DARZI ET AL., *A methodological survey identified eight proposed frameworks for the adaptation of health related guidelines*, in *J Clin Epidemiol*, 2017, 86, pp. 3-10; PERINATAL SOCIETY OF AUSTRALIA & NEW ZEALAND, *Clinical Practice Guideline for Care Around Stillbirth and Neonatal Death*, January 2020; SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS OF CANADA (SOGC), GL No. 394, *Stillbirth investigation*, 2020; AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS (ACOG) in collaborazione con SOCIETY FOR MATERNAL-FETAL MEDICINE (SMFM), *Obstetric care consensus #10: Management of stillbirth*, 2020; A.E.P. HEAZELL ET AL., *Stillbirths: economic and psychosocial consequences*, in *The Lancet*, 18 gennaio 2016.

<sup>159</sup> FONDAZIONE CONFALONIERI RAGONESE, su mandato SIGO, AGOI, AGUI, *Raccomandazioni, Gestione della morte endouterina fetale (MEF). Prenderci cura della natimortalità*, 17 febbraio 2023. Tali Raccomandazioni scaturiscono anche dai dati emersi nella serie di *The Lancet, The ending preventable stillbirth* (2016), secondo cui l’Italia non è in grado di fornire informazioni sulle cause di morte in oltre il 50% dei nati morti tardivi, cioè di quei feti morti dopo le 28 settimane.

pensiero. Lungi dall'affrontare in questa sede una così *vexata questio* filosofica, giuridica e bioetica, gli autori si limitano a segnalare l'evidente paradosso, profondamente ideologico, tra l'attribuzione di differenti *status* e di conseguenti riconoscimenti di dignità tra esseri della specie umana ed animale.

## 8. Esposizioni

Molte collezioni ereditarie hanno una storia di educazione del pubblico e collegamenti diretti a periodi storici, mentre alcune possono anche evocare ricordi o riferimenti a mostre itineranti di curiosità mediche del XIX secolo<sup>160</sup>.

Lo scopo di una esposizione anatomica è principalmente didattico ma gli effetti sul grande pubblico non sono facili da prevedere. L'esposizione delle collezioni anatomiche al pubblico, pur avendo un preciso scopo educativo, dovrebbe quindi prendere in considerazione anche tutti i possibili effetti negativi generati dalla visualizzazione e l'uso didattico dovrebbe essere intrapreso solo con il permesso esplicito e specifico di un comitato di sorveglianza per scongiurare il rischio che i tessuti umani diventino oggetto di curiosità morbosa<sup>161</sup> o siano utilizzati a scopo di intrattenimento<sup>162</sup>.

La gestione di collezioni sensibili richiede indubbiamente uno speciale senso di responsabilità e ciò è particolarmente vero per l'esposizione pubblica di corpi umani e parti del corpo; il visitatore deve essere incoraggiato a rispettare i defunti come soggetti umani che sono individui con la loro biografia personale e hanno diritto alla dignità umana dopo la morte.

Nelle esposizioni con finalità mediche, la patologia viene presentata in modo diverso rispetto a quanto avviene nell'am-

---

<sup>160</sup> A. MOLD, *Exhibiting Good Health: Public Health Exhibitions in London, 1948-71*, in *Med Hist*, 62, 2018, 1, pp. 1-26.

<sup>161</sup> D. ARNETT, S. COTTER, *The bone collectors: A look inside the macabre culture of dealing in human remains*, 2023, in [www.bostonglobe.com/2023/07/15/metro/harvardmorgue-body-parts/](http://www.bostonglobe.com/2023/07/15/metro/harvardmorgue-body-parts/); R. COLLIER, *Cadaver shows stir controversy*, in *Canadian Medical Association Journal*, 2010, 182, 14, E687-E688.

<sup>162</sup> S.J.M. ALBERTI, E. HALLAM, *Medical museums: Past, present, future*, Royal College of Surgeons of England, 2013

bito clinico, che persegue il fine ultimo di promuovere l'educazione medica e generare piani terapeutici. Nel rapporto medico-paziente, fiducia, riservatezza e rispetto del consenso informato – altro elemento cardine nella relazione terapeutica – sono principi etici fondamentali in vita e dovrebbero estendere il proprio dominio anche *post-mortem*, come si insegna in molte scuole di medicina che salvaguardano fortemente l'identità dei donatori anche nelle esposizioni dei resti umani per scopi didattici<sup>163</sup>.

Tutto ciò che, nell'esposizione dei resti umani, è compromettente, appariscente o puramente decorativo difficilmente si concilia con l'atteso rispetto della dignità del defunto e non contribuisce in alcun modo all'informazione fattuale del pubblico.

Come afferma il Comitato Nazionale di Bioetica del Belgio, «l'esposizione pubblica dei resti umani deve avvenire solo in un contesto scientifico. Ad esempio, le mummie non dovrebbero essere spogliate dei loro involucri e i corpi in buono stato di conservazione non devono essere esposti nudi, anche se fossero stati scoperti in tale stato»<sup>164</sup>, poiché il principio del rispetto della dignità vale anche per il defunto e, non dimeno, per i defunti delle collezioni, siano esse istituzionali o private.

Tali considerazioni sono in linea con quelle del *Comité Consultatif National d'Éthique pour les sciences de la Vie et de la Santé*, secondo il quale è opportuno basarsi anche su «uno dei pilastri dell'argomentazione etica [che] è non volere per gli altri ciò che vogliamo che ci risparmino. Questa “regola d'oro” pone ognuno di fronte alla necessità di chiedersi se accetterebbero la presenza del cadavere di altri in una mostra se non lo volevano per sé o i loro cari»<sup>165</sup>.

---

<sup>163</sup> A. SALLAM, *The Ethics of Using Human Remains in Medical Exhibitions: A Case Study of the Cushing Center*, in *Yale Journal of Biology and Medicine*, 2019, 92, pp. 765-769.

<sup>164</sup> BELGIAN ADVISORY COMMITTEE ON BIOETHICS, *Opinion no. 82 of 9 January 2023*, cit., 6.4.

<sup>165</sup> COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, *AVIS n. 111*, cit.



### 8.1. *Esposizioni di corpi plastinati*

Le recenti mostre di corpi umani e campioni plastinati, ispirate a 'Body Worlds' (*Körperwelten*), di Gunter von Hagens, hanno riscosso un enorme successo di pubblico e, al contempo, suscitato accesi dibattiti sulla eticità delle stesse, provocando reazioni controverse sull'uso del cadavere umano nel nome dell'intrattenimento e dell'istruzione.

Per poter effettuare una corretta valutazione bioetica e giuridica di tali forme di esposizione, è opportuno effettuare una riflessione sulla tecnica della plastinazione.

## 9. *La tecnica della plastinazione*

La plastinazione è stata inventata e brevettata dall'anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens ed è un procedimento per cui i fluidi e l'adipe corporei vengono sostituiti con polimeri di silicone<sup>166</sup>.

Il procedimento si articola in cinque fasi: imbalsamazione e dissezione anatomica, disintegrazione e rimozione del grasso corporeo, impregnazione forzata sottovuoto, modellazione della postura e solidificazione:

1. *Imbalsamazione*. Il primo passo del processo consiste nel bloccare i processi degenerativi pompando formalina nel corpo attraverso l'apparato circolatorio, utilizzando una via arteriosa. La formalina permette di bloccare/rallentare i processi degenerativi del cadavere. Perché la tecnica abbia successo, i cadaveri devono essere trattati in una fase in cui i processi ed i meccanismi degenerativi (fenomeni trasformativi) non sia-

---

<sup>166</sup> von Hagens ha inventato la tecnica della plastinazione nel 1977 e ha ottenuto il brevetto nel 1978. Nel 1993 ha fondato l'Istituto di Plastinazione ad Heidelberg e successivamente, a Dailan, in Cina, e a Bishkek, nel Kirghizistan. Nei primi vent'anni di tali studi, la plastinazione è stata usata per preservare campioni di piccole dimensioni per studi medici, fino a che, negli anni '90, si è giunti alla plastinazioni di corpi interi. La prima mostra con corpi interi plastinati si è svolta in Giappone, nel 1995 e, con il progetto 'Body World', la mostra è stata effettuata in più di cinquanta città del mondo.

no iniziati o la loro insorgenza sia stata fortemente rallentata. È esperienza che il cadavere, in base alla causa del decesso e dello stato clinico/conservativo *ante-mortem*, nonché in base al luogo del decesso (grado di irradiazione, grado di umidità, esposizione ambientale) possa subire le fasi di trasformazione (fenomeni abiotici consecutivi e fenomeni trasformativi) in tempi assolutamente unici. Pertanto, la fase di imbalsamazione deve avvenire in un ambiente *ad hoc*, in tempi rapidi e su un cadavere che non abbia ancora subito fenomeni trasformativi, che cioè sia in una iniziale fase abiotica o che sia stato conservato in ambiente refrigerato immediatamente dopo il momento del decesso, in modo che l'insorgenza e lo sviluppo delle fasi di trasformazione siano stati rallentati il più possibile. Il processo di imbalsamazione in un cadavere in stato trasformativo è molto più complesso, per il collasso dell'apparato circolatorio, così come in un cadavere conservato per molto tempo in ambiente refrigerato: tale dettaglio non è insignificante se si considerano i tempi in cui i cadaveri devono stazionare al fine di essere dichiarati non 'reclamati', ovvero al minimo trenta giorni (anche in Cina) dopo l'accertamento tecnico dell'avvenuto decesso.

2. *Dissezione anatomica.* Attraverso strumenti da dissezione si preparano le strutture anatomiche rimuovendo il tessuto tegumentario, il tessuto connettivo e il tessuto adiposo. La rimozione di tali strutture anatomiche rende il cadavere 'scarificato', ovvero privo delle fattezze che caratterizzano la persona in vita. Questa sorta di 'depersonalizzazione' rende impossibile il successivo riconoscimento del cadavere, e la conseguente conferma che sia lo stesso individuo durante lo scorrere del tempo... Ciò confuta e smentisce le affermazioni di von Hagens e dei curatori delle mostre in merito alla immortalità dei soggetti plastinati, in quanto ogni cadavere è facilmente sostituibile da un altro cadavere con simile assetto muscolare ed organo specifico, laddove ne venga conservata l'integrità strutturale.

3. *Rimozione dal corpo di grasso e acqua.* L'acqua e i grassi solubili del corpo sono sciolti immergendo il cadavere in un bagno di acetone. Tale processo impone quindi una modifica-

zione strutturale della persona decodificandola per età e genere e rendendola quindi amorfa ed isomorfa. Questo ulteriore passaggio rende irricognoscibile il cadavere rispetto alla persona *ante-mortem*.

4. *Impregnazione forzata*. Questo secondo processo di scambio è il passaggio centrale della plastinazione. Durante l'impregnazione forzata il silicone (o altro polimero analogo) rimpiazza l'acetone. Tali operazioni sono svolte in contenitori sigillati nei quali il silicone è inserito in pressione in modo da penetrare in ogni cellula. Affinché il processo vada a buon fine è necessario che la pressione sia esercitata nelle singole cellule in maniera standardizzata; in realtà, la presenza di numerose variabili tra cui la massa da impregnare e la corretta procedura delle fasi precedenti che ne garantiscono l'efficacia, può vanificare il risultato di tutto il processo. È, quindi, legittimo chiedersi quanti corpi siano realmente utilizzati per ottenere un corpo plastinato... Non è dato sapere, infatti, se il corpo 'donato' sia lo stesso che i visitatori osserveranno per tutta la durata della mostra e per le mostre successive e a cui viene attribuito il carattere dell'immortalità. Al contrario e per assurdo, pregresse patologie e/o caratteristiche anatomiche o strutturali post-iatroge, potrebbero essere utilizzati come 'marchi identificativi' del cadavere stesso e quindi di quel corpo *ante-mortem*. È lecito chiedersi se il processo di plastinazione sia lo stesso rispetto a tutti i corpi che abbiano sofferto o meno delle più disparate patologie o che abbiano subito qualsiasi tipo di intervento chirurgico, o se, molto più verosimilmente, il processo di plastinazione debba essere modificato o risulti vanificato rispetto alle variazioni strutturali (vasi, organi, tessuti) che necessariamente avvengono per quella specifica evoluzione patologica o per quella specifica manipolazione chirurgica.

5. *Posizionamento*. Il corpo è posizionato nell'atteggiamento desiderato e ogni struttura anatomica è fissata con l'aiuto di spaghi, aghi e mollette. Tale meccanismo presuppone che il corpo sia sano, ovvero sia un soggetto privo di patologie organiche o manifestazioni patologiche che possano aver inciso sulla anatomica disposizione degli organi nelle cavità. Ma la

lunga fissazione con spaghi aghi e mollette lascia ipotizzare anche la possibilità di un 'collage' di diversi organi all'interno di un corpo contenitore. In altre parole, è lecito chiedersi se gli organi, strutture, ecc. siano appartenuti ad un solo cadavere, o se il corpo che osserviamo possa rappresentare un 'insieme' di diverse sezioni anatomiche provenienti da diversi cadaveri.

6. *Solidificazione.* Rappresenta il passaggio finale dell'intero processo di plastinazione. Tempi e modi dipendono dal polimero usato: taluni polimeri solidificano per esposizione a gas, altri a radiazioni UV e altri ancora a fonti di calore.

In generale, il processo di plastinazione richiede circa 1500 ore di lavoro e circa un anno per essere completato.

Alla luce di quanto esposto, si comprende come tale tecnica vada oltre il fine della mera conservazione del corpo, come avviene invece nell'imbalsamazione<sup>167</sup> che prevede analogamente la sostituzione dei fluidi corporei con una soluzione conservante a base di formalina, ma che conserva nell'intero le fattezze e le sembianze del cadavere.

Infine, è doveroso evidenziare come l'esposizione dei corpi a diversi agenti per la solidificazione ponga ulteriori problemi fino ad ora ignorati o taciuti sia dagli organizzatori delle mostre sia in letteratura. Si pensi, in particolare, alle modalità di conservazione dei corpi solidificati e alle modalità di trasferimento dei corpi dal centro di plastinazione alle sedi espositive e tra le differenti sedi delle mostre (ricordiamo che sono mostre itineranti). Non è dato sapere infatti se, per garantire lo stato di plastinazione dei corpi, la loro conservazione e

---

<sup>167</sup> In Italia, il processo di imbalsamazione è normato all'art. 46 del D.P.R. n. 285 del 1990 (*Regolamento di polizia mortuaria*), che afferma che i trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per poter essere eseguita su di un cadavere, l'imbalsamazione richiede apposita autorizzazione da parte del sindaco previa presentazione di: a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora previsti; c) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

il loro trasferimento necessitano di un ambiente a temperatura costante (come i corpi liofilizzati) o di un ambiente refrigerato oppure di un ambiente con un grado di irraggiamento costante.

È evidente come i costi di tali processi<sup>168</sup> siano sostenibili solo da poche strutture e che siano necessari elevati guadagni per poter garantire la continuità di tali attività.

Infine, non è dato sapere quali siano le modalità dell'eventuale 'smaltimento' di tali corpi una volta che non possano più essere utilizzati; non si hanno informazioni se sia possibile la loro sepoltura o la loro cremazione, data la presenza di sostanze chimiche.

Si pone, infatti, un nuovo quesito sulla qualificazione di tali corpi, ovvero se possano ancora essere identificati come 'cadaveri' o come 'parti anatomiche non riconoscibili'. La questione non è secondaria, in quanto comporta una serie di ricadute in vari ambiti, compresi quelli certificativi necroscopici, di igiene pubblica, delle autorizzazioni comunali e delle strutture cimiteriali. Nel caso in cui i corpi plastinati fossero considerati 'parti anatomiche non riconoscibili' sarebbero necessarie particolari richieste e modalità di smaltimento, con autorizzazioni sanitarie e comunali e con destinazione finale di inumazione/tumulazione (su richiesta ed a costo dei familiari) o di incenerimento (su richiesta ed a costo dei familiari, o in alternativa con costi comunali). Altresì, i corpi plastinati, in quanto contenenti agenti chimici, dovrebbero essere smaltiti come rifiuti sanitari con 'rischio', e quindi dovrebbero seguire l'*iter* di gestione dello smaltimento dei rifiuti sanitari a 'rischio biologico' o a 'rischio chimico' (come quelli provenienti dai laboratori analisi o di anatomia patologica o dalle attività radiologiche). In tal caso l'eliminazione dei corpi plastinati dovrebbe avvenire in ambiente protetto, in contenitori omologati e secondo procedure di sicurezza *standard*, nonché i cor-

---

<sup>168</sup> Nella presentazione della mostra 'Real Bodies' di Milano (2016-2017) si indicava l'importo di circa 50mila euro per ogni corpo plastinato (<https://almanacco.cnr.it/articolo/3095/il-corpo-umano-senza-segreti>).

pi dovrebbero essere inviati presso punti di smaltimento vigilati ed autorizzati.

Infine, la presenza di sostanze chimiche porrebbe l'ulteriore problema sulla compatibilità ambientale, poiché l'inumazione o l'incenerimento potrebbe comportare una diffusione nel terreno e nell'ambiente in generale di sostanze inquinanti.

Va da sé che tale incertezza sulla sorte finale dei cadaveri si configura non solo come l'elemento di maggiore criticità etica e bioetica, ma calpesta e annulla il profondo significato culturale, civile e religioso che una degna sepoltura ha rappresentato nel corso della civiltà umana.

## 10. *Il caso della mostra 'Body Worlds'*

Fin dal suo esordio negli anni '90<sup>169</sup>, la mostra *'Body Worlds'* ideata da Gunter von Hagens ha suscitato, e continua a suscitare, reazioni contrastanti per numerosi aspetti che andremo ad analizzare, anche in considerazione del fatto che ha costituito un *primum* in un vuoto normativo ed etico che si sta cercando di colmare.

La ricerca anatomica per comprendere la parte interna del nostro corpo è stata a lungo in tensione con gli ideali estetici e con la sensibilità umana e religiosa riguardo al significato del corpo umano.

I continui appelli a reintegrare le scienze e le discipline umanistiche sembrano vanificati dal lavoro di von Hagens in cui qualche autore ha voluto riconoscere la presenza delle due figure goethiane, il *prosektor* e il *proplastiker*<sup>170</sup>: il primo, spinto dalla curiosità scientifica, è disposto anche a distruggere e profanare la forma umana per ottenere la conoscenza; il secondo si oppone a tale mutilazione del corpo fisico, meraviglio-

---

<sup>169</sup> La prima mostra con corpi interi plastinati è stata organizzata in Giappone, nel 1995 e, nei due anni seguenti, von Hagens ha sviluppato il progetto *'Body Worlds'*.

<sup>170</sup> C.M. MOORE, C. MACKENZIE BROWN, *Gunther von Hagens and Body Worlds Part 1: The Anatomopatolog as Prosektor and Proplastiker*, in *The Anatomical Record (Part B: New Anat.)*, 2004, 276B:8-14.

so anche nella morte e vede la sua arte come imitazione della creatività divina, un primo passo per «ridare vita al rantolo delle ossa morte»<sup>171</sup>. Secondo questa prospettiva, la mostra di corpi plastinati vorrebbe realizzare in pieno il motto anonimo dell'anatomia («i morti insegnano a vivere») non solo per pochi privilegiati ma per il grande pubblico, attraverso una presentazione non repellente ed estetica. Non solo, ma von Hagens non sarebbe dissimile dagli anatomopatologi dei teatri anatomici della Bologna del '500 che vendevano biglietti d'ingresso al pubblico che osservava la procedura come forma di intrattenimento, oltre a istruire gli studenti di medicina<sup>172</sup>. Lo stesso von Hagens, parlando di sé stesso, afferma che, con le sue dissezioni e i suoi corpi plastinati, non persegue solo un fine educativo ma una vera e propria «arte anatomica»<sup>173</sup> definita «*edutainment*» (dalla fusione dei termini «*educational*» ed «*entertainment*»), offuscando il confine tra obiettivi anatomici ed artistici e realizzando una presentazione anatomica con cui effettua una radicale «inversione dell'arte che rappresenta il corpo in un corpo che rappresenta l'arte»<sup>174</sup>. Di più, durante l'aspro scontro con il dr. Jeremy Metters, ispettore britannico di anatomia che minacciò von Hagens di arresto per violazione dell'*Anatomy Act*<sup>175</sup> poiché non aveva una licenza *post-mortem*, quest'ultimo paragonò l'ispettore agli ecclesiastici che si riservavano, nel passato, il diritto di leggere la Bibbia<sup>176</sup>. Il corpo, infatti, è paragonato dall'anatomopatologo tedesco ad un testo sacro, con attributi metafisici propri che possono es-

---

<sup>171</sup> J.W. VON GOETHE, *Wilhelm Meister: Apprenticeship and Travels*, trans. by R.O. MOON, G.T. Foulis & Co., London, 1947.

<sup>172</sup> A tal proposito, si segnala che von Hagens ha reintrodotta l'autopsia pubblica, il 20 novembre 2002, sezionando i resti di un maschio anziano davanti ad un pubblico londinese di cinquecento persone per un biglietto di 19 dollari.

<sup>173</sup> G. VON HAGENS, *Anatomy and Plastination*, in *Prof. Gunther von Hagens' Anatomy Art: Fascination beneath the Surface*, trans. by F. KELLY, Institute for Plastination, Heidelberg, 2000, pp. 11-38.

<sup>174</sup> J. VAN DIJCK, *Bodyworlds: The Art of Plastinated Cadavers*, in *Configurations: A Journal of Literature, Science, and Technology*, 9, 2001, 1, pp. 99-126.

<sup>175</sup> UNITED KINGDOM, *Anatomy Act* (1984).

<sup>176</sup> *Record Searchlight*, 21 novembre 2022.

sere letti in vari modi in base alle diverse interpretazioni religiose e filosofiche e, inoltre, ogni corpo esposto racconterebbe la sua unicità, esponendo le sue vicissitudini e le anomalie dell'individuo reale: per tale motivo la mostra è presentata come «dedicata al volto individuale interiore»<sup>177</sup>.

Infine, l'obiettivo di tale attività sarebbe quello di garantire ai corpi una sorta di eternità, dal momento che, secondo von Hagens, «Quando sostituisco quest'acqua con un polimero permanente come la gomma siliconica, allora non c'è più decadimento. Di sicuro, quegli esemplari si conserveranno più a lungo delle mummie dei faraoni»<sup>178</sup>.

Tale anelito di eternità sarebbe la motivazione profonda di coloro che donano i loro corpi per tali mostre, così come avveniva fin dall'antichità con la mummificazione o l'imbalsamazione; inoltre, nelle mani di von Hagens una persona avrebbe anche la prospettiva di ottenere per il proprio corpo la trasformazione in una statua o in un'opera d'arte, valorizzando, così, ulteriormente la propria autostima mentre è ancora in vita<sup>179</sup>. Von Hagens diventa, in tale luce, il Prometeo post-moderno che sta già lavorando per realizzare, attraverso un nuovo tipo di plastinato, il 'superuomo' idealizzato del futuro, tanto che dal proprio sito *web*<sup>180</sup> pronuncia appelli per malati terminali affinché acconsentano a filmare la propria morte e donino il proprio corpo per la plastinazione e la ricostruzione di un 'su-

---

<sup>177</sup> G. VON HAGENS, *Aim of the Exhibition*, in 'Body Worlds'.

<sup>178</sup> National Public Radio, *All Things Considered*, 2001, No. 8, *Body Art*, April 30 (transcript by Burrelle's Information Services. Livingston, New Jersey). Secondo la prospettiva di Moore e Mackenzie Brown, «La moderna ricerca della plastinazione non sembra in un certo senso molto lontana nello spirito da quella antica preghiera funeraria egiziana a Osiride, che attraversa il processo di imbalsamazione: "non marcirò, non marcirò, io non putrefarò, non mi trasformerò in vermi e non vedrò la corruzione»»: C.M. MOORE, C. MACKENZIE BROWN, *Gunther von Hagens and Body Worlds Part 2: The Anatomopatolog as Priest and Prophet*, in *The Anatomical Record (Part B: New Anat.)*, 2004, 277B:14–20.

<sup>179</sup> J. VAN DIJCK, *Bodyworlds: The Art of Plastinated Cadavers. Configurations*, cit.

<sup>180</sup> Cfr. <https://vonhagens-plastination.com/pages/medical-teaching-specimens/von-hagens-plastination.php/home>.



peruomo', privo di tutti i difetti dovuti all'evoluzione<sup>181</sup>. Sempre nel proprio sito *web*, nel programma di donazione del corpo, si legge che «Tutti i campioni anatomici provengono da individui che hanno donato i loro corpi con il consenso legale volontario durante la loro vita, per l'istruzione delle generazioni future. Per oltre 30 anni il programma di donazione dei corpi è stato il fondamento etico del nostro lavoro di plastinazione» e, a fronte della donazione totalmente gratuita dei corpi, si legge che «Per garantire che la decisione di donare il proprio corpo all'IfP<sup>182</sup> venga presa con libera volontà, non è prevista alcuna compensazione finanziaria» e si garantisce che «limitiamo rigorosamente la vendita di plastinati di origine umana a "utenti qualificati"»<sup>183</sup>.

Tale lettura dell'attività di von Hagens deriva da una visione dicotomica del corpo umano: da una parte vi è la visione della sacralità del corpo che, in quanto opera di Dio, non appartiene all'uomo, è tempio dello spirito, pertanto, è intoccabile e risorgerà alla fine dei tempi<sup>184</sup>; dall'altra parte vi è la visione che riconosce nell'uomo l'unico proprietario del proprio corpo e artefice del proprio destino.

Tuttavia, ridurre il piano della discussione sulla disponibilità dei corpi umani ad una opposta visione laica-religiosa non solo risulta essere frettolosamente riduttivo ma ignora tutti i livelli di riflessione etica, giuridica, culturale e antropologica

---

<sup>181</sup> La creazione del superuomo prevede costole extra (per proteggere gli organi vitali), ginocchia che oscillano all'indietro, un cuore di riserva ed un pene retrattile, con l'obiettivo che ciò che si fa oggi al corpo umano mostra cosa si potrà ottenere in futuro utilizzando l'ingegneria genetica: C. McGOVERN, *The plastinator wants you! well, your body* (Report), in *Canada's Independent Newsmagazine*, 2002.

<sup>182</sup> Institute for Plastination.

<sup>183</sup> «Gli utenti qualificati sono definiti come istituzioni o individui che utilizzano campioni esclusivamente per scopi di ricerca e didattici o per istruzione medica, diagnostica e terapeutica. Gli utenti qualificati includono università, ospedali, scuole e musei o individui come scienziati medici, professori, docenti e altri che lavorano a progetti di ricerca medica e didattica» (*ibidem*).

<sup>184</sup> D.G. JONES, *The Artificial World of Plastination: A Challenge to Religious Perspectives on the Dead Human Body*, in *The New Bioethics*, 22, 2016, 3, pp. 237-252

che hanno attraversato la storia dell'umanità e che abbiamo cercato di illustrare nei capitoli precedenti.

Pertanto, è doveroso procedere con un'analisi degli elementi che emergono dalla realizzazione di tali mostre e dall'attività di von Hagens.

A differenza delle procedure di imbalsamazione dei corpi per la venerazione religiosa e della mummificazione dei corpi nell'antichità destinati alla vita eterna, il processo di plastinazione, come esposto nel paragrafo *La tecnica della plastinazione*, non garantisce l'immortalità garantita da von Hagens e a cui anelerebbero i donatori, ed è destinato a esibire i corpi come opere d'arte per il pubblico pagante. Il fine ultimo, pertanto, dell'attività di von Hagens, sembra essere quello di ottenere, oltre alla propria fama, un profitto, così come afferma egli stesso nel suo sito *web*. Se non sembra esserci un corrispettivo economico per l'acquisizione dei corpi, vi è invece un dichiarato profitto dalla vendita dei corpi e dei resti plastinati ai cosiddetti 'utenti qualificati', così come per accedere alla mostra è richiesta una tariffa di ingresso gestita da società a scopo di lucro, a palese dimostrazione, pertanto, dello scopo del guadagno finanziario. Ciò implica una violazione delle norme di non commerciabilità del cadavere nei Paesi in cui vi sono tali prescrizioni e, in ogni caso, rappresenta un'inaccettabile violazione etica.

Ma la valutazione più profonda riguarda l'uso del corpo in un contesto 'voyeuristico' quale un'esposizione al fine di intrattenimento, in violazione allo *status* del cadavere, la cui dignità è riconosciuta nelle più disparate culture nel tempo e nello spazio, indipendentemente dalla presenza o meno di una religione di riferimento<sup>185</sup>.

Tali considerazioni sono effettuate a prescindere dal consenso informato del donatore, che, secondo quanto dichiarato nel sito dell'IfP, non costituisce un contratto ma una dichiarazione di intenti revocabile in qualsiasi momento<sup>186</sup>.

---

<sup>185</sup> L. BURNS, *Gunther von Hagen's BODY WORLDS: selling beautiful education*, in *Am J Bioeth*, 2007, 7, pp. 12-23.

<sup>186</sup> INSTITUTE FOR PLASTINATION, *Donating your body for plastination*, 2007.

In merito al consenso informato, nella comunità bioetica e giuridica, è aperto il dibattito su quale uso del corpo possa essere considerato legittimato da una donazione corporea confermata. Il donatore dovrebbe avere una conoscenza dettagliata e/o lasciare istruzioni dettagliate su ciò che ritiene opportuno? Sarebbe incluso, ad esempio, l'utilizzo per un progetto artistico? Sarebbe inclusa la dissezione pubblica?

Alcuni autori sostengono che tale uso di un cadavere non sarebbe appropriato anche se il donatore lo avesse espressamente acconsentito<sup>187</sup>; lo stesso vale per l'esposizione di cadaveri in pose sessuali, come è avvenuto in alcune edizioni, tanto che un tribunale tedesco ha vietato tale sezione della mostra di Augusta del 2009<sup>188</sup>.

Le perplessità biogiuridiche sulla legittimità di tali esibizioni non derivano solo dalla finalità commerciale, ammantata da una veste scientifica, ma anche dagli scopi dichiarati dallo stesso von Hagens sulla ricerca dell'immortalità o dell'esibizione personale da parte dei donatori dopo la morte, che mal si concilia con il fine dichiarato di aiutare gli altri 'attraverso l'istruzione e la ricerca'. Tali finalità egoistiche, secondo alcuni autori, interromperebbero il consueto 'legame tra donazione e altruismo'<sup>189</sup>, pur risultando difficile esprimere un giudizio etico sulle motivazioni individuali per la donazione del corpo, poiché queste non possono essere conosciute con certezza.

Probabilmente è più realistico ipotizzare una contrattazione tra diversi interessi personali con l'obiettivo aggiuntivo di trarre vantaggio dalla cooperazione tra le parti (prospettiva etica contrattualista): nel caso in cui le prospettive dei donatori e dei plastinatori si fondano in una visione 'materialistica' di raggiungere con la plastinazione una sorta di 'esisten-

---

<sup>187</sup> R. BRUCE-CHWATT, *The laundry foetus; Disposal of human remains, the Anatomy Act 1984 and the Human Tissue Act 2004*, in *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 17, 2010, 5, pp. 229-231.

<sup>188</sup> *Opinionen VG Augsburg, Beschluss vom 04.09.2009 - Au 7 S 09.1266*.

<sup>189</sup> D.G. JONES, M.I. WHITAKER, *Anatomy's use of unclaimed bodies: reasons against continued dependence on an ethically dubious practice*, in *Clin Anat*, 25, 2012, 2, pp. 246-254.

za' eterna post-mortale, ciò può essere accettato da taluni in una prospettiva puramente giuridica attraverso un consenso legalmente valido, ma può essere legittimamente messo in discussione da una comunità più ampia che si oppone a tale visione e che invoca il rispetto della dignità del corpo e cerca di raggiungere un consenso per la proibizione di tali mostre. Inoltre, sarebbe quanto mai auspicabile prevedere il coinvolgimento dei parenti del defunto nei casi in cui il corpo sia usato per manifestazioni pubbliche<sup>190</sup>.

Tali perplessità etiche sono state valutate dalla Federazione Internazionale delle Associazioni degli Anatomopatologi (IFAA), che ha espresso un dettagliato parere nel 2018<sup>191</sup>, considerando diversi aspetti, oltre a quello del consenso informato, ritenuto una condizione necessaria ma non sufficiente per l'approvazione etica di tali esposizioni.

Le considerazioni principali di IFAA riguardano i seguenti aspetti:

- *L'acquisizione dei corpi*<sup>192</sup>: il consenso informato deve essere individuale, espresso in vita dal defunto per libera deci-

---

<sup>190</sup> T.H. CHAMPNEY, *A proposal for a policy on the ethical care and use of cadavers and their tissues*, in *Anat Sci Educ*, 2011, 4, 1, pp. 49-52.

<sup>191</sup> FEDERATIVE INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ETHICS AND MEDICAL HUMANITIES (FICEM) OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF ANATOMOPATOLOGS (IFAA), *Ethical and Medical Humanities Perspectives on the Public Display of Plastinated Human Bodies*, 2018.

<sup>192</sup> Riprendendo le *Recommendations of good practice for the donation and study of human bodies and tissues for anatomical examination* (2012), cit., l'IFAA ritiene che «l'esposizione di corpi plastinati sia immorale se non vi è un consenso informato individuale del defunto ... Va anche notato che a volte il termine "donazione di corpi" è utilizzato in modo poco chiaro, in relazione alla "donazione" da parte di intere comunità o da parte di istituzioni o aziende. La donazione nel senso delle Raccomandazioni IFAA deve sempre riferirsi a un lascito di un individuo. Tale consenso informato dovrà includere il consenso alla "gamma di usi dei corpi donati" prevista (punto 9b delle Raccomandazioni), vale a dire in questo caso informazioni sulle forme previste di esposizione al pubblico. Per poter dimostrare che tutti gli oggetti esposti si basano su donazioni volontarie di corpi, deve essere possibile in ogni momento risalire da ogni esemplare al relativo donatore individuale (punto 8d delle Raccomandazioni). Le esposizioni che non seguono questo standard di base del consenso informato sono inaccettabili».

sione e documentato per iscritto. Ciò può essere difficile da valutare quando i reperti vengono importati da altri Paesi, spesso lontani, perché i metodi di approvvigionamento possono rimanere oscuri se avvengono al di fuori della legislazione locale del luogo dell'esposizione. Indipendentemente dall'origine geografica degli organismi, la trasparenza in merito alle procedure di approvvigionamento è quindi obbligatoria;

- *l'uso dei corpi umani morti per profitto personale*<sup>193</sup>: il corpo umano non può essere oggetto di commercio;
- *il presunto scopo educativo*<sup>194</sup>: a servizio dell'avanzamento della conoscenza e del miglioramento dello stile di vita dei visitatori. In realtà, dal sondaggio citato condotto in Gre-

---

<sup>193</sup> «Come stabilito a ragione dalle Raccomandazioni IFAA e da molte leggi in tutto il mondo, il corpo umano morto non dovrebbe essere oggetto di commercio. La commercializzazione deve essere considerata un obiettivo significativo dei venditori se si stabilisce un commercio di corpi o parti del corpo e/o se singole persone o aziende traggono un guadagno finanziario dall'uso di cadaveri per scopi anatomici. Esiste in effetti una linea sfocata tra i programmi di donazione senza scopo di lucro che addebitano tariffe per le loro spese amministrative e di gestione e le organizzazioni a scopo di lucro che chiedono prezzi per corpi o parti del corpo. Tuttavia, la commercializzazione prevale presumibilmente se i guadagni sono alti e non vengono completamente reinvestiti nel programma stesso, ma vanno piuttosto in mani private, o se l'istituzione organizzatrice è un'organizzazione a scopo di lucro per il suo *status* legale, o se i corpi o le parti del corpo vengono direttamente prezzati (piuttosto che compensati per le spese). È anche un segno di commercializzazione se i corpi o le parti del corpo non rimangono sotto la custodia dell'istituzione che accetta la donazione ma vengono passati ad altri (cioè, vengono realmente "venduti") e non tornano alla prima istituzione. Tutte le mostre itineranti di cui siamo a conoscenza prevedono tariffe di ingresso elevate e sono gestite da società a scopo di lucro. Se lo scopo principale di una tale mostra è quindi un guadagno finanziario, deve essere considerata immorale».

<sup>194</sup> «Un argomento importante contro le accuse di commercializzazione è stato quello di dire che l'esposizione di plastinati serve altri scopi, cioè "superiori", rispetto al guadagno commerciale. L'argomento principale a questo riguardo è stato quello di supporre un significativo effetto educativo sui visitatori, sia in termini di una maggiore conoscenza del proprio corpo sia in termini di miglioramento del loro comportamento sanitario. Ad esempio, è stato affermato che i visitatori sono più critici nei confronti del fumo dopo aver visitato la mostra. Un'analisi completa di questa questione non è possibile a questo punto, poiché sarebbero necessarie ulteriori prove».

cia<sup>195</sup> emerge come solo una piccola parte dei visitatori intervistati sia disposto a cambiare il proprio stile di vita, mentre vi è largo consenso sul fatto che l'educazione sanitaria e anatomica possa essere perseguita attraverso metodi alternativi moralmente non controversi, come le tecniche di *imaging*, strumenti multimediali e modelli anatomici;

- *la curiosità morbosa*<sup>196</sup>: lo sguardo 'voyeuristico' che potrebbe essere implicito nella visione di un corpo reale può sconfinare nella violazione di ogni rispetto e in una forma di pornografia laddove i corpi vengono esposti in posizioni che riproducono un amplesso;
- *la presunta continuità storica*<sup>197</sup>: invocata per giustificare l'attività di von Hagens ma utilizzata in modo selettivo privilegiando solo alcune linee storiche;

---

<sup>195</sup> A. RAIKOS ET AL., *Human body exhibitions: public opinion of young individuals and contemporary bioethics*, in *Surg Radiol Anat*, 2012, 34, pp. 443-440.

<sup>196</sup> Le Raccomandazioni IFAA (punto 6) affermano che si dovrebbe impedire che si susciti una curiosità morbosa tramite «“immagini o altri artefatti prodotti a partire da donazioni ... divenuti di pubblico dominio”. Strettamente correlata alla questione dello scopo educativo è quindi la questione se lo scopo principale di tali mostre sia semplicemente quello di suscitare una curiosità morbosa, poiché ciò andrebbe contro un contatto rispettoso con i defunti e non sarebbe coperto da una donazione volontaria fatta per scopi scientifici e/o educativi. Senza ulteriori prove, non si può dire se l'enorme successo delle mostre di plastinazione si basi principalmente sulla curiosità o su una curiosità *morbosa*. Sembra plausibile (ma saranno necessarie ulteriori prove) che molti visitatori che vedono campioni anatomici per la prima volta saranno toccati emotivamente a un livello che ostacolerà l'acquisizione di conoscenze anatomiche e mediche. Come sanno gli anatomopatologi, l'acquisizione di tali conoscenze è un processo di “apprendimento a riconoscere schemi” e agli studenti professionisti di anatomia serve una notevole quantità di tempo ed energia per raggiungere una modesta padronanza di questa materia (mesi o anni di studio)».

<sup>197</sup> «Le mostre di von Hagens, in particolare, sono state accompagnate da resoconti storici e immagini che suggeriscono una continuità storica delle esposizioni odierne con dissezioni pubbliche e mostre del Rinascimento europeo e con i Teatri anatomici del XVII e XVIII secolo. L'evocazione di tali connessioni storiche intende giustificare le attività odierne collocando Gunther von Hagens in una continuità storica diretta dal Dr. Tulp di Vesalio e Rembrandt al XXI secolo. Le linee storiche, tuttavia, non sono così dirette come

- *la 'durata di vita' poco chiara di un esemplare plastinato*<sup>198</sup>: von Hagens dichiara la durata 'eterna' dei corpi plastinati; in realtà, in alcune mostre sono state segnalati segni di fuoriuscita di liquidi dai corpi talmente evidenti da costringere gli organizzatori alla sostituzione di questi ultimi e indurre i funzionari locali a chiedere il divieto di spettacoli del genere<sup>199</sup>;
- *la sepoltura*: non vi è alcuna notizia sul destino dei corpi plastinati e delle loro parti 'di scarto' che si accumulano durante il processo dopo l'utilizzo nelle esposizioni, dal momento che la plastinazione rende difficile la semplice sepoltura e impossibile la cremazione. Pertanto, a differenza di altri programmi di donazione in cui i corpi sono sottoposti a sepoltura o cremazione in linea con la relativa cultura e religione, i corpi plastinati sono potenzialmente destinati allo smaltimento nei rifiuti di plastica, con una evidente

---

suggerito. Altre linee storiche evidenti sono spesso trascurate, in particolare la somiglianza con le mostre itineranti del XIX secolo di curiosità mediche (tra cui mummie e "mostri" viventi). Inoltre, le dissezioni pubbliche nei teatri anatomici nel XVII e XVIII secolo servivano a scopi diversi da quelli accennati, ad esempio come punizione aggiuntiva per coloro che erano stati giustiziati o come "Memento Mori", in particolare durante il periodo barocco. Inoltre, nel contesto storico tedesco, l'esposizione di pezzi di pelle rimossa con tatuaggi o di un uomo muscoloso che trasporta la propria pelle piegata sul braccio può anche evocare la conservazione e la lavorazione della pelle dei prigionieri dei campi di concentramento assassinati nel periodo del nazionalsocialismo.

Soprattutto, le pratiche storiche da sole non possono essere semplicemente prese per giustificare eticamente le pratiche moderne, perché l'etica moderna si è evoluta. Ad esempio, la considerazione della dignità e dell'autonomia individuale è cambiata rispetto al XVI o XVIII secolo (cfr. lo sviluppo del Codice di Norimberga del 1947 e la Dichiarazione di Helsinki del 1964, ultima revisione del 2013), e le opinioni di diverse società e culture su come vedere l'esposizione dei morti continuano a evolversi. Pertanto, rivendicare la continuità storica può comportare il riferimento a pratiche eticamente dubbie del passato».

<sup>198</sup> «La plastinazione è una tecnica molto efficiente per aggirare il naturale decadimento del corpo umano dopo la morte. Mentre l'esperienza con i plastinati si estende solo su quattro decenni, si può tranquillamente supporre che i corpi conservati tramite plastinazione possano persistere a lungo quanto o anche più a lungo delle mummie egizie».

<sup>199</sup> È quanto segnalato a San Francisco, nello spettacolo di corpi plastinati *'The Universe Within'*.

spersonalizzazione e una cancellazione del loro *status* speciale, a meno che la comunità scientifica ed etica non individui una soluzione definitiva. In tal caso, il consenso alla plastinazione e all'esposizione dovrà comprendere anche informazioni sul destino del corpo<sup>200</sup>;

- *la privacy dei donatori*<sup>201</sup>: devono essere evitate le esposizioni di corpi che presentano segni identificativi, nel rispetto anche della *privacy* dei parenti;
- *la posa dei corpi umani morti*<sup>202</sup>: una caratteristica particolare delle esposizioni in oggetto è la presentazione dei cor-

---

<sup>200</sup> «La domanda sorge quindi spontanea: quale sarà il destino dei corpi plastinati una volta che non saranno più utilizzati? ... Molti dipartimenti di anatomia in tutto il mondo, oltre a organizzare la cremazione e/o la sepoltura, organizzano anche cerimonie commemorative o servizi di ringraziamento per coloro che hanno donato i loro corpi. Di solito non si tengono servizi commemorativi per gli individui deceduti dietro i plastinati esposti, e questa omissione contribuisce alla prospettiva spersonalizzante di tali esposizioni. Ciò riguarda tutte le istituzioni che fanno uso della plastinazione, non solo quelle che organizzano mostre».

<sup>201</sup> «La *privacy* ha contesti sia legali che etici; qui viene affrontato solo il contesto etico. L'anonimato dei donatori è stata la regola in tutte le esposizioni di plastinati finora. La *privacy* dei donatori è quindi formalmente rispettata. Nelle esposizioni pubbliche, tuttavia, devono essere considerati anche i sentimenti dei parenti e degli amici del defunto. Pertanto, l'esposizione di corpi o parti del corpo dovrebbe essere evitata se potesse consentire l'identificazione individuale, come ad esempio i tatuaggi, un problema che di solito non deve essere preso in considerazione nelle sale di dissezione poiché non sono luoghi pubblici. Come affermano le raccomandazioni IFAA (punto 6), deve essere rispettata anche la *privacy* dei parenti sopravvissuti. Anche senza tali caratteristiche identificative individuali, tuttavia, i parenti devono accettare che i loro cari siano esposti come plastinati, anche se il defunto ha acconsentito? La maggior parte delle leggi in materia di donazione e le raccomandazioni IFAA si concentrano sull'autonomia personale dell'individuo e sul suo diritto di decidere sul destino *post mortem* del proprio corpo. Ciò può includere una decisione contro i desideri dei parenti. Idealmente, tuttavia, i parenti dovrebbero essere inclusi in tali decisioni (vedere il punto 1 delle raccomandazioni IFAA)».

<sup>202</sup> «Alcuni di questi plastinati a corpo intero sono ovviamente pensati per trasmettere un'anatomia funzionale, mentre altri alludono a opere d'arte. Ad esempio, un plastinato con "cassetti" di organi alludeva a una figura ben nota di Salvador Dalí. Si può sostenere che l'effetto educativo di tali plastinati in posa per quanto riguarda l'anatomia funzionale è piuttosto limitato. Vedere il cervello e il midollo spinale di un "giocatore di scacchi" non informa l'osservatore sulle effettive funzioni del sistema nervoso mentre gioca a scacchi. Il



- pi in pose ‘simili alla vita’ (ad esempio, il gioco a scacchi o a carte, o la corsa o altre pratiche sportive) senza altra finalità che quella spettacolare. Determinate ‘animazioni’ *post-mortem*, ad esempio il corpo plastinato di una donna incinta o plastinati in pose erotiche, fino alla simulazione di un eterno rapporto sessuale, sono state considerate da alcuni osservatori altamente offensive perché più voyeuristiche che educative. Infine, l’aspetto artistico della posa dei plastinati è molto controverso. Questo tipo di ‘arte’ è in realtà lontano dall’arte contemporanea (che ha avuto approcci molto diversi al corpo umano negli ultimi decenni). Piuttosto che di arte si tratterebbe di *design* basato su ‘materiale’ organico, o di *riproduzione* o citazione di opere d’arte classiche (come nel caso dell’uomo disegnatore) che sfrutta un ‘materiale’ molto speciale. Entrambi tali approcci riducono, quindi, il cadavere a oggetto mettendo in discussione la dignità del defunto;
- *l’ambiguità dei plastinati*<sup>203</sup>: pur nell’ambiguità di vero/falso, da un punto di vista etico è doveroso sottolineare che i plastinati hanno origine e continuano a essere parte del donatore, cioè di una persona. In questo senso, l’ambiguità tra corpo e persona porta a scotomizzare la dignità della persona che ha dato origine al plastinato;

---

plastinato di un “corridore” con muscoli individuali che puntano lontano dal corpo come linee di flusso è stato criticato perché la funzione dei muscoli dipende dai loro attacchi su entrambe le estremità. Qual è, allora, la funzione di queste pose? Sono certamente accattivanti, poiché il visitatore riconosce immediatamente una figura umana che, come suggeriscono i suoi sensi, deve essere viva, ma si rivela morta. Questi plastinati sono cadaveri *animati* in un modo molto strano...».

<sup>203</sup> «I corpi in posa plastinati sono una strana combinazione di opposti difficili da combinare nel mondo vivente. Trasgrediscono categorie che ci sono familiari e che quindi ci aiutano a dare un senso al mondo. Ciò include combinazioni di: interno/esterno, reale/finto, morto/vivo, corpo/persona, sé/altro. Il plastinato a corpo intero è altamente ambiguo, il che potrebbe spiegare perché può essere così affascinante, ma anche sconcertante allo stesso tempo. Il processo di plastinazione crea una nuova forma e preserva quella vecchia e, di conseguenza, viene creata un’ambiguità di forma che ha generato molte discussioni su come tali oggetti dovrebbero essere classificati, trattati e regolamentati».

- *la prospettiva de-umanizzante/de-personalizzante*<sup>204</sup>: i resti umani, lungi dall'essere intesi nel loro *status* speciale, diventano i 'plastinati', nella più totale forma di de-umanizzazione. Risulta evidente che i corpi donati diventano materia prima plasmabile per qualsiasi volontà artistica e la natura umana e il lavoro svolto in vita vengono sostituiti dalla creatività 'plastica' ed estetica all'origine di una mostra d'arte in cui le etichette con firma artistica prendono il posto del necrologio e delle incisioni sulle lapidi, mentre la data di creazione del 'plastinato' sostituisce la data di morte. L'individualità che nasce dalla storia della vita, dal nome e dal contesto familiare viene smaterializzata in una posa generica che potrebbe non caratterizzare lo stile di vita del donatore o risultare addirittura contraria ai suoi valori morali<sup>205</sup>.

#### 10.1. *La questione (irrisolta) della provenienza dei corpi*

Il progetto delle mostre di corpi plastinati (*'Body Worlds'*, *'Bodies Revealed'*, *'Our Body: The Universe Within'*) si realizza in *tournée* mondiali che, dal loro esordio, sono state oggetto di controversie etiche e giuridiche tali da essere stata ban-

---

<sup>204</sup> «L'esposizione di plastinati insegna ai visitatori una "visione anatomica" del loro corpo, ma la visione così insegnata è un modello limitato, piuttosto ottocentesco, di un corpo materiale "meccanico". Naturalmente, la comprensione strutturale e meccanica del corpo umano è stata un obiettivo storico principale della ricerca e dell'insegnamento anatomico. Tuttavia, è stato sostenuto più di recente che l'anatomia come disciplina si è ora evoluta in una disciplina che prende il corpo in anatomia non solo come un pezzo di materiale ma anche come una persona (morta), riumanizzando così il cadavere. Questa nuova prospettiva è ad esempio espressa da servizi commemorativi o altre cerimonie che circondano i corsi di dissezione. È anche espressa parlando di "donatori", "mentori" o "insegnanti" piuttosto che di cadaveri. È vista come parte di un'educazione alla professionalità. Questa visione sembra molto diversa dalla prospettiva che le esposizioni di plastinazione di solito implicano, una prospettiva che può essere descritta come disumanizzante o depersonalizzante, dove i resti mortali sono chiamati semplicemente "plastinati"».

<sup>205</sup> P. KUPPERS, *Vision of anatomy: exhibitions and dense bodies, Differences*, 2004, 15, pp. 123-156.

dite in alcuni Paesi<sup>206</sup>. La questione più eclatante, e tuttora irrisolta, riguarda la provenienza dei corpi esposti. A lanciare l'allarme nel contesto scientifico internazionale è stato un editoriale comparso sul prestigioso giornale *The Lancet*<sup>207</sup> nel 2010, ossia subito dopo l'esposizione di *Real Bodies* a Birmingham, nel Regno Unito. Nell'articolo si riporta la causa intentata nel 2008 dall'Ufficio del procuratore generale dello Stato di New York (USA) per ottenere la documentazione sull'origine dei corpi. La società organizzatrice, *Premier Exhibitions*, aveva mostrato un *disclaimer* (dichiarazione di non responsabilità) in cui si affermava che i resti erano quelli di cittadini o residenti cinesi, originariamente ricevuti dall'Ufficio di Polizia cinese che, a sua volta, potrebbe averli ricevuti dalle carceri nazionali e che la società non aveva potuto verificare in modo indipendente che i resti non appartenessero ai prigionieri cinesi. Tali informazioni non erano presenti in alcun modo nella mostra di Birmingham. L'importazione nel Regno Unito era stata possibile utilizzando lo spiraglio aperto dallo *Human Tissue Act* del 2004, che regola la conservazione e l'uso di corpi, organi e tessuti umani in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, ma non richiede la prova del consenso informato per i tessuti importati. L'Autorità per i tessuti umani inglese aveva accettato l'origine dei tessuti della mostra sulla base di una dichiarazione giurata (*affidavit*) e aveva concesso il permesso per l'esposizione al pubblico. Una dichiarazione sul sito *web* della mostra affermava che, sebbene i fornitori di *Premier Exhibitions* certificassero che tutte le persone erano morte per cause naturali e le loro spoglie erano state donate con il permesso del defunto o dei parenti prossimi per uso educativo, la società non poteva verificare in modo indipendente le origini della mostra. In seguito a tale vicenda, un gruppo di medici inglesi organizzò una petizione *online* per chiedere che le norme sul consenso siano estese anche ai tessuti importati ed esportati, per chiudere la falla dell'*Human Tissue Act* e ga-

---

<sup>206</sup> La mostra è stata bandita in Venezuela, in Israele, in Francia e in Venezuela.

<sup>207</sup> Cfr. *Bodies revealed, but whose?*, in *The Lancet*, 375, 9715, 20-26 febbraio 2010, p. 612.

rantire che tutti i resti esposti al pubblico fossero donati con il consenso del defunto<sup>208</sup>.

La preoccupazione etica dell'origine dei corpi, tanto cruciale quanto ancora poco nota ai più, è alla base di continue indagini da parte di istituzioni e denunce da parte degli attivisti dei diritti umani, da cui emergerebbero prove a sostegno dell'idea che i corpi e gli organi esposti provengano anche da prigionieri uccisi in Cina<sup>209</sup>.

Lo stesso Roy Glover, *chief medical director* di *Premier Exhibition*, ha dichiarato che le 'Esposizioni' sono state ottenute dai laboratori di plastinazione della *Dalian Medical University* di Dalian (Cina)<sup>210</sup>, specificando il carattere di 'non re-

---

<sup>208</sup> Tale petizione, ideata dal dr. David Nicholl è stata appoggiata dalla rivista *The Lancet*. Il giornale ha inoltre sollevato grossi dubbi di eticità anche sulle modalità di esposizione dei corpi che, pur in presenza di un consenso, non possono essere esposti in situazioni che riproducono *cocktail party* e banchetti: il biglietto di ingresso denominato pacchetto 'festa' per il periodo natalizio, includeva, infatti, vino caldo, arrosto di maiale e consumazione al bar al prezzo di 55 €.

<sup>209</sup> Si segnala, tra le altre, l'iniziativa di un gruppo di avvocati, accademici e attivisti per i diritti umani australiani che hanno chiesto al governo federale di chiudere 'Real Bodies' di Sydney, in seguito alle accuse secondo cui al suo interno sarebbero esposti i corpi di prigionieri politici cinesi giustiziati. Analogamente, Susie Hughes, direttrice esecutiva della Coalizione internazionale per porre fine all'abuso dei trapianti in Cina (Etac), ha messo in dubbio la possibilità che i corpi siano stati ottenuti in modo etico. In una lettera aperta in cui chiedeva ai politici di chiudere la mostra, Etac affermava che «Si tratta per lo più di giovani maschi esposti, molto diversi dai corpi donati più anziani utilizzati per insegnare anatomia nelle scuole di medicina australiane» e che ci sono «prove credibili che questi siano i corpi di prigionieri giustiziati e prigionieri di coscienza provenienti dalla Cina. ... Utilizzare organi e tessuti umani senza consenso per profitto finanziario è l'antitesi della pratica etica e legale. ... Tale condotta di traffico di organi e turismo di organi è una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani e l'Australia non dovrebbe avervi parte. ... Nessuna motivazione di profitto o sensibilità politica potrebbe mai giustificare una violazione così grossolana e indegna dei diritti umani». Si veda: [www.theguardian.com/australia-news/2018/apr/25/call-to-shut-real-bodies-exhibition-over-fears-it-uses-executed-prisoners](http://www.theguardian.com/australia-news/2018/apr/25/call-to-shut-real-bodies-exhibition-over-fears-it-uses-executed-prisoners).

<sup>210</sup> A. JACOBS, *Cadaver exhibition raises questions beyond taste* [editor's note appears in *New York Times*, January 7, 2006], in *New York Times*, 18 novembre 2005. Glover ha giustificato la decisione di collaborare con la scuola di medicina cinese con la motivazione che in Cina lavorano «the best disectors in the world». Tali affermazioni hanno suscitato l'opposizione di molti

clamato' di quei corpi, come di tanti altri utilizzati per scopi educativi negli Stati Uniti<sup>211</sup>. Va da sé che, se resta un elemento di criticità etica per scopi scientifici ed educativi, l'uso di corpi non reclamati diventa inaccettabile per i fini commerciali ed esibizionistici che contraddistinguono le mostre di cui sopra<sup>212</sup>.

A tale proposito, sottolineiamo il fatto che i corpi non reclamati avrebbero potuto essere acquistati da von Hagens, plastinati ed esposti a fini di lucro nelle mostre o addirittura venduti a quanti lo stesso imprenditore definisce nel suo sito 'utenti qualificati'.

Oltre alla Cina, anche la Russia è risultata fra i Paesi fornitori di cadaveri per la plastinazione fino al momento in cui tale canale di approvvigionamento si sarebbe interrotto a seguito degli scandali relativi al traffico di cadaveri in Russia e nella Repubblica del Kirghizistan<sup>213</sup>.

---

anatomopatologi che hanno contestato erronee descrizioni dei sistemi corporei e hanno paventato il rischio che il carattere commerciale di tali mostre siano controproducenti per la donazione dei corpi e il progresso della scienza in ambito accademico (*Exhibits promote human remains as... art*, in *Talk of the Nation, National Public Radio*, 24 marzo 2006).

<sup>211</sup> N. ULABY, *Origins of exhibited cadavers questioned*, Heard on *All Things Considered, National Public Radio*, 11 agosto 2006. Tali affermazioni di Glover risultano in contrasto con quelle di von Hagens che ha più volte dichiarato di non usare mai per le mostre pubbliche corpi non reclamati, prigionieri, corpi di istituti psichiatrici e prigionieri giustiziati.

<sup>212</sup> Negli Stati Uniti, il Codice dei regolamenti federali definisce chiaramente la ricerca come «indagine sistematica, che comprende lo sviluppo, la sperimentazione e la valutazione della ricerca, progettata per sviluppare o contribuire a una conoscenza generalizzabile» (*Code of Federal Regulations*, 2024. Title 45, Part 46). Questa definizione, pertanto, esula dall'ambito della 'missione educativa' indicata da Glover. Inoltre, *Premier Exhibitions* potrebbe operare in base a un contratto di locazione o di scambio che precede la moratoria, nel qual caso, i nuovi regolamenti potrebbero non essere legalmente applicabili alle sue mostre (si veda L.M. TANASSI, *Plasti-nation, Am J Public Health*, 97, 2007, 11, pp. 1998-2000).

<sup>213</sup> Si veda N. ULABY, *Origins of Exhibited Cadavers Questioned*, in *NPR Science*, 11 agosto 2006. Secondo tale fonte, nel 2001 gli ufficiali doganali avrebbero intercettato cinquantasei corpi e centinaia di campioni cerebrali inviati dalla *Novosibirsk Medical Academy* al laboratorio di von Hagens a Heidelberg, in Germania. I cadaveri sono stati ricondotti a un medico legale russo che nel 2005 è stato condannato per aver venduto illegalmente i corpi di

La Cina, pertanto, resterebbe il Paese privilegiato in tal senso anche per la facilitazione offerta dalle norme sull'utilizzo di corpi non rivendicati: secondo la Legge di Procedura Criminale cinese, se la famiglia del criminale non rivendica il corpo dopo una data specifica, la Corte Popolare può avvisare le organizzazioni competenti perché prelevino il corpo o i resti<sup>214</sup>.

---

senz'altro, prigionieri e pazienti indigenti degli ospedali. von Hagens non è stato accusato di alcun illecito e afferma che i suoi cadaveri sono stati ottenuti solo attraverso canali legali ed etici appropriati. Tuttavia, non risulterebbero chiare tracce cartacee dai donatori volontari in relazione ai loro corpi esposti. Le persone che donano i loro corpi a von Hagens inviano moduli di consenso al suo *Institute for Plastination* e pagano per far trasportare i loro corpi in una struttura di plastinazione dove i loro moduli di donazione e i certificati di morte vengono controllati. Questa documentazione viene poi separata dai corpi, che possono essere utilizzati per esposizioni o venduti a pezzi alle scuole di medicina. Nessuno lo saprà per certo, perché ogni cadavere plastinato viene reso anonimo per proteggerne la *privacy*. Nel medesimo articolo, si dà notizia che Hans Martin Sass, professore di filosofia specializzato in etica, è stato assunto dal *California Science Center* per indagare su 'Body Worlds' prima del debutto della serie negli Stati Uniti nel 2004: Sass ha abbinato oltre 200 moduli di donazione a certificati di morte, ma non ha abbinato la documentazione a corpi specifici esposti da von Hagens. Quando 'BODIES... The Exhibition' è stata inaugurata per la prima volta a Tampa, Florida, nel 2005, il Consiglio Anatomico Statale ha richiesto la documentazione che dimostrasse che i cadaveri erano stati ottenuti eticamente. La dottoressa Lynn Romrell, che presiede il Consiglio, afferma di aver ricevuto solo una lettera dal plastinatore cinese della mostra che affermava che lo erano, specificando che nella lettera il plastinatore «Ha dichiarato che nessuno dei materiali proveniva da istituti criminali o da case di malati mentali. Ma solo la sua parola su questo, nessun documento». Analogamente, Il proprietario di 'Body Worlds' afferma che ogni corpo che espone può essere reso conto, ma non è disposto a rendere pubblica una documentazione completa.

<sup>214</sup> Per comprendere il contesto normativo cinese in tale ambito, bisogna fare riferimento alle due Leggi fondamentali per lo sviluppo della tecnologia dei trapianti: le Regole del Ministero della Salute cinese relative alla dissezione dei cadaveri (1979) e il Regolamento provvisorio sull'uso di cadaveri o organi di criminali condannati (1984). La norma del 1979 consente il prelievo di organi per la ricerca o l'istruzione di corpi non reclamati senza consenso, stabilendo tre tipi di dissezione: dissezione ordinaria, forense e patologica. La dissezione ordinaria è consentita in due tipi di casi: uno in cui il defunto ha così stabilito in un testamento o la famiglia si offre volontaria per la dissezione del cadavere e un secondo in cui nessuno reclama il cadavere. La norma del 1984 consente il prelievo di organi da corpi non reclamati di detenuti senza consenso e stabilisce che possano essere utilizzati i cadaveri o gli organi delle seguenti tre categorie di criminali condannati: 1) i cadaveri non rac-

Tale pratica favorisce la disponibilità dei corpi dei perseguitati di coscienza, tra i quali figurano monaci tibetani e religiosi di ogni confessione che difficilmente verranno reclamati dai familiari, sia perché difficilmente si ha notizia del luogo di detenzione, sia per il timore dei familiari stessi di essere, a loro volta, arrestati.

Tra le vittime più probabili in tal senso sono stati individuati i prigionieri giustiziati praticanti del Falun Gong<sup>215</sup>, movimento spirituale bandito e oggetto di persecuzione in Cina<sup>216</sup>.

---

colti o quelli che i familiari si rifiutano di raccogliere; 2) quei criminali condannati che si offrono volontari per dare i loro cadaveri o organi alle istituzioni mediche; 3) su approvazione dei familiari. Il Consiglio di Stato cinese nel 2007 ha emanato il Regolamento sul trapianto di organi umani che vieta l'approvvigionamento di organi senza consenso, ma non ha abrogato le due norme precedenti e, per una questione di interpretazione giuridica, il particolare è tipicamente considerato un'eccezione al generale, piuttosto che essere invalidato dal generale.

<sup>215</sup> Il Falun Gong, noto anche come Falun Dafa, è una disciplina spirituale cinese che prevede la meditazione, semplici esercizi di *qigong* e un insegnamento basato sui principi di verità, compassione e tolleranza.

<sup>216</sup> Attualmente, le autorità cinesi considerano il non-cristiano Falun Gong, insieme alla Chiesa di Dio Onnipotente, un nuovo movimento religioso cinese di origine cristiana, come la quintessenza degli *xie jiao* ("setta malvagia"). Per approfondimenti sulle persecuzioni verso il Falun Gong e l'utilizzo dei loro cadaveri nell'industria di plastinazione cinese si veda: *World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong*. Secondo il *Congressional-Executive Commission on China (2008 Annual Report)*, da quando il governo cinese ha messo fuori legge il Falun Gong, sono stati arrestati migliaia, probabilmente centinaia di migliaia, di praticanti. Nel 2006, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Manfred Novak, giunse alla conclusione che il 66% di tutti i prigionieri in Cina erano praticanti del Falun Gong (si veda: [www.cecc.gov/publications/annual-reports/2008-annual-report](http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2008-annual-report)). Il *World Report 2014: China* di Human Rights Watch sulla tortura da parte della polizia e sui maltrattamenti dei sospettati ha rivelato che, nonostante la Cina abbia introdotto leggi per limitare la violenza verso i detenuti, la tortura era ancora all'ordine del giorno nelle carceri cinesi, con la polizia che ignorava le norme e i tribunali che ignoravano le norme volte a escludere prove e confessioni ottenute tramite maltrattamenti. In ambito europeo, si segnala la recente *Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla continua persecuzione del Falun Gong in Cina, in particolare il caso di Ding Yuande (2024/2504(RSP))* con cui: «1. esorta vivamente la RPC a porre immediatamente fine alla persecuzione dei praticanti del Falun Gong e di altre minoranze, tra cui gli uiguri e i tibetani; chiede il rilascio immediato e in-

A fronte delle rassicurazioni prodotte dagli organizzatori delle mostre e dal professore di anatomia Hong Jin Sui della *Dalian Medical University* sulla provenienza legale dei corpi<sup>217</sup>, nel 2016 è stato presentato il Rapporto *Bloody Harvest*

---

condizionato di Ding Yuande e di tutti i praticanti del Falun Gong in Cina; 2. chiede alla RPC di porre fine alla sorveglianza, al controllo e alla soppressione della libertà di religione nel paese e a livello transnazionale; esorta la RPC ad ottemperare agli obblighi di rispettare e tutelare i diritti umani che le incombono in virtù del diritto internazionale e della sua Costituzione; 3. invita gli Stati membri dell'UE a sospendere i trattati di estradizione in vigore con la RPC; 4. sottolinea che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero essere al centro delle relazioni dell'UE con la Cina; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere e a facilitare un'indagine internazionale sulla persecuzione dei praticanti del Falun Gong e a sollevare la questione della persecuzione delle minoranze religiose durante ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi; invita gli Stati membri dell'UE e la delegazione dell'UE nella RPC a monitorare i processi; 5. invita l'UE e i suoi Stati membri a condannare pubblicamente gli abusi relativi ai trapianti di organi in Cina e ad applicare il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e i regimi di sanzioni nazionali in materia di diritti umani nei confronti di tutti i responsabili e delle entità che hanno contribuito alla persecuzione dei praticanti del Falun Gong in Cina e al di fuori del paese; sottolinea che le misure dell'UE dovrebbero includere il rifiuto del visto, il congelamento dei beni, l'espulsione dai territori dell'UE, il perseguimento dei reati, anche sulla base della giurisdizione extraterritoriale, e l'avvio di azioni penali a livello internazionale; 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni dell'UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della RPC».

<sup>217</sup> Il prof. Hong Jin Sui ha affermato in una dichiarazione che «i campioni sono stati originariamente ricevuti dall'obitorio della città e poi trasferiti alle università di medicina in Cina e infine sono stati legalmente donati al Dalian Hoffen Bio-technique Laboratory per la conservazione, la dissezione e l'esposizione. La Dalian Hoffen Bio-technique accetta solo campioni donati legalmente, privi di malattie infettive e certificati come morti per cause naturali» (si veda M. PALIN, *Real Bodies: The Exhibition*, *controversy about "disturbing" origins of corpses*, in *News.com.au*, 9 aprile 2018). Nella stessa fonte è riportata la dichiarazione del presidente e amministratore delegato di *Imagine Exhibitions*, Tom Zaller, secondo cui le affermazioni che la mostra avrebbe utilizzato cadaveri umani provenienti da prigionieri politici cinesi morti durante la detenzione erano 'infondate' e 'offensive'. Ma non è stato in grado di fornire alcuna prova delle loro origini. Ha affermato che i corpi provenivano 'assolutamente dalla Cina', ma, al contempo, ha ammesso che non c'era 'nessuna documentazione' per dimostrare la loro identità o dimostrare che avevano accettato in vita di donare i loro cadaveri nella morte.



*the Slaughter*<sup>218</sup> contenente ulteriori prove a sostegno delle scoperte pubblicate nel 2007 nel primo *Kilgour-Matas Report* sull'espianto di organi dai prigionieri di coscienza in Cina<sup>219</sup>. Il Rapporto è stato presentato nel 2019 durante le udienze dell'*Independent China Tribunal*, che la *International Coalition to End Transplant Abuse in China* (ETAC) aveva incaricato di esaminare le prove e agire collegialmente per determinare quali sarebbero le conseguenze legali nel caso in cui la Cina fosse stata riconosciuta colpevole di crimini internazionali da prelievo forzato di organi umani<sup>220</sup>.

Le prove raccolte dagli estensori del *report* sono risultate talmente convincenti e suffragate da testimonianze talmente chiare sul fatto che migliaia di prigionieri di coscienza abbiano subito l'espianto di organi, che la giuria dell'*Independent China Tribunal* ha emesso un giudizio provvisorio contro la Cina e, con un'iniziativa irrituale, il Tribunale di Londra ha anticipato conclusioni provvisorie sull'espianto forzato di organi nella Repubblica Popolare Cinese. È stato infatti accertato «all'unanimità, e oltre ogni ragionevole dubbio, che in Cina siano stati praticati espianti forzati di organi da prigionieri per motivi di coscienza per un periodo considerevole di tempo, coinvolgendo un numero molto consistente di vittime»<sup>221</sup>.

---

<sup>218</sup> D. KILGOUR, E. GUTMANN, D. MATAS, *Bloody Harvest/The Slaughter: An Update*, 22 giugno 2016, in [https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody\\_Harvest-The\\_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf](https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf).

<sup>219</sup> D. MATAS, D. KILGOUR, *Bloody Harvest. Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China. An Independent Investigation into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China*, 31 gennaio 2007, in <https://organharvestinvestigation.net/>.

<sup>220</sup> Per approfondimenti sull'*Independent China Tribunal*, *Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China*, si rimanda al sito <https://chinatribunal.com/>.

<sup>221</sup> In merito alla storia degli abusi di trapianti di organi in Cina, si rimanda alle osservazioni preparate da David Matas (avvocato internazionale per i diritti umani e co-fondatore dell'*International Coalition to End Transplant Abuse in China*) per la conferenza del Forum accademico internazionale su arti, *media* e cultura, tenutosi a Kyoto, Giappone, il 20 ottobre 2022, reperibili in <https://endtransplantabuse.org/fit/innovation-and-value-organ-transplant-abuse-in-china-remarks-by-david-matas/>. In tale *report* si fa risalire l'uccisione di massa dei prigionieri di coscienza per il prelievo dei loro or-

Pertanto, sulla base delle ricerche effettuate per produrre i *report* su citati, Kilgour ha screditato le dichiarazioni prodotte degli organizzatori delle mostre, evidenziando anche importanti discrepanze rinvenute nel rapporto sul *Dalian Plastination Body Plant*<sup>222</sup> in rapporto al numero di cadaveri forniti alla scienza e alle cifre relative alle donazioni di corpi in Cina<sup>223</sup>.

L'ambiguità che caratterizza le suddette mostre non riguarda solo l'origine dei corpi ma rappresenta un fattore distintivo anche nelle forme di comunicazione che mescola sia elementi caratteristici delle esposizioni di didattica medica, quali la cura nella ricostruzione anatomica, sia quelli distintivi di un *freak show*<sup>224</sup>, puntando decisamente sul sensazionalismo. Dalle locandine dei *freak show* di epoca vittoriana, infatti, le esibizioni attuali derivano l'uso degli aggettivi nei sottotitoli mirati ad attrarre il maggior numero di visitatori<sup>225</sup>. Infine, lo scalpore e le polemiche che caratterizzano la messa in scena di tali esibizioni creano il clima di sensazionalismo che costituisce l'essenza di ogni spettacolo.

Alla luce di quanto sin qui esposto e documentato, è ineludibile chiedersi perché tali mostre continuino ad avere l'autorizzazione ad essere ospitate nelle città, in grave ed aperta violazione delle norme giuridiche di rispetto del cadavere e

---

gani alla collaborazione tra gli ospedali statali e militari e i centri di detenzione e nella più totale assenza di norme, *standard* etici legali o professionali. Da tali affermazioni risulterebbe che simili uccisioni di massa rappresentano un fatto documentabile dagli inizi degli anni 2000 ad oggi, evidente a ciascun ricercatore che abbia esaminato i dati.

<sup>222</sup> Per informazioni sul centro di plastinazione di von Hagens a Dalian si veda <http://chinascope.org/archives/6423>.

<sup>223</sup> Kilgour, nel su citato *Report* afferma: «Il traffico di cadaveri umani è diventato un business. Gli esemplari plastinati sono quotati e scambiati pubblicamente. ... e la principale fonte di guadagno del professor Hong Jin Sui deriverebbe proprio dalla vendita di cadaveri».

<sup>224</sup> I *freak show* sono spettacoli di esibizioni contenenti rarità biologiche e umane che si svolgevano prevalentemente in Inghilterra e negli Stati Uniti tra il XIX al XX secolo: N. DURBACH, *Spectacle of Deformity: Freak Shows and Modern British Culture*, University of California Press, Oakland, 2009.

<sup>225</sup> Nel sottotitolo *The Original Exhibition of Real Human Bodies*, gli aggettivi '*Original*' e '*Real*' richiamano gli stessi aggettivi ('*Original*' e '*Alive*') utilizzati per i cartelloni dei *freak show*.

della degna sepoltura, dei principi etici che hanno guidato la civiltà umana e dei principi sanciti dalle numerose Linee Guida internazionali sulle esposizioni dei corpi nei musei.

Numerosi sono stati i tentativi da parte di personalità e istituzioni che hanno segnalato l'inammissibilità di tali mostre, ma ben pochi sono riusciti nell'intento di impedire la messa in scena delle stesse.

Tra i nomi più illustri che hanno osteggiato l'esposizione dei corpi plastinati segnaliamo Jon Jackson, della *Grand Forks University of North Dakota School of Medicine* il quale, avvertendo un profondo sentimento di frustrazione per il 'profitto' accumulato dai promotori di mostre nate per rendere popolari e sensazionalistiche le scienze anatomiche, denunciò una grave difficoltà a trovare un argomento convincente a favore della donazione di corpi in un tale contesto. In una sua comunicazione del gennaio 2007, egli spiegò magistralmente che i programmi di donazione di corpi «devono implorare le persone di donare corpi. [Devono] ricordare alle persone che grande dono è e per quali scopi altruistici questo dono viene fatto».

Ancora, Elaine Catz, del *Penn Carnegie Science Center* di Pittsburgh dove *'Bodies...The Exhibition'* è stata inaugurata nell'ottobre 2007, si dimise per protesta dopo undici anni, con un clamoroso *j'accuse*<sup>226</sup>.

In Francia, la mostra *'Our body, A corps ouvert'* suscitò la decisa riprovazione di intellettuali e organizzazioni di diritti umani<sup>227</sup> e una immediata presa di posizione da parte del Comitato Francese di Bioetica, che aveva paragonato la mostra a puro voyerurismo che induce a uno sguardo tecnicistico su quei corpi umani che sono stati degli individui. Sulla base dei

---

<sup>226</sup> Catz ha affermato: «Ci sono molte cosiddette "garanzie" su questa mostra, ma non sono sicura che il Carnegie Institute l'abbia indagata abbastanza ... Fare domande è l'unico modo in cui gli scienziati imparano qualcosa, ma devi verificare le fonti ... Il centro scientifico è disposto ad accettare la risposta che vuole sentire, senza verifica, perché vuole che questa mostra attiri la folla». Si veda: S. KALSON, *China "Bodies" exhibit raises hackles here: Science Center employee quits to protest display of corpses*, in *Pittsburgh Post-Gazette*, 21 giugno 2007.

<sup>227</sup> Nello specifico: *'Ensamble contre la Peine de Morte'* e *'Solidarité Chine'*.

numerosi argomenti addotti, la mostra fu dichiarata illegale dal governo francese che si appellò all'art. 16 del Codice civile nazionale<sup>228</sup> con una sentenza del giudice Raingeard<sup>229</sup>. La Corte stabilì che un tale uso di corpi umani può essere autorizzato solo per fini medici e non per scopi legati allo spettacolo e ordinò la confisca dei corpi e la loro sepoltura per il rispetto dovuto verso i defunti.

Anche in Italia, alla notizia che la mostra *'Body Worlds'* sarebbe stata ospitata nel 2013 a Milano, un gruppo di esponenti della società civile, politica, accademica e religiosa rivolse un accorato appello al sindaco Pisapia perché non concedesse l'autorizzazione, manifestando dubbi sul rispetto dei diritti umani per la mancanza di trasparenza sulla provenienza dei corpi e invocando l'approfondimento degli articoli 410 (vilipendio di cadavere) e 413 (uso illegittimo di cadavere) del Codice penale italiano presso l'Avvocatura comunale<sup>230</sup>. Tale appello risultò inascoltato e la mostra si tenne nel 2013<sup>231</sup> e in edizioni successive a Milano e in altre città italiane.

---

<sup>228</sup> Codice civile francese, art. 16: «Il rispetto del corpo umano non termina con la morte e le spoglie del deceduto devono essere trattate con rispetto, dignità e decenza».

<sup>229</sup> Si veda AFP, *French court orders ban on Chinese body parts show* del 21 aprile 2009 (doc. *online* 34).

<sup>230</sup> L'appello era firmato da Nando Dalla Chiesa, Fiorello Cortiana, Silvia Giacomoni e da Elisabetta Pellarin.

<sup>231</sup> Nella risposta di Palazzo Marini, a firma di Antonio Calbi, direttore del Settore spettacolo della cultura, si garantiva «che i corpi presenti in mostra sono frutto di donazioni spontanee (certificate da atti notarili, come ci precisano i produttori) e non di furti o appropriazioni illecite, né tantomeno provengono da carceri cinesi». Nella stessa lettera si precisava che «Il Comune non ha sostenuto alcun costo per la realizzazione dell'iniziativa ospitandola in Fabbrica del Vapore: in cambio dell'ospitalità, gli organizzatori hanno permesso la realizzazione di un ricco programma di attività costato agli organizzatori circa 200 mila euro». Va segnalato che nel 2012 l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Stefano Boeri, aveva impedito l'esposizione della sezione 'il ciclo della maternità', sempre della mostra *'Body Worlds'*, che espone al pubblico cadaveri plastinati di una donna incinta e di feti nei diversi gradi di sviluppo, per non turbare la sensibilità dei milanesi. Affermava Boeri: «Esporre feti è inaccettabile: è offensivo della sensibilità umana. Non è una questione religiosa, ma di rispetto dell'umana pietà, della vita e della morte. In realtà credo che sia offensivo anche l'esposizione di corpi adulti, in posa,

A Bologna, la vigilia dell'esposizione del 2013 registrò una dura presa di posizione da parte della curia che pubblicò alcuni articoli sul supplemento domenicale del quotidiano cattolico *Avvenire*. In tali commenti si attribuiva alla mostra il carattere della pornografia, non tanto e non solo in una prospettiva religiosa, quanto nel contesto della *pietas* che pretende il rispetto del corpo della persona morta e che non può mai essere oggettivato né, tantomeno, diventare oggetto di *divertissement*. In tale prospettiva, le modalità espositive assumevano la caratteristica di una violenza contro il pudore, una forma di voyeurismo, in altre parole, una forma di pornografia<sup>232</sup>.

Nonostante i numerosi dubbi, tali esibizioni continuano ad attrarre centinaia di migliaia di visitatori in tutto il Paese e alcuni musei stanno addirittura pensando di aggiungere platinati alle loro collezioni permanenti.

Oggi è quanto mai necessario che la comunità scientifica, bioetica e giuridica definisca con chiarezza se via sia legittimità nell'utilizzare il corpo con i fini e le modalità con cui tali mostre sono allestite, anche alla luce del coinvolgimento massiccio dei giovani e delle scolaresche che sono accompagnate a visitarle dai propri insegnanti, convinti di offrire una ineguagliabile opportunità didattica nel campo anatomico. L'organizzazione della mostra, infatti, contatta gli istituti scolastici delle città che ospitano l'evento proponendo pacchetti convenienti per le classi e presentando l'esposizione come la più avanzata proposta scientifica attualmente disponibile. Va da sé che, senza tutte le corrette informazioni, i visitatori e, in particolare, gli educatori non hanno consapevolezza per valutare l'opportunità della partecipazione. La nostra esperienza di educatori ci insegna che, condividendo tutte le informazioni disponibili e le valutazioni etiche e giuridiche, gli studenti sono in grado di acquisire la consapevolezza necessaria per

---

che tutti sappiamo essere cadaveri, ma se questo vuole il pubblico ... I bambini, però, non si toccano», in *Corriere di Bologna*, 22 agosto 2013.

<sup>232</sup> A. DALL'ASTA, *La pornografia di quelle persone scarnificate*, in *Bologna sette*, 25 agosto 2013, n. 34; L. GORIUP, "Body worlds", *mostra di corpi senza persona*, in *Bologna sette*, 10 novembre 2013, n. 45.

esercitare la propria autonomia di scelta<sup>233</sup>. Inoltre, sulla base di reazioni psicologiche e malori di visitatori registrati in più esposizioni e dichiarati dagli stessi organizzatori<sup>234</sup>, è imprescindibile ottenere, per i minorenni, il consenso dei genitori e degli accompagnatori così come è doveroso avvertire le persone con particolare sensibilità, come gli anziani o coloro che soffrono di malattie inguaribili, che si tratta di corpi reali<sup>235</sup>.

La complessità e la profondità del tema fin qui argomentato non possono essere né ignorate né sottovalutate dai decisori chiamati a valutare la possibilità di accogliere o respingere tali spettacoli sulla base di molti, troppi elementi che sovrappongono il fine commerciale.

È opportuno anche considerare che vi è un impegno morale anche dei governi locali nel sostenere fortemente e promuovere i programmi di donazione di corpi ai laboratori di anatomia per scopi didattici e di ricerca<sup>236</sup> mentre tali esposizioni posso-

---

<sup>233</sup> A tal proposito, si cita uno studio condotto in Grecia e basato su un sondaggio di cinquecento individui tra i diciotto e i trentacinque anni, al fine di conoscere la loro opinione su tali spettacoli e sulla donazione del corpo per scopi scientifici, da cui emerge che oltre la metà degli intervistati si poneva preoccupazioni morali e molti sottolineavano la violazione della dignità umana, ritenuto valore intrinseco dell'essere umano, pur senza aver avuto informazioni in merito a tale argomento. Non solo, ma parte degli intervistati mostrano preoccupazione per gli effetti della mostra sulla salute mentale dei visitatori: A. RAIKOS ET AL., *Human body exhibitions*, cit.

<sup>234</sup> D. VON LEHN, *The body as interactive display: examining bodies in a public exhibition*, in *Sociol Health Illn*, 2006, 28, pp. 223-251.

<sup>235</sup> Tali soggetti, particolarmente vulnerabili emotivamente, possono essere indelebilmente influenzati a causa di una repulsione o di una analogia con la propria condizione personale, subendo un effetto negativo sulla propria condizione fisica: P. LEIBERICH ET AL., *Body worlds exhibition: visitor attitudes and emotions*, in *Ann Anat*, 2006, 188, pp. 567-573. È opportuno sottolineare come l'educazione all'anatomia normale e patologica richiede una gestione speciale da parte di specialisti che hanno anche l'obbligo di garantire la salute fisica e mentale di chi assiste.

<sup>236</sup> Sull'importanza della donazione anche a scopi scientifici e di ricerca, si segnalano i seguenti documenti bioetici: COMITATO SAMMARINESE DI BIOETICA, *Donazione del corpo o parti di esso a fini terapeutici o scientifici*, 15 febbraio 2016; COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Donazione post mortem a fini di studio e di ricerca*, 19 aprile 2013.

no scoraggiare fortemente i donatori di corpi od organi per timore di essere esposti in pubblico plastinati<sup>237</sup>.

È, inoltre, responsabilità individuale, istituzionale e disciplinare dei gestori e dei consumatori di prodotti di istruzione e di intrattenimento valutare e negoziare le incertezze etiche delle esposizioni di cadaveri. La domanda alla quale ancora non è stata data una risposta adeguata è sempre la stessa: se le mostre di anatomia sono educative, cosa ci stanno insegnando le esposizioni di corpi plastinati e a quale prezzo lo stanno facendo?

### Conclusioni

L'uso dei corpi o parti di essi nelle più svariate forme espositive, da quelle destinate ad uso scientifico ed educativo a quelle più recenti destinate all'intrattenimento spettacolare del pubblico suscitano nuovi ed urgenti interrogativi ai quali il diritto e la bioetica sono chiamati a pronunciarsi.

La storia della medicina insegna come la finalità didattica debba conciliarsi con il rispetto per il cadavere e per la persona che esso è stato, in linea con il profondo significato culturale, filosofico, giuridico ed etico che tale rispetto ha assunto nel corso della storia dell'umanità. Le nuove forme espositive, che travalicano la pura finalità educativa, e le sensibilità dei popoli a cui sono stati sottratti nel corso dei secoli i resti delle persone appartenenti alle loro comunità hanno indotto società scientifiche e istituzioni museali a emanare Linee Guida per il reperimento, l'utilizzo, la conservazione e l'eventuale restituzione delle collezioni di corpi e resti umani.

A fronte di tali autorevoli pronunciamenti, si registra una flebile risposta normativa da parte dei singoli Stati e un'ancor più flebile attenzione da parte degli organismi di bioetica.

---

<sup>237</sup> D.G. JONES, M.I. WHITAKER, *Engaging with plastination and the body worlds phenomenon: a cultural and intellectual challenge for anatomopatologists*, in *Clin Anat*, 2009, 22, pp. 770-776.

Le forme espositive di corpi plastinati, espressioni di una evidente finalità commerciale, costringono l'intera comunità a dotarsi di regole specifiche che possano arginare il rischio di una deriva culturale e antropologica.

Il processo normativo, tuttavia, può attuarsi con successo solo se frutto di una consapevolezza diffusa di tali problematiche all'interno della società civile e delle istituzioni educative, anche attraverso dibattiti e produzione di letteratura scientifica.



**LUISA BORGIA, ROSA MARIA GAUDIO, La dignità del cadavere e dei resti umani nelle esposizioni. Tra diritto e bioetica**

La storia della medicina è un processo lungo millenni e costellato da progressi dovuti al disvelamento del funzionamento del corpo umano attraverso l'utilizzo dei cadaveri. Il rispetto per il particolare *status* della persona anche *post-mortem* ha segnato la storia della civiltà attraverso regole non scritte.

Oggi nuove forme di utilizzo dei cadaveri travalicano l'uso terapeutico ed educativo e sconfinano verso forme di spettacolarizzazione con finalità commerciale che necessitano di nuove riflessioni biogiuridiche e pronunciamenti normativi.

Il presente articolo intende affrontare le numerose forme espositive di corpi e resti umani affrontando le problematiche giuridiche e bioetiche per ciascuna di esse.

**Parole chiave:** esposizioni, collezioni museali, resti umani, platinazione, bioetica, diritto.

**LUISA BORGIA, ROSA MARIA GAUDIO, The dignity of the corpse and human remains in exhibitions. Between law and bioethics**

The history of medicine is a process that has lasted for millennia and is dotted with progress due to the unveiling of the functioning of the human body through the use of cadavers. Respect for the particular *status* of the person even *post-mortem* has marked the history of civilization through unwritten rules.

Today, new forms of use of cadavers go beyond therapeutic and educational use and border on forms of spectacularization with commercial purposes that require new bio-legal reflections and normative pronouncements.

This article intends to address the numerous forms of exhibition of human bodies and remains by addressing the legal and bioethical issues for each of them.

**Key words:** exhibitions, museum collections, human remains, platination, bioethics, law.

## NOTE SUI COLLABORATORI DEL FASCICOLO 2 2024

Roberta BRACCIA, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Genova

Barbara CORTESE, Professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, Università degli Studi Roma Tre

Giuseppina DE GIUDICI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Cagliari

Laura DE GREGORIO, Professoressa associata di Diritto e religione, Università degli Studi di Firenze

Rosa MARIA GAUDIO, Professoressa associata di Medicina legale e Direttrice del Centro strategico universitario di Medicina di genere, Università degli Studi di Ferrara

Angelina CIRILLO, Ricercatrice di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Ida D'AMBROSIO, Ricercatrice di Diritto dell'economia, Università “Giustino Fortunato”

Luisa BORGIA, Docente di Bioetica, Università Politecnica delle Marche, Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica e membro dello *Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health* (CDBIO) nel Consiglio d'Europa

Aldo Rocco VITALE, Professore di Filosofia del diritto, Università Europea di Roma

Cesare Edoardo VARALDA, Professore invitato, Facoltà di Teologia di Lugano

Michele SPINOZZI, Dottore di ricerca in Diritto dell'economia, Università Politecnica delle Marche

Benedetta VERONESE, Dottoressa di ricerca in Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Padova

Christian Giuseppe COMITO, Dottorando di ricerca in Diritto privato comparato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

## INDICE DEL FASCICOLO 2 2024

<i>Roberta Braccia</i> , Armare il diritto: la mobilitazione legislativa italiana durante la Grande Guerra.....	464
<i>Luisa Borgia, Rosa Maria Gaudio</i> , La dignità del cadavere e dei resti umani nelle esposizioni. Tra diritto e bioetica .....	495
<i>Barbara Cortese</i> , La ‘garanzia’ nell’esperienza romana tra le epoche arcaica e classica: il caso dell’evizione .....	586
<i>Giuseppina De Giudici</i> , Il Mediterraneo da conquistare. Vittorio Amedeo III e la ricerca di una «perpetua e duratura pace» con le reggenze barbaresche (1777-1786) .....	634
<i>Laura De Gregorio</i> , Laico o religioso? Riflessioni sul censimento canadese del 2021 .....	666
<i>Angelina Cirillo</i> , Criticità della carta fondamentale dell’Italia unita: confronti scientifici sui reati dei ministri (1895) .....	695
<i>Ida D’Ambrosio</i> , La cessione dei crediti in blocco e la sua attitudine funzionale: dal profilo causale dell’istituto alla questione della prova della cessione .....	741
<i>Aldo Rocco Vitale</i> , Notazioni sui principali profili problematici della maternità surrogata .....	761
<i>Cesare Edoardo Varalda</i> , Il ‘Consigliere spirituale’ delle associazioni private di fedeli. Una prima lettura del can. 324 § 2 ....	784
<i>Michele Spinozzi</i> , Pluralismo delle fonti e valenza espansiva del principio di proporzionalità nel diritto dei contratti .....	806
<i>Benedetta Veronese</i> , La configurazione dell’appello e l’ammissibilità dei <i>nova</i> in D. 49.1.3.3 (Ulp. 1 <i>de app.</i> ).....	818
<i>Christian Giuseppe Comito</i> , Tutela del consumatore e superamento del giudicato: una lettura critica della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cause riunite C-693/19 e C-831/19, del 17 maggio 2022.....	839

## CONTENTS (2 2024)

<i>Roberta Braccia</i> , Arming the Law: Italian Legislative Mobilization during the Great War.....	464
<i>Luisa Borgia, Rosa Maria Gaudio</i> , The dignity of the corpse and human remains in exhibitions. Between law and bioethics.....	495
<i>Barbara Cortese</i> , The ‘guarantee’ in the Roman experience between the archaic and classical eras: the case of eviction .....	586
<i>Giuseppina De Giudici</i> , The Mediterranean to be conquered: Victor Amadeus III and the quest for a «perpetual and lasting peace» with the barbary regencies (1777-1786).....	634
<i>Laura De Gregorio</i> , Secular or religious country? Some remarks on the last Canadian census (2021) .....	666
<i>Angelina Cirillo</i> , Critical aspects of the Constitution of united Italy: scientific comparisons on the crimes of ministers (1895).....	695
<i>Ida D’Ambrosio</i> , The bulk assignment of receivables and its functional aptitude: from the causal profile of the institution to the issue of proof of assignment.....	741
<i>Aldo Rocco Vitale</i> , Notes on the main problematic aspects of surrogacy motherhood.....	761
<i>Cesare Edoardo Varalda</i> , The ‘Spiritual Advisor’ of private associations of the Christian faithful. A first reading of can. 324 § 2 .....	784
<i>Michele Spinozzi</i> , Pluralism of sources and expansive value of the principle of proportionality in contract law .....	806
<i>Benedetta Veronese</i> , La configurazione dell’appello e l’ammissibilità dei <i>nova</i> in D. 49.1.3.3 (Ulp. 1 <i>de app.</i> ).....	818
<i>Christian Giuseppe Comito</i> , Consumer Protection and the overcoming of <i>res judicata</i> : a critical analysis of the judgment of the Court of Justice of the European Union, in joined cases C-693/19 and C-831/19, on May 17, 2022 .....	839

# ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

Filippo Serafini

## APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

*Archivio giuridico Filippo Serafini online* è numero speciale della Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini* (ISSN: 0391-5646) per la pubblicazione *open access* di contributi. Tale modalità, come noto, risponde agli *standards* internazionali in ordine all'accessibilità e alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica.

Dopo avere superato la procedura di revisione *double-blind peer review*, gli articoli accettati sono pubblicati *in progress*. La pubblicazione definitiva avviene con la fascicolazione semestrale della versione telematica.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); Atla Religion Database (ATLA RDB); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; Scopus.

